

Saverio Gentile

*Il Convegno 'La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico e sociale' e la Mostra 'Dalle Dodici Tavole alla Carta del Lavoro'. Storia di due storie mancate (1941-1942)**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. «Questa materia dei Codici bisogna mussarla moltissimo» – 2a) L'iniziativa di Benito Mussolini – 2b) Il ruolo di Luigi Federzoni e Dino Grandi – 2c) L'organizzazione del X Convegno Volta – 2d) I lavori del Comitato ordinatore, il programma e i relatori – 2e) Il rinvio del Convegno a «dopo la Vittoria» – 3. La 'Mostra del Diritto Fascista' – 3a) La relazione Grandi e il memoriale – 3b) L'iniziativa genovese – 4. L'angelo del silenzio – 5. Appendice documentaria

1. *Premessa*

È a tutti noto che nel 2022 sono ricorsi gli ottant'anni dall'entrata in vigore del codice civile italiano¹. Al contrario, pressoché sconosciuta è la circostanza per cui il debutto di questo fondamentale documento giuridico sarebbe dovuto essere stato scortato e accompagnato – e in qualche misura completato – per volere del regime fascista da una solenne occasione di riflessione scientifica – un convegno – che ne avrebbe ribadito, e non meno esaltato, senso, motivi e ragioni². Inoltre, e del pari, non risulta

* Il presente saggio è il risultato di ricerche effettuate nell'ambito del progetto *Le carte e il codice. Filippo Vassalli e la storia giuridica italiana nello specchio del suo archivio*, MUR-PRIN-2022, SH2, 2022FRWSPF, finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU.

¹ Il traguardo è stato tagliato (anche) per effetto di quella che – da N. IRTI, *I cinquant'anni del codice civile* in ID., *Codice civile e società politica*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 70 – s'è definita «la virtù del codice» che gli ha consentito di sopravvivere al regime, farsi accogliere dalla Repubblica e ritrovarsi, senza particolari imbarazzi, nel nuovo millennio.

² Vi accennano soltanto N. RONDINONE – in *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 589-591 nonché in *Impresa e commercialità attraverso il 'lato oscuro' dell'unificazione dei codici*, Giappichelli, Torino 2020, pp. 549-550 e p. 606 – e, più di recente, G. TURI, *Sorvegliare e premiare. L'Accademia d'Italia, 1926-1944*, Viella, Roma 2016, pp. 154-155 nonché P. CAGIANO DE AZEVEDO, *La Reale Accademia d'Italia: strategie culturali del*

maggiormente rinomato – in storiografia – il proposito – egualmente avanzato nel medesimo torno di tempo – di realizzare una grande ‘Mostra del Diritto Fascista’ volta ad esporre la storia e la tradizione giuridica italiana – onusta di secoli e di glorie – nonché le possenti realizzazioni del regime³.

È mio intendimento – allora – illustrare – nel presente contributo – queste molto significative vicende – di particolare pregio giusta la prospettiva storico-giuridica – in tal modo – anche – recando (del tutto) inediti apporti di conoscenza circa codesti accadimenti⁴. Si forniranno poi, e più in generale, nuovi elementi di valutazione da un lato intorno alla maggiore operazione codificatoria realizzatasi nel secolo scorso nel nostro Paese e dall’altro a proposito della cultura giuridica dominante.

Mi è possibile procedere in questo senso in quanto le – complesse – ricerche che ho condotto presso diversi importanti Archivi del nostro Paese si sono rivelate particolarmente proficue⁵. Alle risultanze di queste farò, come è ovvio, ampiamente ricorso nelle pagine seguenti.

fascismo, in *La politica culturale del fascismo 1. Istituzioni culturali*, a cura di E. D’ANNIBALE, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2021, p. 129.

³ L’unico (invero assai fugace) riferimento che mi è noto è quello che leggo in P. NELLO, *Dino Grandi*, il Mulino, Bologna 2003, p. 322, nt. 38.

⁴ Il mio (scoperto, del resto) desiderio è quello, riprendendo (e in parte cangiandone il senso) A. GRAMSCI, *Letteratura e vita nazionale*, Editori Riuniti, Roma 1971, p. 67, di «portare» la mia «pietruzza all’edificio commentatorio e chiarificatorio» del *magnum opus* codicistico (e non del «divino poema», come nella pagina dell’autore delle *Lettere dal carcere* e dei *Quaderni del carcere*).

⁵ Ho condotto le mie laboriose ricerche presso l’Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti *simpliciter* ACS), l’Archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in poi *Asmae*) nonché presso l’Archivio della Regia Accademia d’Italia, depositato presso l’Accademia nazionale dei Lincei (in seguito AAI).

2. «*Questa materia dei Codici bisogna mussarla moltissimo*».

2a) *L'iniziativa di Benito Mussolini*

Tra le carte del guardasigilli Dino Grandi⁶ si conserva una breve relazione sunteggiante una udienza concessa dal Capo del Governo – Benito Mussolini – ad un giurista appartenente all'aristocrazia della *scientia iuris* e dalle schiette simpatie fasciste – tanto da non esitare a collaborare con il dittatore financo nel buio biennio della Repubblica Sociale Italiana – Alberto Asquini⁷. Il documento è molto importante e ha il pregio di introdurci immediatamente nel cuore della vicenda ricostruendola⁸. In quel 25 luglio 1941 venne affrontato, anche, l'argomento della codificazione che – dopo lunga e a tratti incerta e perigliosa navigazione – andava (finalmente) veleggiando verso l'agognato e accogliente porto sicuro dell'entrata in vigore⁹. Cedo brevemente la parola all'anonimo estensore dei fogli, composti *ad usum* Grandi:

Il DUCE sull'argomento dei Codici si mostrò 'molto emozionato' dicendo che era una cosa bellissima; che l'Italia come sempre era all'avanguardia; che si era tardato molto per farli ma che per fortuna l'Ecc. Grandi aveva rimediato.

Soggiunge che questa materia dei Codici e specialmente quella del Lavoro

⁶ Dino Grandi (1895-1988) fu figura tra le maggiori, e le più interessanti, dell'intero Ventennio. Dopo essere stato, tra l'altro, Ministro degli Affari Esteri era divenuto Ministro di Grazia e Giustizia nel luglio 1939 (e nel novembre del medesimo anno anche Presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni) dando impulso alla riforma dei codici. Su questa figura (quanto meno): P. NELLO, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 58, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2002, pp. 470-478; ID., *Dino Grandi*, cit. nt. 3; R. MALLETT, *ad vocem*, in *Dizionario del fascismo*, a cura di V. DE GRAZIA e S. LUZZATTO, I, Einaudi, Torino 2005, pp. 631-633. Comunque d'interesse risulta D. GRANDI, *Il mio paese. Ricordi autobiografici*, il Mulino, Bologna 1985, pp. 477-499 in cui si rammemora l'esperienza da Guardasigilli.

⁷ N. Rondinone, *ad vocem*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M. N. MILETTI, il Mulino, Bologna 2013, I, pp. 116-119. A seguire citerò il *Dizionario* con la sigla DBGI.

⁸ Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*. Lo riporto integralmente in *Appendice documentaria* n. 1, p. 875.

⁹ Mi limito a rinviare a R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Pàtron Editore, Bologna 1996, pp. 103-127 nonché a C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 237-241.

bisogna mussarla moltissimo.

Mussolini dunque è estremamente interessato ai codici – il che era d'altronde noto – ed è intenzionato a far conoscere e valorizzare – ‘mussare’ – il notevole lavoro effettuato. Gli è assai chiaro che ciò permette di ribadire, ed esaltare, una sorta di primazia italiana e non meno, e anzi soprattutto, di fornire grande lustro e sicuro prestigio al suo regime e alla sua persona. Al fine di rendere noto al mondo intero i risultati conseguiti occorre creare un'apposita e imponente occasione di studio – «una riunione internazionale», nelle sue parole – nel corso della quale gli ospiti dovranno ammirare con i loro occhi stupiti le grandi creazioni del regime¹⁰.

Il documento termina con una di quelle frasi a effetto – uno di quegli *slogans* a cui era ampiamente aduso¹¹ – cui non difettava l'efficacia: «Bisogna riprendere l'Europa attraverso il Diritto».

In effetti Mussolini sembra cogliere in pieno la valenza strategica del Diritto e, più in particolare, degli emanandi codici tanto che in un successivo documento – senza data ma riferibile al medesimo torno di tempo e dall'istruttivo titolo *Per l'espansione dei nuovi Codici italiani* – di essi si opina che «per il loro profondo contenuto e per il momento storico in cui sono pubblicati *possono rappresentare una leva di particolare efficacia per l'affermazione del pensiero italiano nella nuova Europa*»¹².

Questo è l'autentico *punctum crucis* dell'intera questione.

Nella assoluta convinzione della vittoria della guerra da parte delle forze dell'Asse si immagina che l'Italia – forte di una tradizione e di una storia che non teme confronti – potrà ritagliarsi un ruolo di autonoma e oggettiva primazia culturale in grazia del suo diritto.

Ma per realizzare questo auspicio è essenziale cominciare con l'esaltare ed il «richiamare sull'opera compiuta l'attenzione dei giuristi europei»: certamente dei nuovi signori – *rectius* padroni – i tedeschi, ma non meno di «tutti i Paesi della nuova Europa». Un coinvolgimento globale perché – ed è bene rimarcare pure questo aspetto – nel nuovo mondo che si immagina e prospetta al termine del conflitto non potrà non aprirsi «il problema della riforma della codificazione». E l'Italia mussoliniana desidera essere pronta per l'auspicato appuntamento. Da protagonista.

¹⁰ «Gli intervenuti dovranno vedere anche quello che ha fatto il fascismo (..) Bisogna che vadano a vedere di persona tutte queste cose», Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*.

¹¹ E. GOLINO, *Parola di Duce: il linguaggio totalitario del fascismo*, Rizzoli, Milano 1994.

¹² Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta. Appendice documentaria* n. 2 pp. 875-876. Corsivo mio.

A chi spetta, nel volere del Duce, il compito di chiamare a raccolta gli scienziati del diritto dell'intera Europa? Non al Ministro della Giustizia – come pure aveva tentato di suggerire Asquini – ma all'Accademia d'Italia¹³.

2b) *Il ruolo di Luigi Federzoni e Dino Grandi*

A fine luglio '41 Mussolini ha già deciso. I suoi ordini non si discutono. La Reale Accademia d'Italia, dunque.

Essa costituiva un pezzo di particolare pregio – anzi credo di poter asserire l'autentica punta di diamante – all'interno della variegata politica culturale dal fascismo¹⁴. Nella vasta, e profonda, opera di (ri)organizzazione della cultura – che conobbe in Giovanni Gentile e Giuseppe Bottai i suoi indiscussi, e lucidi, protagonisti e che costituì parte nobile della più generale ristrutturazione e rifondazione dello Stato – proprio i «luoghi della cultura» – ovvero «istituzioni, riviste e circuiti intellettuali»¹⁵ – svolsero e recitarono una funzione – e assunsero un senso – di primazia: permisero il controllo e l'accentramento, favorirono la fascistizzazione, completarono – quasi a chiudere un cerchio – la politicizzazione, crearono consenso, diedero lustro al regime.

Ora, a tener presente l'articolo 2 del regio decreto legge costitutivo dell'Accademia¹⁶ – essa «ha per iscopo di promuovere e coordinare il

¹³ *Infra*, p. 830.

¹⁴ Senza alcuna pretesa di esaustività rinvio a: E.R. PAPA, *Fascismo e cultura*, Marsilio, Padova 1974; R. BEN-GHIAT, *La cultura fascista*, il Mulino, Bologna 2000; G. TURI, *Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari 2002; G. BELARDELLI, *Il ventennio degli intellettuali: cultura, politica, ideologia nell'Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari 2005; A. TARQUINI, *Storia della cultura fascista*, il Mulino, Bologna 2011.

¹⁵ A. VITTORIA, *I luoghi della cultura. Istituzioni, riviste e circuiti intellettuali nell'Italia del Novecento*, Carocci, Roma 2021, pp. 72 ss.

¹⁶ Il regio decreto legge 7 gennaio 1926, nel marzo successivo convertito in legge, costituiva la Reale Accademia d'Italia. Questa però venne inaugurata e debuttò, divenendo operativa, soltanto il 28 ottobre 1929. Sull'Accademia rinvio (almeno) a: M. FERRAROTTO, *L'Accademia d'Italia. Intellettuali e potere durante il fascismo*, Liguori, Napoli 1977 (a p. 11, e poi a p. 20, la studiosa efficacemente ricorda che nel primo mese del '26 «il fascismo uscito dalla bufera del delitto Matteotti cerca alleanze nella cultura, coinvolge gli intellettuali nel regime»); VITTORIA, *I luoghi della cultura*, cit. nt. 15, pp. 84-85 (ove si richiamano opportunamente il cospicuo «investimento» economico «da parte del governo fascista» nonché l'elemento per cui «la considerazione data alla nuova istituzione era dimostrata tra l'altro dal fatto che il suo presidente, come il presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura, con la legge del dicembre 1928 sulle attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, ne entrava a

movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservare puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l'espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato» – appare di solare evidenza la ragione per la quale Mussolini abbia senza esitazione individuato nella 'massima istituzione culturale del fascismo' l'organo incaricato di sovrintendere alla operazione a cui aveva pensato¹⁷.

Dalla primavera del 1938 al vertice dell'Accademia era assiso Luigi Federzoni¹⁸, succeduto alla breve presidenza di Gabriele D'Annunzio¹⁹. Già

far parte»); P. CAGIANO DE AZEVEDO, *La Reale Accademia d'Italia: strategie culturali del fascismo*, cit. nt. 2, pp. 115-132; G. TURI, *Le Accademie nell'Italia fascista*, in «Belfagor rassegna di varia umanità», 1999, IV, pp. 403-424 (in particolare p. 403 in cui si rimarca un aspetto cruciale per cui la legge del 1939 con cui l'Accademia dei Lincei era assorbita dall'Accademia d'Italia decretava «anche formalmente, la graduale presa del potere del fascismo nel vasto e variegato mondo accademico del paese (...) Le modalità di questa fusione hanno un valore simbolico più generale, poiché esprimono assai bene la politica del fascismo nei confronti delle istituzioni di alta cultura. Il fatto che il regime arrivasse a controllare in modo completo e formale il mondo accademico ben 17 anni dopo la marcia su Roma non è indice di un suo 'ritardo' o di sue 'incertezze', ma corrisponde a una tattica graduale che agli interventi repressivi 'legali' unisce la conquista avvolgente di posizioni di potere dall'interno delle istituzioni esistenti, con la contemporanea ricerca di un consenso. Il caso delle accademie sembra infatti confermare come il rapporto tra il fascismo e gli intellettuali sia stato assai complesso: non ridicibile all'antitesi tra cultura e regime, ma neppure al dominio incontrastato dell'ideologia fascista o, all'opposto, a una scelta nicodemite degli intellettuali, in maggioranza dimostratisi non ostili, se non favorevoli, al fascismo»); di G. TURI anche la voce *Accademia d'Italia*, in *Dizionario del fascismo*, I, cit. nt. 5, pp. 3-4.

¹⁷ Intervenendo all'inaugurazione dell'Accademia (28 ottobre 1929) il dittatore aveva, tra l'altro, affermato – come leggo (ad esempio) in *Annuario della Reale Accademia d'Italia*, 1940-1941, Reale Accademia d'Italia, Roma 1942, p. 6 – che «nell'Accademia passa così la vita dello spirito la quale è continua e complessa e unitaria dalla musica alla matematica, dalla filosofia all'architettura, dall'archeologia al futurismo. Nell'Accademia è l'Italia con tutte le tradizioni del suo passato, le certezze del suo presente, le anticipazioni del suo avvenire. L'importanza di un'Accademia nella vita di un popolo può essere immensa, specialmente se essa convogli tutte le energie, le scopre, le disciplini, le elevi a dignità. Si può immaginare l'Accademia come il faro della gloria che addita la via e il porto ai naviganti negli oceani inquieti e seducenti dello spirito».

¹⁸ Circa questa importante figura (1878-1967) rinvio ad A. VITTORIA, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 45, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1995, pp. 792-801, nonché ad EAD., *ad vocem*, in *Dizionario del fascismo*, I, cit. nt. 5, pp. 526-528.

¹⁹ «Dopo la morte di Marconi e la breve presidenza di D'Annunzio, al vertice dell'Accademia d'Italia veniva chiamato Luigi Federzoni sotto la cui guida l'Accademia d'Italia inten-

Ministro e Presidente del Senato del Regno per un decennio – tra il 1929 e il 1939 – dalla fine degli anni Venti era stato «sostanzialmente ‘giubilato’ in posizioni di prestigio ma non attive»²⁰. Nondimeno, la sua fu una direzione energica, accentratrice, «invadente»²¹ e *in toto* solidale con i *desiderata* del regime, come ho avuto modo anche io di constatare in questo studio.

Così, già il primo giorno di agosto del 1941 – inaugurando, per quanto qui rileva, cinque frenetici mesi di fervoroso attivismo indirizzato alla preparazione del Convegno – Federzoni scriveva al Duce rallegrandosi per «la lietissima notizia dell’incarico commesso all’Accademia d’Italia» e per «l’alto onore» ricevuto, assicurando di «aver impartito immediatamente le disposizioni necessarie» alla migliore realizzazione dell’evento – un’adunanza «dei massimi valori della scienza giuridica europea» – e aggiungendo che non avrebbe mancato di lavorare «in continuo contatto col Ministro della Giustizia» da cui, in effetti, era stato informato della decisione²². Protagonisti assoluti della organizzazione del simposio saranno

sificava la propria attività a sostegno della politica estera e interna del fascismo; lo stesso Presidente nell’estate del 1937 fece un viaggio propagandistico in America Latina», P. CAGIANO DE AZEVEDO, *La Reale Accademia d’Italia: strategie culturali del fascismo*, cit. nt. 2, p. 131.

²⁰ F. LANCHESTER, *Luigi Federzoni fra sovversione e restaurazione*, in *Federzoni e la storia della Destra italiana nella prima metà del Novecento*, a cura di B. COCCIA e U. GENTILONI SILVERI, il Mulino, Bologna 2001, p. 176 dove si ricorda la Presidenza «dell’Istituto di Studi romani dal 1929 al 1931, dell’Enciclopedia italiana dal 1938, dell’Accademia d’Italia dal 1938, dell’Istituto fascista dell’Africa italiana dal 1937» nonché la direzione «della ‘Nuova Antologia’ dal 1931». Nello stesso volume si veda pure il saggio di A. VITTORIA, *Dal carduccianesimo all’Accademia d’Italia: Federzoni e la cultura italiana*, pp. 113-143 (in particolare pp. 132-133).

²¹ M. FERRAROTTO, *L’Accademia d’Italia*, cit. nt. 16, p. 109.

²² Federzoni a Mussolini (1 agosto 1941): «Duce, il Ministro Grandi mi ha comunicato la lietissima notizia dell’incarico commesso all’Accademia d’Italia per la convocazione di un Convegno internazionale ‘Volta’ in cui si dovranno presentare all’esame dei più insigni giuristi stranieri i nuovi Codici creati dall’Italia fascista. Ringrazio vivamente per l’alto onore concesso all’Accademia dal suo Fondatore, e assicuro di aver impartito immediatamente le disposizioni necessarie perché sia iniziata senza indugio l’opera di organizzazione. Ammaestrato dall’esperienza dei precedenti Convegni ‘Volta’, non mi nascondo che per garantire a questa prossima manifestazione l’importanza e la solennità che essa dovrà avere, col concorso dei massimi valori della scienza giuridica europea, sarà indispensabile una preparazione meno affrettata di quella che potrebbe ottenersi in un paio di mesi; ma comprendo, ad ogni modo, che tale preparazione dovrà svolgersi quanto più possibile

quindi rispettivamente Federzoni – coadiuvato, come si vedrà a breve, da Francesco Orestano – e il guardasigilli, Dino Grandi che è quanto dire due figure di primissimo piano all'interno del regime, come le ben note vicende del 25 luglio mostreranno in maniera e misura inequivoca²³.

In realtà, le «disposizioni necessarie» a cui alludeva il Presidente sarebbero state assegnate poco dopo, il 3 agosto, allorché lo stesso Federzoni inviava una serie di missive. Innanzi tutto a Grandi – che sarebbe rapidamente assunto a *trait d'union* tra l'Accademia e Palazzo Venezia e con il quale inaugurava un fitto carteggio – e poi ai membri del Consiglio accademico da lui stesso presieduto: i quattro Vice-Presidenti – uno per ciascuna delle quattro Classi in cui, «conformandosi all'esempio dell'Académie de France»²⁴, l'istituzione s'era strutturata ovvero Alberto de' Stefani, per la Classe delle scienze morali e storiche, Giancarlo Vallauri, per la Classe delle Scienze fisiche matematiche e naturali, Carlo Formichi, per la Classe delle Lettere, e Pietro Mascagni, per la Classe delle Arti – il quinto vice-Presidente – Federico Millosevich, il mineralogista che presiedeva l'Accademia dei Lincei quando venne soppressa, nel 1939, e che fu così aggregato al Consiglio²⁵ – e l'Amministratore, Giuseppe Pession²⁶.

Federzoni informava il Ministro di aver concordato il «lavoro preliminare da svolgere» con il «camerata Orestano» – con il quale già si stava pensando ad un «elenco delle persone eventualmente da invitare» – e chiedeva di attivarsi «immediatamente» per far tradurre e riassumere i codici²⁷.

rapida ed intensa. È superfluo aggiungere che per questo lavoro mi terrò in continuo contatto col Ministro della Giustizia. Mi riservo di riferire sulle linee generali del programma, non appena esse siano concretamente definite. Con i più devoti saluti», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. Riporto integralmente la missiva anche perché costituisce l'unica occasione, per quanto ricostruisco dalla documentazione superstite, in cui il Presidente scrive direttamente a Mussolini, rivelandosi Grandi, come riporto anche nel testo, il vero (e solo) soggetto di collegamento tra i due.

²³ E. GENTILE, *25 luglio 1943*, Laterza, Roma-Bari 2018.

²⁴ P. CAGIANO DE AZEVEDO, *La Reale Accademia d'Italia: strategie culturali del fascismo*, cit. nt. 2, p. 117.

²⁵ E infatti egli risultava aggregato al Consiglio per effetto dell'articolo 6 della Legge 8 giugno 1939, n. 755.

²⁶ Una lettera era inviata anche all'accademico Francesco Giordani, segretario della Classe delle scienze fisiche matematiche e naturali.

²⁷ «Caro Grandi, ho conferito lungamente col camerata Orestano, concretando con lui il programma del lavoro preliminare da svolgere. Spero poterti vedere presto a Casalecchio,

Le lettere fatte pervenire a Vallauri, Formichi, Mascagni, Millosevich e Pession²⁸ sono identiche. In esse il tono è formale e burocratico: viene fornita notizia della decisione di Mussolini – «non c'era altro da fare che accettare subito l'onorifico impegno a cui il Duce ha voluto chiamarci» – di organizzare un grande Convegno – il cui titolo «potrebbe essere *Contributo dell'Italia alla riorganizzazione giuridica della vita civile d'Europa*» – nel corso del quale illustrare «i nuovi codici italiani» ed a cui invitare – non prima della primavera dell'anno successivo, il 1942 – «giuristi germanici, ungheresi, belgi, olandesi, spagnuoli, portoghesi, bulgari, croati, greci, romeni, danesi, norvegesi, svedesi, e forse turchi e svizzeri»²⁹.

Lo scritto indirizzato ad Alberto de' Stefani è un poco diverso: certamente egli era una personalità dalla storia politica neppure alla lontana comparabile con quella degli altri vice-Presidenti, se non altro per essere stato – per quasi tre anni, dall'ottobre 1922 al luglio 1925 – (il primo) Ministro delle Finanze nel Governo Mussolini tanto da divenire «una personalità di assoluta rilevanza nel mondo politico italiano»³⁰. Qui interessa soprattutto che il Presidente dell'Accademia riconosca «confidenzialmente» che «l'idea» del Convegno era «scaturita presumibilmente dal memoriale de' Stefani – Orestano» che lo stesso Federzoni aveva «a suo tempo»³¹ presentato al Duce. Mussolini era dunque stato ispirato, nella sua decisione, da questo

ove sarò stasera, per definire meglio con te alcuni particolari importanti. Per non perdere tempo sarebbe forse bene che tu disponessi immediatamente per la compilazione delle traduzioni e dei riassunti, questi pure da tradursi, se crederai, in tedesco e in francese. Orestano si sta già occupando dell'elenco delle persone eventualmente da invitare, e lo porterà al fiduciario che tu ti compiacerai di designare, per la formazione della lista definitiva. Sarà importante sopra tutto pensare ai nomi dei relatori. Ho già preavvisato i camerati del Consiglio di amministrazione della Fondazione Volta per la riunione che convocherò ai primi di settembre. Con affettuosi saluti, Federzoni», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

²⁸ Ed a Giordani.

²⁹ AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. *Appendice documentaria* n. 3, pp. 872-873.

³⁰ F. MARCOALDI, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 39, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1991, p. 431: alla titolarità del dicastero delle Finanze avrebbe poi aggiunto quella del Tesoro «una volta morto nel dicembre '22 il suo originario titolare, il popolare V. Tangorra». I due ministeri vennero poi accorpati dal 1° gennaio 1923. Successivamente a questa esperienza al vertice, si sarebbe allontanato dalla politica attiva, divenendo una voce (moderatamente) critica del fascismo e votando, da ultimo, a favore dell'ordine del giorno presentato da Grandi nel fatale 25 luglio.

³¹ AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. *Appendice documentaria* n. 4, pp. 873-874.

memoriale non altrimenti noto – e di cui non vi è traccia tra le carte di Archivio – ma di certo sollecitante una adeguata riflessione sull'importante materia dei codici. E non è un caso che – tra tutte quelle pervenute³² – la risposta – il «gentile riscontro» – in grado di richiamare l'attenzione del ricercatore si riveli proprio quella di de' Stefani il quale – nel prendere atto «con piacere della nuova iniziativa» – non nascondeva di nutrire molti e seri dubbi sull'aderenza della recente legislazione di diritto privato alle esigenze strutturali e giuridiche di uno Stato corporativo.

Ho già pubblicamente manifestato questi dubbi che d'altronde sono largamente condivisi. Donde il mio timore che *questa legislazione – opera più di giuristi che di politici* – possa essere giudicata scarsamente innovatrice in molti istituti. Sarò felice se dal Convegno superior-mente ideato e voluto nascerà la persuasione che, *ispirandosi alla realtà politica, il nostro diritto privato possa essere messo in fase col Regime*³³.

L'economista veronese – muovendo sintetici ma puntuti rilievi – esprime robuste perplessità – nel ragionare perseguendo coordinate logiche che non appaiono eccessivamente distanti da quelle proprie, e notissime,

³² Le risposte giunte a Federzoni – da Vallauri, Formichi, Millosevich, Pession, Formichi e Mascagni – sono estremamente simili quanto a tono e contenuti, e si risolvono nella totalità dei casi in una convinta e piena adesione all'iniziativa prospettata. Mi limito pertanto a riportarne una soltanto, quella del grande musicista Pietro Mascagni il quale, di suo pugno, da Livorno, il 14 agosto 1941 scriveva: «mio caro ed illustre Presidente, rispondo alla importante tua lettera riservata del 3 corrente mese con la mia completa adesione su tutti i punti da te accennati con limpida chiarezza. Quindi: accettazione immediata dell'incarico datoti dal Duce, incarico che onora grandemente la nostra Accademia: molto opportune le tue discussioni col Ministro Grandi; giustissima la scelta della epoca del Convegno alla prossima primavera; ottimo il pensiero di affidare l'organizzazione del Convegno al collega Orestano, che già si fece molto onore nel precedente Convegno su l'Africa. Quanto alle spese, che saranno enormi, tu hai già sentenziato chi dovrà provvedere. Circa la data per la convocazione del Consiglio della Fondazione 'Volta', sono pienamente d'accordo con te per fissarla al più presto e in ogni modo dentro il mese di settembre. Però debbo farti presente che io ho qualche impegno professionale in settembre; ed è bene che ti segni con precisione i giorni di tale impegno. Io sarò a Roma il 19 di questo mese, cioè tra cinque giorni, e resterò a Roma fino a tutto il 12 settembre. Il 13 settembre debbo partire per Torino, dove rimarrò impegnato fino al 24 dello stesso settembre. Il 25 sarà di nuovo a Roma, sempre a tua disposizione. Con ossequio profondo e con saluti affettuosi», *ibidem*.

³³ Così de' Stefani a Federzoni, da Roma, il 7 agosto 1941, *ibidem*. Corsivo mio.

ad esempio, di un «intruppato»³⁴ quale Carlo Costamagna³⁵ – in ordine alla novella opera di codificazione portata avanti dal regime, apprendendogli troppo poco politica e comunque tale da palesarsi modestamente «innovatrice»³⁶. Ai suoi occhi il Convegno esprime però una grande potenzialità: si presenta come una opportunità in grado – teoricamente almeno – di riallineare – rimettere «in fase col Regime», nelle sue parole – il piano giuridico con quello politico, evidentemente reputati – al momento – sfasati. Si constaterà, poco oltre, come i suoi dubbi non saranno condivisi e verranno anzi lasciati cadere, a cominciare dallo stesso Presidente dell'Accademia.

Qualche parola è da spendersi circa Francesco Orestano, il cui nome ricorre con frequenza in numerosi dei documenti che sto richiamando. Costui, che pure aveva una iniziale formazione giuridica, si era poi dedicato agli studi filosofici per divenire «un noto studioso di pedagogia, nonché uno dei principali esponenti del realismo, la corrente di maggiore successo nella filosofia italiana degli anni Trenta»³⁷, affermandosi quale un intellettuale tra i maggiori del regime, prima che le sue fortune andassero declinando. Se – nell'impetoso giudizio di Eugenio Garin – il suo «oggi è poco più che uno sbiadito ricordo, e, se si vuole, un aneddoto nella storia della cultura italiana di provincia»³⁸ per quanto rileva in questa sede ebbe

³⁴ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 150.

³⁵ Sono conosciutissime le critiche del giurista ligure ai lavori di codificazione. A mero titolo di esempio ricordo i seguenti due istruttivi contributi: C. COSTAMAGNA, *Ancora sul 'problema' dei Codici*, in *Lo Stato. Rivista di scienze politiche, giuridiche ed economiche*, 1937, pp. 363-367; ID., *Fascismo e Codici*, in «Lo Stato. Rivista di scienze politiche, giuridiche ed economiche», 1940, pp. 49-60. Le contestazioni di Costamagna sono richiamate, tra gli altri, da A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, il Mulino, Bologna 2007, p. 608 e M. CARVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 440-442.

³⁶ Rilievi di siffatto tenore erano stati anticipati da de' Stefani in un articolo apparso sul quotidiano *La Stampa* il 9 gennaio 1941 dal titolo *L'aderenza legislativa ai principi della rivoluzione* come (molto) opportunamente segnalato da RONDINONE, *Impresa e commercialità attraverso il 'lato oscuro' dell'unificazione dei codici*, cit. nt. 2, pp. 302-303 note n. 93 e 94.

³⁷ A. TARQUINI, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 79, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2013, p. 455. Il nostro nel 1931 era divenuto Presidente della Società filosofica italiana e aveva presieduto, nel 1933, l'VIII Congresso nazionale di filosofia: «secondo molti studiosi il convegno ebbe un'importanza centrale nella storia della cultura italiana perché segnò la fine dell'egemonia idealistica e la vittoria del pensiero realista rappresentato dai cattolici e da autori come Orestano» (p. 456).

³⁸ E. GARIN, *Cronache di filosofia italiana 1900-1960*, I, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 137.

un peso non trascurabile, venendo sin da subito scelto da Federzoni al fine di curare «l'organizzazione del Convegno»³⁹. Orestano figurava quale segretario della Classe delle Scienze morali e storiche – quella impegnata e coinvolta direttamente – ma, soprattutto, risultava «già personalmente molto bene affiatato col Guardasigilli, fin dal tempo in cui si trattenne lungamente a Londra per assicurare, con l'aiuto di Grandi, l'intervento dei maggiori colonialisti inglesi all'altro importantissimo Convegno su l'Africa»⁴⁰. Egli appariva così la personalità più adatta a meglio collaborare nella preparazione del congresso, anche perché – opino – non possedeva, oggettivamente, la statura del grande Maestro della scienza giuridica, il cui prestigio e la cui autorevolezza avrebbero potuto – in ipotesi – sortire un qualche, e sia pur modesto, imbarazzo in Grandi e Federzoni nell'ipotesi di proposte, e punti di vista, non perfettamente coincidenti.

Dal canto suo, il filosofo si spenderà con scrupolosa generosità ed operosa solerzia per la miglior riuscita dell'incarico ricevuto.

2c) *L'organizzazione del X Convegno Volta*

Mussolini aveva sin da subito individuato nell'Accademia d'Italia il *locus* d'elezione in cui celebrare l'imponente occasione di riflessione scientifica. Più precisamente – come ripetuto da Federzoni in tutte le sue comunicazioni – si era pensato ad un Convegno internazionale 'Volta'. È d'uopo – allora – spendere qualche parola chiarificatrice in argomento.

Nel 1929 la *Società generale italiana Edison di elettricità*, per volere del suo Presidente Giacinto Motta, aveva istituito – in seno alla stessa Accademia d'Italia – la *Fondazione Alessandro Volta*. Questa, dotata di un patrimonio di oltre otto milioni di lire, era incaricata di supportare nella sua attività l'Accademia finanziando «borse di studio, viaggi di istruzione per studiosi e scienziati italiani, missioni italiane all'estero, premi alle scoperte più importanti»⁴¹ e anche – ed ciò che qui è di interesse e rilievo – i Convegni internazionali 'Volta', appunto. Annualmente il Consiglio della Fondazione – coincidente con i membri del Consiglio accademico della Reale Accademia d'Italia ovvero gli studiosi a cui Federzoni aveva scritto il 3 agosto '41 – stabiliva il tema su cui, nell'anno successivo, si sarebbe tenuto il Convegno⁴². Nella presente occasione la sollecitazione era giunta dal Duce in

³⁹ Come si dava notizia nelle lettere testé richiamate.

⁴⁰ Così Federzoni nella citata lettera del 3 agosto 1941 ai membri del Consiglio accademico.

⁴¹ CAGIANO DE AZEVEDO, *La Reale Accademia d'Italia: strategie culturali del fascismo*, cit. nt. 2, p. 127.

⁴² FERRAROTTO, *L'Accademia d'Italia*, cit. nt. 16, p. 37 e p. 45 note n. 62 e n. 63.

persona: quello dedicato al Diritto sarebbe dovuto essere il X Convegno Volta. Fra il 1931 e il 1939, infatti, si erano realizzati non meno di nove Convegni, taluni di grande successo, eco e risonanza: si pensi a quello dedicato alla *Fisica nucleare* – che fu il primo, nel 1931 – a quello sul *Teatro drammatico*⁴³ – nel 1934 e sotto la Presidenza di Luigi Pirandello, in quell'anno insignito del Premio Nobel per la letteratura – oppure, ancora, a quello svolto sul tema *Rapporti dell'architettura con le arti figurative*. L'edizione del 1932 aveva invece avuto ad oggetto *L'Europa* mentre quello del 1938 s'era concentrata su *L'Africa*⁴⁴. Questi ultimi non li cito a caso: nel primo Francesco Orestano aveva assunto le vesti di segretario e nel secondo – lo rammemorava Federzoni nelle sue missive – aveva collaborato con profitto con Grandi nel riuscito coinvolgimento dei colonialisti inglesi di maggior nome. Tale rilievo fa comprendere con ancora maggior agio la scelta federzonianiana di assegnargli un ruolo di primissimo piano anche nel caso di questa nuova impresa.

La scelta si rivelò felice. Orestano già il 6 agosto – al termine di un colloquio con il Ministro di Grazia e Giustizia – era in grado di sottoporre al Presidente dell'Accademia quelle che lui stesso definiva le «linee somma-

⁴³ I. FRIED, *Il Convegno Volta sul teatro drammatico. Roma 1934. Un evento culturale nell'età dei totalitarismi*, Titivillus, Corazzano 2014. In argomento anche *Archivio Luigi Pirandello. Corrispondenza: Convegno Volta per il teatro drammatico 1934*, a cura di D. SAPONARO e L. TORSELLO, Bulzoni, Roma 2017.

⁴⁴ Per esigenze di ordine e chiarezza riporto «l'elenco dei Convegni 'Volta' indetti dal 1931 al 1942 dalle 4 Classi della Reale Accademia d'Italia» per come li leggo in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1: 1931, I Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Fisiche, Tema *Fisica nucleare*; 1932, II Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Morali e Storiche, Tema *L'Europa*; 1933, III Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Fisiche, *L'immunologia*; 1934, IV Convegno indetto dalla Classe delle Lettere, Tema *Il teatro drammatico*; 1935, V Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Fisiche, Tema *Le alte velocità in aviazione*; 1936, VI Convegno indetto dalla Classe delle Arti, Tema *Rapporti dell'architettura con le arti figurative*; 1937, VII Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Fisiche, Tema *Lo stato attuale delle conoscenze sulla nutrizione*; 1938, VIII Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Morali e Storiche, Tema *L'Africa*; 1939, IX Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Fisiche, Tema *Matematica contemporanea e sue applicazioni*; 1942, X Convegno indetto dalla Classe delle Scienze Morali e Storiche, Tema *La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale*. Aggiungo per completezza che era stato stabilito per il 1940, ma neppure organizzato, un Convegno su *La missione della poesia nella vita moderna* come apprendo da P. CAGIANO DE AZEVEDO, *La Reale Accademia d'Italia: strategie culturali del fascismo*, cit. nt. 2, p. 129. Circa il IX Convegno si veda A. CAPRISTO, *L'alta cultura e l'antisemitismo fascista. Il Convegno Volta del 1939 (con un'appendice su quello del 1938)*, in *Quaderni di storia*, 64 (2006), pp. 165-226.

rie» del Convegno – per il quale si proponeva il titolo, destinato a restare definitivo, *La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale* – e di esporre le sue – chiare – idee in proposito:

Il concetto fondamentale è questo: portare la discussione e presentazione dei codici italiani sopra un piano europeo, innestandolo in un problema generale dell'immediato riordinamento della vita civile europea: la necessaria revisione degli istituti giuridici fondamentali. In tal modo la codificazione fascista apparirà subito come un contributo esemplare. Inoltre: analizzare i temi principali in una serie di sottotemi, scelti fra l'immensa materia in modo da presentare gli aspetti più sostanziali delle nostre riforme. Infine riportare la conclusione dei lavori su un piano europeo⁴⁵.

I codici mussoliniani erano presentati quali capaci e possenti mura su cui contribuire a edificare la rigenerata vita civile dei popoli europei. In conseguenza, il programma andava articolandosi e frazionandosi in otto temi principali, ognuno suddividentesi in un numero variabile di sottotemi.

Li riporto:

I (Introduttivo) a) La revisione degli istituti giuridici fondamentali della vita civile nella nuova Europa. b) Il contributo italiano: la codificazione fascista (nelle sue somme linee).

II Gli istituti del lavoro: I nuovi principi fondamentali. Il corporativismo. I contratti collettivi. La magistratura del lavoro.

III L'istituto della famiglia. I principi. Il patrimonio familiare. La filiazione illegittima. La tutela pupillare.

IV L'istituto della proprietà. I doveri sociali inerenti alla proprietà privata. Bonifiche obbligatorie. Consorzi obbligatori. Demanializzazione delle acque e delle miniere.

V I negozi giuridici. Criteri sociali di valutazione. L'equità nel diritto. La clausola della generale lesione. La disciplina degli ammassi.

VI La tutela giuridica. Carattere pubblicistico del processo. L'organizzazione del processo.

VII La difesa sociale penale. Nuovi criteri di imputabilità: la pericolosità del reo. Le misure di sicurezza. La correzione della delinquenza minorile. Regime penitenziario.

VIII Prospettive di un nuovo 'diritto comune europeo'⁴⁶.

⁴⁵ AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. *Appendice documentaria* n. 5, p. 878. Corsivo mio.

⁴⁶ *Infra*, pp. 874-875.

Come si vede, si trattava – *in primis* – di esporre, offrendo un auspicabilmente incisivo e meditato momento di riflessione, i tratti caratterizzanti della codificazione civile, e poi di quella processuale civile e penale. Di interesse particolare apparivano – inoltre – il primo e l'ultimo Tema, recanti osservazioni forse di natura meno tecnica ma di certo – era l'auspicio – estremamente significative quanto alla politica del diritto indicata.

Da questo momento si apriva una serrata triangolazione tra Orestano, Federzoni e Grandi, con il secondo che – raccolte le sollecitazioni e le proposte del primo, vagliatele e, nel caso, ritoccatele – le sottoponeva al giudizio del Ministro. A stretto giro di posta – il 9 di agosto – Federzoni faceva sapere di apprezzare molto l'impostazione del programma limitandosi ad avanzare solo «qualche particolare riserva sul III punto» – riguardante il diritto di famiglia⁴⁷ – apparentogli «la parte maggiormente suscettibile di critiche nel complesso dell'opera» codificatoria e derubricava i «molti e seri dubbi» espressi da de' Stefani circa la scarsa aderenza del codice ai principi dello Stato corporativo al rango, non particolarmente benevolo, di «osservazioni per così dire platoniche»⁴⁸. Da ultimo informava di avere incontrato Grandi e di aver in programma ancora diversi appuntamenti con l'alto esponente politico: e in effetti, tra i due, gli abboccamenti – in quell'estate '41 – si riveleranno ben frequenti⁴⁹.

Lo studioso siciliano conveniva circa la riserva espressa, asserendo che l'elencazione dei sottotemi era «stata scelta in modo da prelevare nell'intera materia quegli argomenti nei quali possiamo figurare meglio»⁵⁰. E infatti il

⁴⁷ Brevi, ma puntuali, considerazioni sulla concezione della famiglia nel Ventennio fascista le leggo in M. CAVINA, *Il diritto di famiglia*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. VIII appendice, Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2012, pp. 684-686. Si veda anche, e direi ovviamente, P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia 1796-1975*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 211 ss.

⁴⁸ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁴⁹ «Stamane ho incontrato il Ministro a Predappio. Siamo rimasti d'accordo che ci vedremo qui in uno dei prossimi giorni. Dopo di che ti scriverò e ci intenderemo facilmente sul seguito da dare al nostro lavoro. Quasi tutti i camerati del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 'Volta' mi hanno già risposto aderendo cordialmente all'idea del Convegno e approvando con entusiasmo alla mia proposta della tua nomina a Presidente del Comitato ordinatore», *ibidem*.

⁵⁰ Orestano a Federzoni, già il 10 agosto 1941: «Mio carissimo Presidente, sono lieto e lusingato del tuo giudizio e di quanto hai la bontà di comunicarmi da parte dei colleghi. (...) Anche le obiezioni di de' Stefani hanno il loro peso, ma non è questa la sede per farle valere, naturalmente. Rimango in attesa di tue istruzioni e ove tu creda utile un

Presidente dell'Accademia d'Italia s'affrettava – a scongiurare rischiosi equivoci – a puntualizzare e chiarire che «*il nuovo codice civile è quello che è, e bisogna presentarlo agli stranieri e sostenerlo di fronte a loro come un solo blocco di pensiero senza incrinature*»⁵¹.

A questo punto, l'intero mese di agosto trascorreva tra continui contatti cartacei fra Orestano e Federzoni e incontri tra quest'ultimo e il guardasigilli. Grandi, vincendo le resistenze di Orestano⁵², arricchiva la cornice convegnistica imponendo due aggiunte: una prima relativa al codice della navigazione – trattandosi di «un apporto particolarmente originale e caratteristico della scienza giuridica italiana» – e una seconda inerente al «Codice di commercio»⁵³. Circa quest'ultimo rischiò di ingenerarsi qualche equivoco⁵⁴, rapidamente risolto⁵⁵. Mi preme anche aggiungere e porre in risalto

colloquio fra noi a Bologna, non avrai che a farmelo sapere. Con i più affettuosi e devoti saluti», *ibidem*.

⁵¹ Federzoni a Orestano, il 12 agosto '41, *ibidem*. Corsivo mio.

⁵² Orestano a Federzoni il 15 agosto '41: «Mio carissimo Presidente (...) intanto quello che si può fare è perfezionare e possibilmente fissare il programma del Convegno, nei suoi termini definitivi. (...) Il mio punto di vista sarebbe che una volta dato il via si possa andare avanti colle traduzioni e col lavoro di organizzazione senza più fermarsi. Il Ministro Grandi avrebbe desiderato aggiungere un Tema per il Codice della navigazione. Riflettendovi sopra, per mio conto, non lo includerei per non entrare in un campo troppo speciale. Tanto varrebbe parlare di tutta la legislazione speciale. Ad ogni modo mi rimetto», *ibidem*. Corsivo mio.

⁵³ Federzoni a Orestano (21 agosto '41): «abbiamo nuovamente conferito, il Ministro Grandi e io, intorno all'argomento che ci sta tanto a cuore, esaminando a lungo il più preciso schema da te inviatomi. Il Ministro Grandi non soltanto lo approva, ma ha dichiarato di apprezzare cordialmente il felice criterio sistematico al quale ti sei ispirato nel redigerlo. Soltanto obietta di non poter rinunciare al Codice della navigazione fra i Temi del Convegno, in quanto, egli dice, quello costituisce un apporto particolarmente originale e caratteristico della scienza giuridica italiana. Riconosco anch'io che, oltre tutto, per gli importanti nessi politici ed economici di quell'argomento, sarebbe desiderabile aggiungerlo al programma del Convegno. Vi è pure da pensare, osserva Grandi, al Codice di commercio», *ibidem*.

⁵⁴ Infatti, Orestano vergava (23 agosto '41) una missiva del seguente tenore: «mio carissimo Presidente, sono molto lieto di quanto cortesemente mi scrivi e del lusinghiero apprezzamento a te manifestato dal Ministro Grandi. Mi rendo conto che egli tenga all'inclusione del Codice della navigazione fra i temi del Convegno, ma poiché con esso si esce dal quadro degli istituti del ius civile e della loro difesa civile e penale, non c'è che da inserirlo fra il VII e l'VIII Tema, farne cioè un Tema VIII, spostando l'VIII attuale al posto IX. In quanto alla formulazione vorrei pregare il Ministro stesso di dettarla, poiché

un dato. L'accorto Ministro Grandi andava tessendo con lucida abilità una sua trama intrattenendo – in parallelo al rapporto ufficiale, e principale, con Federzoni e, in minor misura, Orestano – contatti e scambi di vedute con Antonio Scialoja – al quale addirittura già il 3 di agosto anticipava la notizia del Convegno 'Volta' chiedendogli di approntare materiale utile alla trattazione, in quella sede, del codice della navigazione, a cui con ogni evidenza teneva in modo particolare⁵⁶ – e, soprattutto, con Alberto Asquini⁵⁷ e Mariano d'Amelio⁵⁸ i quali – e non a caso – saranno i primi a

io non ho idee abbastanza chiare in proposito, e se si tratti anche della navigazione aerea, etc. In quanto al *Codice di commercio ci deve essere ancora qualche zona per me oscura. Che io sappia, è prevalsa la tendenza abolizionista e l'incorporazione dei diversi capi sotto i corrispondenti Titoli del Codice civile*. Se è così, si potrebbero aggiungere alcuni sottotemi a quelli del Tema V: I negozi giuridici. Per esempio, un sottotema su Le società commerciali, o più genericamente su Le imprese. Anche per questo mi rimetto». Il 25 agosto Federzoni scriveva a Grandi sottoponendogli le proposte di Orestano e a quest'ultimo, ringraziandolo. Tutto (ancora) in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁵⁵ Le aggiunte volute da Grandi erano presto elaborate e sottoposte al Comitato scientifico del Convegno, che le analizzò, insieme a tutto il resto, nella seduta del giorno 8 novembre 1941, da me ampiamente richiamata nel paragrafo successivo del presente lavoro.

⁵⁶ Il Ministro scriveva: «Caro Antonio, per il maggio p. v. il Duce ha disposto la convocazione di un Convegno Volta col tema 'I nuovi Codici italiani'. Desidero Tu lo sappia subito per pensare a predisporre il materiale per il Codice della Navigazione», Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*. Notoriamente, Scialoja è stato «il fondatore del diritto della navigazione in Italia» come ricordato da L. Tullio, *ad vocem*, in DBGI, II, p. 1831. In argomento E. SPAGNESI, *Il codice della navigazione. Una vicenda giuridica speciale*, Campano, Pisa 2014.

⁵⁷ Il Ministro anche ad Asquini scriveva il 3 agosto '41 informandolo del Convegno ed esortandolo a «mettersi subito a lavorare». In una successiva comunicazione (6 settembre) il Guardasigilli lo informava dell'inserimento nel Comitato organizzatore e concludeva: «ti allego intanto perché Tu possa esaminarlo e riflettermi sopra questo 'progetto' di Temi proposto dall'Ecc. Orestano. Deve essere molto modificato e integrato e meglio rispondere alle linee nostre della Codificazione. Ad ogni modo è compito del Comitato organizzatore di stabilire i Temi», Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*.

⁵⁸ Il 26 agosto Grandi informava d'Amelio del suo desiderio di inserirlo nel Comitato, chiedeva il suo parere circa i nomi di Asquini e Novelli su cui andava orientandosi per la designazione e aggiungeva: «Federzoni mi ha pure rimesso, preparato da Orestano, un primo progetto di Temi sui quali attiro particolarmente la tua attenzione. Credo che dovrà essere riveduto e integrato: noto ad esempio che manca qualsiasi accenno al diritto della navigazione e all'impresa». Il giurista, rispondendo il 31 di agosto, osservava: «l'Ecc.

essere designati dal Guardasigilli stesso quali membri del Comitato ordinatore del Convegno.

Elaborato – almeno nelle sue linee essenziali – il programma del simposio, il 4 settembre aveva luogo l’adunanza del Consiglio della Fondazione ‘Volta’⁵⁹. In essa il Presidente comunicava ufficialmente quanto anticipato al principio di agosto ed indicava nel maggio 1942⁶⁰ il periodo in cui celebrare il Convegno⁶¹. Inoltre, si provvedeva a discutere «la formazione di un Comitato organizzatore» mentre si confermava la scelta di Orestano quale Direttore dello stesso⁶².

Non residuava, in effetti, ancora che una importante questione preliminare da risolvere. Occorreva, cioè, provvedere a nominare il citato Comitato – a volte aggettivato come ‘ordinatore’ e qualche altra quale ‘organizzatore’ – del Convegno. La discussione del 4 settembre non fu però risolutiva: la vicenda, che si trascinava da metà agosto, sarebbe giunta a conclusione soltanto ai primi del mese successivo. Già nella – sopra citata

Orestano mi accennò ai Temi del Convegno. Non credevo che li ritenesse come definitivi. Sono molti e prima di integrarli occorrerebbe selezionarli. Penso che ‘Impresa’ la comprendesse fra gli ‘Istituti del lavoro’. Ma bisogna far posto anche al Codice della navigazione. Nel primo colloquio che avrò il piacere di avere con Te, potremo definire il programma», *ibidem*.

⁵⁹ Convocata da Federzoni il 26 agosto precedente con il seguente ordine del giorno: «1 Approvazione del verbale dell’adunanza precedente 2 Comunicazioni del Presidente 3 X Convegno ‘Volta’ 4 Eventuali», AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/2.

⁶⁰ Federzoni indicava, come segnale pure nella nota successiva, il maggio ’42 quale mese deputato alla tenuta del Convegno perché Grandi il 3 settembre ’41 gli aveva comunicato: «Caro Gigi, il Duce, che mi ha ricevuto ieri e al quale ho riferito circa l’accoglienza entusiastica da te data al suo invito per un Convegno Internazionale Volta sul tema: ‘I nuovi Codici italiani’ ha stabilito su mia richiesta la data per aprile/maggio 1942, in considerazione della difficoltà per mia parte di ultimare il lavoro di completamento dei Codici medesimi», *ibidem*.

⁶¹ Adunanza del Consiglio (4 settembre 1941): Presiede il Presidente. Presenti: de’ Stefani, Formichi, Giordani, Mascagni, Pession, Vallauri. Segretario: il Cancelliere Pellati. «Il Presidente comunica che il Ministro Grandi ha avuto dal Duce l’ordine di mettersi d’accordo con lui per organizzare un Convegno Internazionale Volta, che illustri l’opera esplicata dall’Italia fascista per la formazione dei Codici e dimostri l’apporto del nostro Paese alla creazione del nuovo ordine giuridico, sociale ed economica, che dovrà costituirsi. Il Convegno avrà luogo nel maggio 1942-XX», in *Annuario della Reale Accademia d’Italia*, cit. nt. 17, p. 316.

⁶² *Ibidem*.

– missiva del 12 agosto s'era rimarcato che tra i «primi provvedimenti» da assumere «il primissimo» sarebbe dovuto essere «la nomina del Comitato ordinatore» di cui avrebbero dovuto far parte «gli Accademici giuristi e alcuni rappresentanti del Ministro della Giustizia»⁶³.

La scelta – obbligata – relativa agli Accademici giuristi determinò il coinvolgimento dell'internazionalista Dionisio Anzilotti, del penalista Vincenzo Manzini, dello storico Federico Patetta e del romanista Salvatore Riccobono.

Grandi – dopo diverse richieste in tal senso – designò Mariano d'Amelio, Giovanni Novelli, Dino Mandrioli, Alberto Asquini e Filippo Vassalli⁶⁴. Così procedendo si premurò di assicurare – con i primi tre nominativi – una presenza qualificata e adeguata di esponenti dell'alta magistratura con cui possedeva sicura consuetudine – basti pensare che Novelli nelle vesti di Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena era certo uno tra i suoi collaboratori più stretti al pari di Mandrioli, suo Capo di Gabinetto – mentre con gli ultimi due indicava studiosi dal riconosciuto e indiscusso valore, recitanti un ruolo di primissimo piano tra i codificatori⁶⁵.

⁶³ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁶⁴ La designazione ufficiale dei cinque giunse soltanto il 3 ottobre 1941: «Ho l'onore di comunicare che, secondo il cortese invito di Vostra Eccellenza, ho provveduto a designare quali membri del Comitato da Vostra Eccellenza presieduto per la preparazione del futuro Convegno Volta, i seguenti: 1 Eccellenza Cavaliere di Gr. Cr. Mariano d'Amelio, Ministro di Stato, Senatore del Regno; 2 Eccellenza Cavaliere di GR. Cr. Dr. Giovanni Novelli, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno, Direttore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia; 3 Eccellenza Cavaliere di Gr. Cr. Dr. Dino Mandrioli, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione del regno, Capo Gabinetto del Ministro Guardasigilli; 4 Gr. Cr. Prof. Avv. Filippo Vassalli, Ordinario nella R. Università di Roma; 5 Eccellenza Prof. Avv. Alberto Asquini, Consigliere Nazionale, Professore titolare nella R. Università di Roma. Con alta osservanza». Quattro nominativi su cinque (d'Amelio, Novelli, Asquini e Vassalli) li aveva indicati a Federzoni (informalmente in un colloquio) già il 9 settembre. Il 10 settembre Federzoni aveva comunicato la notizia a Orestano. *Ibidem*.

⁶⁵ E con i quali non mancavano sentimenti di stima e amicizia, come reca testimonianza la lettera inviata da Vassalli (19 ottobre 1941) a Grandi: «Eccellenza, dal Presidente dell'Accademia d'Italia ho avuto l'invito a far parte del Comitato ordinatore del prossimo Convegno 'Volta', e ciò su tua designazione. Della quale desidero renderti le più vive grazie. Spero che il congresso possa riuscire a mettere degnamente in luce l'imponente lavoro legislativo che pel tuo impulso e sotto la tua guida l'Italia ha realizzato. Quando

A tal proposito non è inutile richiamare una comunicazione del solito Orestano a Federzoni in quanto foriera di qualche particolare in più. Egli infatti esprimeva l'auspicio per il coinvolgimento, tra gli aggregati all'Accademia, di Mariano d'Amelio, Santi Romano, Pier Silverio Leicht, Enrico Besta e Arturo Carlo Jemolo mentre tra i magistrati citava Pirotti, «ora distaccato all'Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato», e Novelli. Inoltre faceva presente che Alberto de' Stefani – con cui aveva avuto un «lungo e proficuo colloquio» – proponeva l'inserimento nel Comitato di «almeno un rappresentante del Partito Nazionale Fascista⁶⁶». Se la proposta di un coinvolgimento degli aggregati si risolveva rapidamente in nulla – e ritengo per volontà di Grandi⁶⁷ – non si omise invece di

avrò il piacere e l'onore di rivederti? Ti confesso che mi è mancato molto e molto mi manca la consuetudine a cui benignamente mi avevi abituato dei tuoi colloqui e delle tue lettere. Spero che mi sia rimasto il conforto della tua buona amicizia, e per verità per ora ne ho ricevuto un segno prezioso e significativo. Abbimi sempre, con devota affezione, tuo Filippo Vassalli», in Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*. Mi preme, in proposito, segnalare che presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca è custodito l'Archivio che custodisce le carte dell'insigne studioso romano. Orbene, in esso è presente un fascicolo dedicato all'importante Convegno in questione donde s'apprende qualche, molto limitata in verità, notizia ulteriore. Ad esempio, l'Ufficio Convegni Volta della Reale Accademia d'Italia, il 2 dicembre 1941, chiedeva al giurista l'invio di «una Vostra fotografia nonché un Vostro cenno bio-bibliografico, non più lungo di mezza pagina circa dattiloscritta e che contenga la principale Vostra attività presente e passata, le cariche che ricoprirete, le principali opere pubblicate (...). Questi cenni serviranno poi per la compilazione dell'Album illustrato dei partecipanti al Convegno, che verrà stampato e distribuito prima del Convegno stesso» Inoltre, in una comunicazione del 25 novembre 1942, si indicava (ottimisticamente) nel febbraio 1943 la data ultima per la consegna della relazione onde di poi procedere alla stampa ed alla relativa traduzione in tedesco. Il materiale in Archivio Filippo Vassalli, f. 320 (numerazione provvisoria in quanto l'Archivio è in fase di definitivo riordino). Su Vassalli rimando (almeno) a G.B. FERRI, *ad vocem*, in DBGI, II, pp. 2022-2025.

⁶⁶ Il 5 settembre '41, AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. Il successivo 14 settembre Orestano in risposta alla comunicazione del 10 ricordata alla nota n. 57, tornava a scrivere un biglietto a Federzoni, da Montecatini: «Mio carissimo Presidente ti sono molto grato della cortese comunicazione. Mi pare che vanno benissimo anche gli altri nominativi, ai quali non avevo pensato, avendo scelto soltanto tra gli aggregati. (...) E intanto mi trovo nello stesso albergo coll'Ecc. Riccobono, col quale già veniamo colloquando del Convegno», *ibidem* (corsivo mio).

⁶⁷ È quanto arguisco da una lettera di Federzoni al Guardasigilli: «caro Grandi, ieri ho dimenticato di dirti che il camerata de' Stefani terrebbe in modo particolare all'inclusione

interessare il P. N. F.: Federzoni ne contattava il Segretario – Adelchi Serena – evidenziando «l'eccezionale importanza scientifica e politica» del Convegno e richiedendo un fiduciario del Partito⁶⁸ che veniva individuato in Angiolo Manaresi⁶⁹, un avvocato già podestà di Bologna – città in cui s'era distinto nella «lotta antibolscevica» – Sottosegretario al ministero della Guerra dal 1929 al 1933 e deputato⁷⁰.

Il Comitato nella sua composizione definitiva risultava dunque così composto:

Federzoni (Presidente), de' Stefani (vice-Presidente), Orestano (Direttore). Anzilotti, Manzini, Patetta, Riccobono (Accademici).

Asquini, d'Amelio, Mandrioli, Novelli, Vassalli (designati dal Ministro Grandi).

Manaresi (nominato dal Segretario del P.N.F.).

De Francisci (aggregato dell'Accademia)⁷¹.

2d) *I lavori del Comitato ordinatore, il programma e i relatori*

Ho indicato con chiarezza i membri del Comitato⁷² non *simpliciter* per

di un rappresentante del Partito nel Comitato ordinatore del Convegno. Ne parleremo in occasione del nostro, spero, prossimo nuovo incontro. Benchè si tratti di un pubblicitista, Santi Romano, che è aggregato all'Accademia d'Italia, starebbe assai bene nel detto Comitato. Anche di ciò, se mai, parleremo a voce, perché Orestano me ne ha scritto una parola, come pure per Enrico Besta», Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*. Non mi risulta nessun altro riferimento alla questione degli aggregati all'Accademia e ritengo, con ogni probabilità, che Grandi, nel colloquio a cui si allude, opinò nel senso di non darvi seguito (con l'eccezione di De Francisci).

⁶⁸ Federzoni a Serena il 27 settembre '41, AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁶⁹ Con telegramma del 1° ottobre seguente, *ibidem*. Federzoni il 3 ottobre ne dava notizia a Grandi.

⁷⁰ E anche Presidente dell'Opera Nazionale per i Combattenti, Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Presidente generale del Club Alpino Italiano; alla Camera aveva «parlato varie volte sul bilancio degl'Interni e contro il suffragio femminile», *Chi è? Dizionario degli italiani d'oggi*, Il Cenacolo, Roma 1940, p. 562.

⁷¹ Scelto da Federzoni e così in certa misura recuperato alla causa nel senso che lo stesso Presidente dell'Accademia in una lettera del 30 settembre inviata al Cancelliere, Pellati, s'era detto sicuro della sua designazione da parte del Partito che, invece, gli aveva preferito Manaresi, AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁷² Integrato con le designazioni, da parte di Federzoni, di Giuseppe Pession, Amministratore del Consiglio Accademico e membro della Fondazione, e di Francesco Giordani, entrambi «con l'incarico di vigilare e decidere le erogazioni», *ibidem*.

mettere ordine nella girandola dei nomi ma anche perché tra le carte di Archivio si conservano i verbali di due adunanze del Comitato in cui vennero (ri)discussi i Temi del Convegno⁷³. Si tratta di testimonianze di notevole valore e rilievo che reputo – unitamente a tutta la documentazione che sto illustrando – tra le risultanze archivistiche più significative – relativamente alla storia giuridica del Ventennio – avvenute negli ultimi anni.

E dunque.

Nella prima metà di ottobre Federzoni provvede a comunicare ufficialmente a tutti i componenti del consesso la loro cooptazione ed a convocarli per la prima riunione, fissata per la mattinata di sabato 8 novembre 1941⁷⁴.

Il Comitato è chiamato a discutere il programma elaborato da Orestano e parzialmente modificato dalle aggiunte volute da Grandi: è inserito un apposito Tema – il settimo ossia il diritto della navigazione (marittima, fluviale, lacustre ed aerea) – sicché i punti generali da otto diventano nove; inoltre, il Tema terzo è completato con l'istituto dell'affiliazione⁷⁵, il quarto con la

⁷³ Adunanze dell'8 e del 25 novembre 1941. Riporto integralmente i documenti (*Appendice documentaria* n. 6 e n. 7) *infra*, pp. 875-883 e pp. 883-893.

⁷⁴ Le comunicazioni sono, ovviamente, identiche (solo nel caso dei cinque studiosi individuati dal Guardasigilli si aggiungeva che la designazione avveniva appunto previa indicazione ministeriale). Ne riporto, a titolo di esempio, una soltanto, quella indirizzata ad Anzilotti (15 ottobre '41): «mi è gradito comunicarti che nella primavera prossima avrà luogo un Convegno straordinario 'Volta', allo scopo di presentare alla discussione dei maggiori maestri della scienza giuridica europea i nuovi Codici italiani. Mi onore pregarvi di voler far parte del Comitato ordinatore del Convegno e vi comunico inoltre che detto Comitato si riunirà alla Farnesina sabato 8 novembre alle ore 10:30. Nel ringraziarvi in anticipo dell'opera che, sono certo, vorrete prestare, vi saluto cordialmente». Tutte le missive in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. Nel medesimo fondo sono custodite pure le diverse risposte con cui gli studiosi esprimevano sentimenti di autentica gratitudine e riconoscenza. Cito la risposta dello stesso Anzilotti: «Eccellenza, accolgo con vera soddisfazione la notizia di un Convegno Volta inteso a dare ai maggiori maestri della scienza giuridica europea l'occasione di *discutere e valutare i nuovi codici italiani, che costituiscono indubbiamente l'opera legislativa più notevole di questo secolo*. Vi sono poi gratissimo di avermi chiamato a far parte del Comitato ordinatore del Convegno. Non so se l'opera mia potrà esservi di qualche vantaggio; le mie forze assai affievolite mi inducono a dubitarne. Ad ogni modo mi metto a vostra disposizione e interverrò alla riunione indetta per l'otto novembre prossimo. Con devoto e cordiale ossequio» (19 ottobre). Corsivo mio.

⁷⁵ Su cui, ora, S. GENTILE, *Tra politica e diritto: l'affiliazione nel codice civile del 1942. Un istituto – e un regime – alla prova*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 2022, I, pp. 121-177.

proprietà industriale ed i brevetti⁷⁶ e il quinto con le società commerciali.

Federzoni – dopo aver rivolto «alcune parole di saluto e di augurio» a Mariano d'Amelio che il 3 novembre, per raggiunti limiti di età, aveva lasciato, dopo diciotto anni, lo scranno di Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione e dopo aver richiamato «la genesi» della «nuova iniziativa» – apre la seduta dando lettura di questa versione aggiornata del programma ch'egli reputa «un abbozzo» da discutere e meglio definire, perfezionandolo⁷⁷.

Sono due giuristi di assoluto valore – due membri della Reale Accademia d'Italia tenuti, in quanto tali, a presenziare alle occasioni ufficiali con l'apposita uniforme e quindi con tanto di spada, con l'elsa d'argento e l'avorio nell'impugnatura, e feluca, «che era, in fondo, un fez in tenuta di gala»⁷⁸ come osservato, con rara efficacia, da Ruggero Zangrandi già nel 1962 – quali il romanista Salvatore Riccobono⁷⁹ e il penalista Vincenzo Manzini – ben definito «autentico giurista di regime»⁸⁰ – a infuocare la discussione proponendo l'inserimento di un Tema inerente alla cittadinanza, alla nazionalità e – l'aggiunta è di paternità manziniana – alla razza⁸¹. d'Amelio – che va assumendo immediatamente, e con naturalezza, le vesti del *leader* dell'adunanza⁸² – esprime – argomentando in termini formalistici – discor-

⁷⁶ E fu un'aggiunta che giunse a ridosso della riunione dell'8 novembre: Orestano, il 6 dello stesso mese, aveva infatti comunicato a Federzoni che «il programma ha subito un ulteriore ritocco al Tema IV con l'aggiunta del diritto d'autore e della privativa industriale», AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁷⁷ Può leggersi *infra*, p. 876.

⁷⁸ R. ZANGRANDI, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione*, Milano, 1962, p. 368: «proprio per i meriti culturali eccezionali, la notorietà spesso mondiale, l'ascendente e il prestigio di cui alcuni di quegli uomini godevano, quanti tra costoro avessero anche vigile coscienza civica o un certo scrupolo morale non potevano ignorare il sottinteso politico insito nell'accettazione (da quelle mani!) della 'feluca'. Che era, in fondo, un fez in tenuta di gala».

⁷⁹ M. VARVARO, *ad vocem*, in DBGI, II, pp. 1685-1688.

⁸⁰ A. BERARDI, *ad vocem*, *ivi*, pp. 1263-1265.

⁸¹ *Infra*, p. 876.

⁸² Da O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 126-128 non s'è mancato di mettere perspicuamente in luce che «l'esperienza di d'Amelio non era quindi quella di un giudice, bensì di un *grand commis*, addentro alle logiche gestionali ed anzi spesso direttamente investito di scelte politiche delle quali non mancò anche personalmente di avvantaggiarsi per la progressione nei gradi. Un tale cumulo di funzioni conferiva al brillante napoletano un profilo del tutto *sui generis*

de avviso sul presupposto che i codici sono assai scarsamente interessati a questi aspetti, provando a richiamare – piuttosto – l’attenzione su altri argomenti. L’artificio non persuade: anche – *ça va sans dire* – il rappresentante del Partito è favorevole alla trattazione auspicando discussioni «utili e atte a preparare il diritto del domani» e a questo punto chi scrive non nasconde al lettore un sussulto al pensiero di ciò che avrebbe potuto essere nell’eventualità in cui l’auspicio si fosse concretato. Il (vero) punto è colto da De Francisci: i nuovi argomenti proposti obbligano a (ri)considerare i rapporti tra diritto pubblico e diritto privato ma questo sforzo – nella puntualizzazione di Orestano – presupporrebbe risolto il problema dei problemi ovvero l’affermarsi di un nuovo ordine politico europeo di cui quello giuridico, per quanto fondamentale, si palesa quale una derivazione. Furoreggiante la guerra, è operazione destinata ad essere rinviata al futuro (prossimo). Poi aggiunge

Manca la cittadinanza e la nazionalità, perché esso è bensì un tema giuridico, ma è anche fondamentalmente un tema politico. È il caso di parlarne qui? Un Convegno Volta che affronti in pieno il nuovo ordine europeo è in progetto, ma non è quello che stiamo organizzando; questo nostro è per ora un acconto su quello futuro, perciò vorrebbe soprassedere su quelli che sono piuttosto temi politici⁸³.

Nel suo pensiero, il X Convegno ‘Volta’ – quello giuridico in preparazione – è solo una anticipazione di quello politico, rinviato al termine del conflitto e al quale – rivolgendosi riservatamente a Federzoni – aveva confessato di riservare il suo «più convinto entusiasmo»⁸⁴. d’Amelio

per la diversificata esperienza; e soprattutto lo connotava per gli stretti rapporti con il Governo che assisteva e consigliava costantemente in sede nazionale ed internazionale». Si veda ora I. Birocchi, (a cura di), *Mariano d’Amelio. Mezzo secolo di cultura giuridica tra diritto e politica (1891-1943)*, Edizioni ETS, Pisa 2025.

⁸³ *Infra*, p. 879.

⁸⁴ In una missiva (30 agosto 1941) gli scriveva: «mio carissimo Presidente (...) debbo comunque confessarti il mio più convinto entusiasmo per l’altro Convegno sul nuovo ordine europeo. E vorrei proprio fare eco alle Tue parole: *unum facere et aliud non omittere*. Abbiamo assoluto bisogno di avere dietro le frontiere della guerra un’Europa compatta e risoluta che opponga la più valida resistenza alle forze della disgregazione. Non c’è da illudersi circa la loro capacità di penetrazione e l’impegno che metteranno i nemici a farle prevalere. Ma qui la vigilanza non basta. Bisogna adoperare la persuasione, convincere, gli animi guadagnare. L’idea di una nuova Europa è ancora troppo nebulosa. Bisogna darle una definizione chiara, una

soggiunge – non senza qualche acrobazia verbale da virtuoso – che

Certo questo non è un Convegno giuridico, ma una riunione che ha particolarmente l'intento di far conoscere i principi fondamentali dei nostri codici e allora abbiamo dovuto conglobare quei principi in una visione dei maggiori problemi della vita civile. (...) Lo schema preparato ha lo scopo di far prendere in considerazione i nostri codici senza dirlo apertamente⁸⁵.

Quindi conclude che il tema della cittadinanza potrebbe anche «mettere in pericolo alcuni nostri interessi commerciali».

Federzoni – tirando le fila e definendo «importantissima»⁸⁶ la riunione – decide nel senso di voler fortemente evitare l'insorgere – in sede convegnistica – di «contrastanti fra indirizzi e mentalità opposte e divergenti e di evitare altresì di mettere gli intervenuti in una condizione di disagio»⁸⁷ e dunque stima prudente omettere le materie di cui si disputa. Si ripete così quell'atteggiamento di ritrosia che avevo constatato quando – esaminando il I Convegno giuridico italo-tedesco, tenutosi a Roma tra il 21 e il 25 giugno 1938 – la parte organizzatrice italiana aveva evitato ogni riferimento ad un tema delicato come quello della razza, sollevato invece dai nazisti⁸⁸. Ed era questa una eventualità che serpeggiò anche nella seduta che si sta ricordando⁸⁹. A tal proposito, aggiungo che in un recente contributo – nel quale mi

consistenza storica, politica e morale. È un errore sottovalutare i coefficienti ideologici nella necessaria pacificazione ideologica dell'Europa. Molte convulsioni, agitazioni, sommosse che sconvolgono popolazioni e territori conquistati hanno per premessa tutte le ideologie del passato. Queste poi hanno ricevuta una consacrazione negli Otto punti anglo-americani. Noi possiamo riderne. Ma chi conosce gli anglosassoni e il sistema dei loro interessi sa che dicono e faranno sul serio. E troveranno eco anche, e casomai, all'interno dell'Europa se noi non portiamo a maturazione un 'sistema europeo' da contrapporre. L'azione bolscevica poi è totalitaria, epperò ancora più terribile dell'angloamericana. Disarmeremo la Russia ma è il bolscevismo che bisogna disarmare: idea contro idea», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. (Corsivo mio).

⁸⁵ *Infra*, p. 881.

⁸⁶ *Infra*, p. 882. E ricordando che «la proposta di un Convegno sul nuovo ordine politico europeo», tanto cara ad Orestano, non era stata accettata.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 92-93.

⁸⁹ Manaresi aveva osservato: «del resto se noi non li mettessimo all'ordine del giorno, certo questi argomenti salterebbero fuori da sé», *infra*, pp. 879.

interrogavo circa le tortuose e avviliti (quanto agli esiti) dinamiche dell'epurazione dell'alta magistratura realizzatasi in Italia a far data dal 1943 – segnalavo che Salvatore Messina, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e a capo del Comitato giuridico italo-tedesco che aveva preparato l'appuntamento del giugno '38, in una sua memoria difensiva riconduceva l'esclusione in parola ad una scelta precisa e ponderata⁹⁰.

Se i temi relativi a cittadinanza, nazionalità e razza restarono esclusi, vennero al contrario introdotti *ex novo* quelli inerenti al 'diritto georgico', ossia al regime giuridico della terra, e al diritto penale militare mentre si provvide a ritagliare, e conferire, spazio ben maggiore al diritto commerciale (o «diritto economico»⁹¹, come suggerito da Asquini), in effetti grande assente – «completamente taciuto»⁹², nelle parole di d'Amelio – nella primigenia stesura. A tutti gli effetti un non trascurabile ampliamento del perimetro delle discussioni che qualcuno – segnatamente de' Stefani – avrebbe auspicato ancor più marcato in una prospettiva tesa a illustrare quanto restava «ancora da fare»⁹³ sul presupposto – mai taciuto o nascosto, del resto – di completare la legislazione fascista onde riallinearla – *rectius* «rimetterla in fase» nel suo ricordato rilievo – con le esigenze dello Stato e dell'ordinamento corporativo.

Al fine di razionalizzare – e sveltire – la preparazione del Convegno viene nominata «la solita Commissione esecutiva»: un più ridotto consesso, «incaricato di rivedere il programma definitivo, tenendo conto di ciò che fu detto» e ristretto a sei componenti: de' Stefani, d'Amelio, Orestano, Asquini, Manaresi e De Francisci⁹⁴. In altri termini un consesso ristretto –

⁹⁰ S. GENTILE, *Le mani nella pasta, gli occhi al cielo' e la coscienza sporca. La magistratura e le leggi antiebraiche tra fascismo e Repubblica*, in *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, a cura di A. Meniconi e G. Neppi Modona, il Mulino, Bologna 2022, p. 135: «anzitutto, nella scelta dei temi, orientai i lavori verso problemi generali di carattere astratto, escludendo le questioni più scottanti, a cui i tedeschi, com'è naturale, tenevano in principal modo; e primissima tra esse la questione razziale, di cui nemmeno un bambino può credere che essa sia stata omessa per semplice dimenticanza».

⁹¹ *Infra*, p. 881.

⁹² *Infra*, p. 877.

⁹³ *Ibidem*. Del resto, nell'intervento precedente, Federzoni aveva asserito che non era possibile «convocare in Roma un'aristocrazia del mondo giuridico europeo solo per informarlo di ciò che l'Italia ha fatto, sia pure questa un'opera gigantesca. Dobbiamo inquadrare la presentazione di quest'opera in una discussione di ordine generale in cui la codificazione fascista entri come elemento essenziale».

⁹⁴ *Infra*, p. 883.

una 'commissione esecutiva' – che agevoli i lavori del Comitato ordinatore, riunendosi in plenaria.

Non v'è traccia dei lavori di questa sorta di sotto-commissione ma posso documentare che si riunì almeno in due occasioni, il 14 ed il 27 novembre, che è quanto dire immediatamente dopo le riunioni della plenaria⁹⁵. Il 16 novembre l'infaticabile Direttore del Convegno s'affrettava a ragguagliare il Presidente rassicurando circa la bontà e serietà del lavoro effettuato, volto a scongiurare il pericolo di smarrire la sistematicità del programma⁹⁶.

Il Comitato ordinatore tornava a riunirsi il 25 novembre.

La seduta – in cui ci si affretta a riservare al Ministro Grandi il discorso inaugurale, negli auspici dal contenuto tecnico sì da avviare immediatamente i lavori con taglio adeguato⁹⁷ – vede aprirsi una discussione⁹⁸ circa il Tema

⁹⁵ Al fine di facilitare la comprensione del discorso sintetizzo il calendario delle riunioni, per come posso ricostruirlo: adunanza del Comitato ordinatore, in plenaria (8 novembre '41); riunione della Commissione esecutiva, ristretta a sei membri (14 novembre); adunanza del Comitato ordinatore (25 novembre); assise della Commissione esecutiva (27 novembre); infine, adunanza del Comitato ordinatore (3 dicembre). Ho individuato, e le pubblico (come anticipato) nell'Appendice documentaria, le adunanze dell'8 e 25 novembre (gli altri incontri mi sono noti *simpliciter* indirettamente in forza di riferimenti effettuati nei loro contatti cartacei da Federzoni, Grandi e Orestano). Le lettere di invito/convocazione di Federzoni per l'adunanza de 25 novembre partono tutte tra il 10 e il 13 novembre e son custodite in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁹⁶ Orestano a Federzoni: «mio carissimo Presidente, mi fo un dovere di inviarti il *nuovo testo dei Temi del X Convegno 'Volta' com'è uscito dalle discussioni della Commissione riunitasi il 14 volgente*. Come suole accadere in tali casi, alcuni raggruppamenti sono riusciti più omogenei a spese della disarticolazione di altri. *Ma la sostanza c'è tutta*. Per i confronti unisco il testo precedente. E per l'eventualità che tu desideri informarne il Ministro Grandi, ti invio due copie del nuovo testo. Farò intanto preparare le copie da distribuire alla seduta del 25 novembre". Il testo del nuovo programma non è presente a differenza della risposta di Federzoni (17 novembre): «Caro Orestano, (...) mi pare che la vostra Commissione abbia lavorato molto bene, evitando felicemente il pericolo che l'inclusione dei nuovi Temi particolari proposti potesse diminuire l'organicità sistematica del programma. Unica ma giustificata deviazione: Il Diritto della navigazione». Quel medesimo 17 novembre il Presidente del Convegno inoltrava a Grandi, costantemente aggiornato in tempo reale, il programma rivisto. Tutto in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

⁹⁷ Federzoni rimarca che «Grandi non può convenientemente parlare in una sede che non sia quella solenne dell'adunanza inaugurale. È l'Italia, è il Governo Fascista che parla per bocca sua», *infra*, p. 887. Poco prima aveva anticipato che «Grandi, dopo le poche parole di saluto che verranno detta dal Presidente dell'Accademia e dal Governatore di Roma,

II, riservato agli 'Istituti del lavoro'. Il dibattito è incentrato sulla opportunità di utilizzare – ed indicare in apposito Titolo – a proposito del novello sistema corporativo l'espressione 'nuove fonti del diritto', introdotta dalla Commissione esecutiva. Una dicitura che non convince diversi dei membri del consesso, apparendo loro – quanto a limiti e natura – di ancora incerta definizione, tanto da svelarsi quale «problema di carattere filosofico giuridico», come ben rilevato da Asquini⁹⁹. La versione finale prescelta, di sintesi efficace, ha il pregio di porre tutta l'attenzione sul fatto realmente innovativo e rivoluzionario ossia sulla «disciplina corporativa dell'economia»¹⁰⁰, di cui ci si ripromette di indagarne e illustrarne le manifestazioni principali ovvero, primariamente, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici collettivi.

Ma la riunione era stata approntata principalmente per procedere con l'assegnazione, quanto meno parziale, delle relazioni¹⁰¹.

Una questione pregiudiziale – importante, delicata e su cui d'Amelio aveva già riflettuto¹⁰² – esigeva soluzione: come procedere nei confronti dei relatori stranieri? La soluzione, dettata da pratico buon senso, fu di rimettersi al prudente apprezzamento del Governo italiano e la soluzione auspicata prevedeva che Roma decidesse in merito all'opportunità di invitare studiosi appartenenti a Paesi direttamente occupati e controllati – Grecia

potrebbe entrare subito in argomento con un discorso inaugurale che avrebbe un contenuto tecnico e che quindi potrebbe rispondere al Tema primo. Noi siamo gli invitanti al Convegno e quindi il privilegio di cominciare spetta a noi». In una comunicazione del 24 dicembre Federzoni ribadiva al Guardasigilli: «il meno che si possa dire è che tu, parlando per primo, avrai naturalmente la libertà e la possibilità di dire tutto ciò che ti parrà opportuno, senza preoccuparti di quanto potranno raccontare successivamente gli illustri relatori».

⁹⁸ *Infra*, p. 887.

⁹⁹ *Infra*, p. 888.

¹⁰⁰ Per la precisione, in seguito ad una proposta avanzata da Asquini si opta per intitolare il paragrafo 'La disciplina corporativa ed economica e le sue fonti giuridiche'. Solo successivamente comparirà il titolo definitivo 'La disciplina corporativa dell'economia e le sue fonti giuridiche' che compare nella versione finale del programma del Convegno.

¹⁰¹ «Il Presidente ritiene che la riunione di oggi dovrebbe particolarmente occuparsi dell'assegnazione di alcuni temi ai relatori, poiché tali assegnazioni vanno ormai rivestendo carattere di urgenza», *infra*, p. 884.

¹⁰² «d'Amelio fa conoscere che egli si è già occupato della cosa e che sperava di poter oggi presentare una lista completa, ma purtroppo non gli è riuscito di poterla ancora stendere in modo definitivo e si riserva quindi di presentarla alla prossima riunione», *infra*, p. 884.

e Croazia – e che si procedesse a coinvolgere i rappresentanti degli Stati occupati dalle forze del Reich – quali Norvegia e Olanda – previo assenso della Germania. Quanto alle altre Nazioni – comprese quelle neutrali – si sarebbe potuto procedere direttamente e di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, a cui appunto ci si rivolgeva chiedendo i «criteri geografici» da seguire¹⁰³.

Un elenco reperito tra le carte di Archivio riporta un numero assai nutrito di personalità straniere invitate al Convegno se è vero che ho potuto contare non meno di settanta studiosi appartenenti a sedici Paesi diversi: Germania, Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria¹⁰⁴. L'intera Europa – eccettuate Francia e Regno Unito – è rappresentata. I tedeschi – con trentuno nominativi – recitano la parte del leone: tra essi – insieme a quotati studiosi – spiccano i nomi di Hans Frank e di Alfred Rosenberg, due fanatici antisemiti poi condannati a morte a Norimberga in quanto riconosciuti colpevoli di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità¹⁰⁵. Non c'è alcun imbarazzo, tra gli italiani, nell'invitare i boia della martoriata Polonia occupata e del resto Frank è – correttamente – definito Presidente dell'Accademia Tedesca di Giurisprudenza venendo – pudicamente – omessa la sua carica di Governatore Generale dei territori occupati¹⁰⁶.

Per quanto attiene ai relatori italiani d'Amelio si premura di precisare che occorre individuare «nomi di prim'ordine» e al contempo «evitare i facili esibizionismi»¹⁰⁷. Tra i presenti manifestano il desiderio di essere annoverati tra gli interventori al Convegno Asquini – per trattare *Le società* – d'Amelio – *I poteri del giudice* – Novelli – *Il regime penitenziario* – Manzini – *L'imputabilità* – Orestano – *Rinnovamento degli istituti giuridici* – Patetta e Riccobono – *Principi comuni di un nuovo diritto europeo* e infine Vassalli per *i Criteri sociali e di equità nel diritto delle obbligazioni*¹⁰⁸. Si tratta soltanto delle

¹⁰³ La lettera di Federzoni al Ministro Galeazzo Ciano (29 novembre '41) in *Appendice documentaria* n. 8, pp. 897-898. In essa si chiedeva anche che il Ministro indicasse un suo rappresentante al fine di integrare il Comitato.

¹⁰⁴ *Appendice documentaria* n. 10, pp. 894-898.

¹⁰⁵ Tra i tanti F. DE FONTETTE, *Il processo di Norimberga*, Editori Riuniti, Roma 1997, pp. 87-91.

¹⁰⁶ L'aveva messo in rilievo TURI, *Sorvegliare e premiare*, cit. nt. 2, p. 155.

¹⁰⁷ *Infra*, p. 892.

¹⁰⁸ Il relativo *Appunto* in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

prime – e talora provvisorie – assegnazioni. La documentazione archivistica superstite reca testimonianza di un abbondante numero di versioni, in cui i nomi degli studiosi si alternano e sostituiscono. Per esempio in alcune *Osservazioni* apposte in margine ad un elenco di docenti universitari e magistrati da – potenzialmente – coinvolgere nei lavori si opina che il criterio della freschezza anagrafica – verso il quale non difettava una certa sensibilità ed attenzione – andava comunque attentamente ponderato avuto riguardo all'autorevolezza di un giurista più appesantito dagli anni¹⁰⁹.

Nel dicembre '41 Grandi – definentesi 'Ministro Guardasigilli e direttore del cantiere dei Codici' – preannuncia a Federzoni «alcune riserve» circa taluni relatori individuati. Il suo punto di vista non difetta di chiarezza:

Trovo come proposte persone degnissime ma che dei Codici non si sono occupati affatto, mentre sono state trascurate altre che per il contributo dato e per l'indubbia fama nel campo scientifico e giudiziario potrebbero assai meglio illustrare l'opera legislativa compiuta¹¹⁰.

Soltanto sei mesi dopo però – nel giugno 1942 – Grandi chiarisce ulteriormente il suo punto di vista, esplicitando quelle che definisce «mere proposte» ma che in realtà hanno un peso assolutamente decisivo. In particolare, egli richiede che: in ragione della loro riconosciuta «autorità e perso-

¹⁰⁹ «1) Che qualche giurista giovane abbia più o meno intensamente partecipato ai lavori di riforma non significa che esso sia, per questo, più qualificato di un giurista autorevole e debba essergli preferito per la Relazione sui Temi proposti. 2) Che qualche giurista giovane abbia trattato, in qualche monografia o volume, di alcuno dei Temi proposti, non significa che sia più qualificato di un giurista anziano ed autorevole per la relazione sullo stesso Tema. 3) Qualcuno dei giovani professori è ancora straordinario e comunque, dopo la nomina a straordinario, è stato quasi sempre impossibilitato ad insegnare e fare nuovi lavori di carattere scientifico, per richiamo alle armi o perché 'comandato' per l'espletamento di altri compiti», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/3.

¹¹⁰ In Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*. Questa comunicazione risale al 29 dicembre '41. Il 31 dicembre Federzoni informa Orestano. Quest'ultimo (2 gennaio 1942) fa presente che s'era forse ingenerato un equivoco: «egli deve avere inteso che tutti e i soli relatori designati siano quelli del primo elenco, il quale non contiene che membri della Commissione o gerarchi. Quegli altri ai quali il Ministro Grandi probabilmente allude sono nel secondo elenco, pel quale ho chiesto, ma non ho ancora avuto, il nulla osta del P.N.F. (Manaresi). Nello spedire quella prima cernita io miravo soltanto a guadagnare tempo. Comunque aspetteremo e la proposta del Ministro Grandi ci abbrevierà il cammino», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

nalità», d'Amelio e de' Stefani intervengano, rispettivamente, nel primo Tema – quello inaugurale – e nell'ultimo, di congedo; siano estromessi dal Convegno il senatore Amedeo Giannini – avendo «ostacolato sempre i lavori del Codice della Navigazione» – e lo studioso di procedura civile Nicola Jaeger, per non aver «partecipato ai lavori della Codificazione»¹¹¹. In questa comunicazione l'alto esponente politico fa anche presente che il P.N.F., con ogni probabilità, avrebbe sollevato obiezioni circa il nome di Francesco Carnelutti, della cui «preziosa collaborazione» egli s'era comunque avvalso¹¹². Del coinvolgimento del Partito non mancano tracce tra le carte di Archivio. Manaresi – che nel Comitato rappresentava proprio le camicie nere – asseriva d'essersi attivato sin dal gennaio '42 per rilasciare i 'nulla osta' ai potenziali convegnisti, aggiungendo che s'era dovuta «fare un'istruttoria chiedendo alle varie Federazioni» e che «qualche discussione» era sorta proprio «su qualche nome di non iscritto al P.N.F.» come Calamandrei e Carnelutti appunto¹¹³.

Ritengo che al Ministro venisse (probabilmente) sottoposto il programma del Convegno, comprensivo dei nominativi dei relatori, datato 3 aprile '42¹¹⁴ o una qualche altra bozza che a questo – comunque – si ispirava (molto) sensibilmente. L'intervento del Guardasigilli – e in minor parte del P.N.F. – conferisce un volto definitivo alla nostra vicenda: l'ultima (presunta) bozza di programma – peraltro sprovvista di data, ma che ritengo di (ben) poco successiva – consente di valutare le modifiche finali apportate, limitate ai nomi dei relatori e non ai Temi trattandi. Questi infatti – frattanto divenuti undici – coincidono perfettamente. Riporto, per esigenze di chiarezza, quello che – per quanto ho potuto ricostruire – si presenta quale il programma del Convegno nella sua stesura finale:

- 1 Il rinnovamento degli istituti giuridici fondamentali della vita civile in Europa. Il contributo italiano. Orestano - d'Amelio - Vassalli
- 2 La disciplina corporativa dell'economia e le sue fonti giuridiche. La

¹¹¹ *Appendice documentaria* n. 12, pp. 900-901 (25 giugno 1942).

¹¹² *Ibidem*. Nella documentazione superstite compare anche una lista dei relatori italiani al X Convegno Volta designati d'accordo con l'Ecc. Grandi', in *Appendice documentaria* n. 9, p. 894.

¹¹³ Così Manaresi a Federzoni il 18 gennaio '42. Non si trattava di un esplicito diniego. E infatti Federzoni comunicava al Guardasigilli (ancora il 7 luglio 1942) che «per l'eventuale partecipazione del Prof. Carnelutti al X Convegno, il Partito, espressamente interpellato, non ha dato parere sfavorevole», AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

¹¹⁴ *Appendice documentaria* n. 11, pp. 898-900.

Carta del Lavoro. I poteri del giudice. Bottai – Biagi – Cesarini Sforza – Zanobini – Biggini – Piga

3 La famiglia. Tradizione ed evoluzione nel diritto di famiglia. Il patrimonio familiare. La filiazione illegittima. La tutela pupillare e l'affiliazione. Il diritto successorio. Azzariti – Cicu – Azara – Nicolò

4 Il lavoro. L'impresa e l'azienda. Il rapporto di lavoro e il suo nuovo contenuto sociale. Il diritto di autore e la privativa industriale. Asquini – Greco – Costamagna – Piola Caselli

5 La proprietà. I doveri sociali inerenti alla proprietà privata. Il regime della terra (unità colturale, bonifiche obbligatorie, ammassi). La demanializzazione delle acque e delle miniere. Albertario – Maroi – Santi Romano – Eula

6 Le società. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Società, gruppi e consorzi. De Gregorio – Tumedei

7 Le obbligazioni. Unificazione del diritto civile e commerciale delle obbligazioni. Criteri sociali e di equità nel diritto delle obbligazioni. Rottondi – Osti – Ferrara

8 Il diritto della navigazione. Unità e autonomia del diritto di navigazione marittima, fluviale, lacustre ed aerea. Scialoja

9 La tutela giurisdizionale civile. Il carattere pubblicistico del processo. L'organizzazione del processo. Il giudice del lavoro. Redenti – Conforti – Fodale

10 La difesa sociale penale. L'imputabilità. La personalità e pericolosità del reo. Le misure di sicurezza. La correzione della delinquenza minorile. Il regime penitenziario. Il diritto penale militare. Manzini – De Marsico – Novelli – Ciancarini

11 Principi comuni di un nuovo diritto europeo. De' Stefani - d'Amelio – Patetta – Riccobono

Rispetto allo schema elaborato con data 3 aprile, in questa (definitiva) versione ricorrono, come anticipato, appunto cangiamenti in riferimento ai relatori¹¹⁵. In dettaglio¹¹⁶: nel Tema I a Francesco Orestano e Filippo

¹¹⁵ Indubitatilmente, in queste modifiche ha avuto un ruolo decisivo, come anticipavo nel testo, Grandi. Ad esempio, posso documentare che l'inserimento di Widar Cesarini Sforzi e di Giuseppe Osti (ma certo anche di altri) era riconducibile direttamente al Ministro. Il primo (il 26 aprile '42) gli scriveva: «Caro Grandi (...) ho ricevuto l'annuncio che mi hai indicato come relatore al Convegno Volta. Ti ringrazio vivamente, con un sentimento misto di piacere e di trepidazione. L'incarico per il quale hai pensato a me non è leggero, e se l'accetto è per dimostrarti quanto mi sia profondamente gradita questa nuova prova

Vassalli s'aggiunge Mariano d'Amelio, che non figura più nel II; in esso il confermato Giuseppe Bottai è coadiuvato da Bruno Biagi, Widar Cesarini Sforza, Guido Zanobini, Carlo Alberto Biggini ed Emanuele Piga; il III – depennato Arturo Carlo Jemolo e spostato Fulvio Maroi al V – è ora appannaggio di Gaetano Azzariti¹¹⁷, Antonio Cicu, Antonio Azara e Rosario Nicolò¹¹⁸; il IV è riservato ad Alberto Asquini – in precedenza previsto al II – ed a Paolo Greco, Carlo Costamagna e Eduardo Piola Caselli¹¹⁹; il V subisce importanti *variationes*: sono previsti Emilio Albertario, Maroi, Giovanni Eula e Santi Romano; quest'ultimo è l'unico confermato¹²⁰; il VI vede ancora la presenza di Alfredo De Gregorio e Cesare Tumedei; al VII Mario Rotondi, Giuseppe Osti e Andrea Ferrara in luogo di Salvatore Messina, Lorenzo Mossa e Salvatore Pugliatti; all'VIII il solo Antonio Scialoja signoreggia e presidia il Diritto della navigazione, rimosso Amedeo Giannini; il IX – ma s'è rilevato – muta in profondità con Enrico Redenti, Leopoldo Conforti ed Ernesto Fodale che soppiantano il non tesserato Francesco Carnelutti nonchè Salvatore Galgano e Nicola Jaeger, estranei ai lavori di codificazione; il X – Vincenzo Manzini, Alfredo De Marsico, Giovanni Novelli, Ovidio Ciancarini – è l'unico a restare immutato, fornendo evidentemente adeguate garanzie; l'ultimo Tema – l'XI

della tua amicizia e benevolenza. Avrò naturalmente bisogno d'istruzioni in merito, quindi ti prego di concedermi un colloquio affinché possa parlare con te del lavoro che dovrò fare»; il secondo (28 aprile '42) ringraziava in questi termini: «Tu hai voluto ancora una volta farmi grande onore, designandomi come relatore sui nuovi Codici al Convegno 'Volta' che la reale Accademia d'Italia sta organizzando. Spero che le mie forze non siano impari a un così elevato e delicato compito: per lo svolgimento del quale Tu vorrai avere la bontà di farmi sapere se ritieni opportuno darmi qualche istruzione, in modo che io sia certo di seguire, nella relazione, criteri che siano di tuo gradimento»; ambedue le comunicazioni in Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*. Da notare che entrambi non mancano di chiedere 'istruzioni' circa i loro interventi all'alto esponente politico.

¹¹⁶ *Appendice documentaria* n. 13, *infra* pp. 901-902.

¹¹⁷ Accenna alla circostanza per cui Azzariti compare tra i relatori M. BONI, *In questi tempi di fervore e di gloria. Vita di Gaetano Azzariti, magistrato senza toga, capo del Tribunale della razza, presidente della Corte costituzionale*, Bollati Boringhieri, Torino 2022, p. 99.

¹¹⁸ Che, precedentemente, compariva invece 'in riserva'.

¹¹⁹ Biagi è ora posto al II Tema.

¹²⁰ Vassalli e de' Stefani sono dirottati al I Tema; sono espunti Arrigo Serpieri, Giuseppe Tassinari, Giovanni Carrara e Giangastone Bolla. Su quest'ultimo rinvio a S. GENTILE, *Di alcune carte inedite di Giangastone Bolla. Un'occasione di riflessione circa il rapporto tra i giuristi e il regime fascista*, in «*Jus. Rivista di scienze giuridiche*», 2018, pp. 49-91.

– aggiunge de’ Stefani ai già previsti Salvatore Riccobono, Federico Patetta e d’Amelio, non restando più traccia del piccolo esercito dei ‘riservisti’¹²¹. Era questo, come spiegava Federzoni a Grandi, un ‘gruppo’ di giuristi a cui ricorrere nella eventualità, sempre possibile, di ritrovarsi nella necessità di «controbilanciare proposizioni concettualmente insoddisfacenti di relatori stranieri»¹²² in tal modo riequilibrando il tenore della discussione.

A proposito di d’Amelio: egli è l’unico a comparire in due sessioni di lavoro – e peraltro le più pregne di senso e di significato – ovvero la prima e l’ultima. È un modo – un altro modo – per ribadire una sorta di primato – quanto ad autorevolezza – del resto giammai messo in discussione da alcuno¹²³. Quanto agli altri relatori, si tratta – è chiaro – in misura sensibilmente maggiore di scienziati del diritto – civile, commerciale, penale, processuale, pubblico – e poi anche di qualche alto magistrato di rinforzo – proveniente dalla Corte di Cassazione¹²⁴ – come per esempio Conforti, che godeva della stima del Guardasigilli¹²⁵.

Non posso – adesso – non accennare almeno alla circostanza per cui

¹²¹ Tali erano, per il Tema XI, Lodovico Barassi, Giovanni Battista Funaioli, Luigi Cariota Ferrara, Gioacchino Scaduto, Massimo Pilotti, Giuseppe Ferri, Antonio Ambrosini, Carlo Costamagna, Emilio Betti, Giulio Battaglini, Sergio Panunzio.

¹²² Federzoni aveva pensato di inserire «nei ruoli della riserva» alcuni studiosi che sarebbero stati impiegati quali «eventuali relatori di rinalzo» a cui ricorrere appunto «nei casi probabili per i quali occorra controbilanciare proposizioni concettualmente insoddisfacenti di relatori esteri», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

¹²³ Contrariamente a quanto richiesto da Grandi, invece, de’ Stefani compare soltanto al Tema XI e non anche al I. Sono portato a credere che ciò sia conseguenza di una precisa richiesta dell’interessato che scriveva a Federzoni (11 luglio ’42): «mi duole di non essere in grado di aderire al desiderio espresso molto gentilmente dal mio vecchio camerata e amico Grandi perché mi trovo stanco e nella impossibilità di assumere altri impegni e di seriamente assolverli. La relazione alla quale avevo aderito di partecipare con il camerata Vassalli non era gravosa perché il mio contributo si sarebbe limitato, se ben ricordo, all’aspetto politico ed economico della proprietà nell’ordinamento giuridico nostro e in rapporto ai principi del Regime. Mi riservo, con il tuo consenso, di parlare con il collega Orestano per sistemare il tema XI in modo soddisfacente per il camerata Grandi», *ibidem*. Come si vede, nel luglio ’42, de’ Stefani riteneva ancora di dover intervenire sul Tema V, dal quale era stato invece rimosso.

¹²⁴ AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/3 compaiono elenchi dei docenti universitari e dei magistrati da rendere partecipi al Convegno o, comunque, da tenere in considerazione in quanto (anche solo potenzialmente) coinvolgendi.

¹²⁵ F. CIPRIANI, *Scritti in onore dei Patres*, Giuffrè, Milano 2006, p. 311 e pp. 368-369.

nel mezzo tra la prima (8 novembre 1941) e la seconda riunione (giorno 25) del Comitato ordinatore – per l'esattezza il 23 di quel mese d'autunno – s'era celebrata l'inaugurazione dell'anno accademico della Reale Accademia d'Italia.

Il Presidente Federzoni – alla presenza del Re Imperatore e di diverse altre autorità quali il Ministro dell'Educazione Nazionale, Bottai – nell'illustrare le organizzande attività del sodalizio spendeva qualche parola circa il X Convegno Volta:

Ai più illustri giuristi stranieri noi offriremo, coi Codici elaborati dal Fascismo, la prova stupenda dello spirito di umana civiltà e di giustizia sociale che anima l'Italia, pur mentre essa tende tutte le sue energie di volontà e di ardimento alla vittoria delle armi. Apparirà a luce solare come la creazione del pensiero giuridico e politico, non meno della strenua intrepidezza con cui i nostri soldati combattono sotto tutte le latitudini, dalle contrastate sponde della Marmarica agli spalti sanguinosi di Gondar, baluardo di epopea, alle algide steppe dell'Ucraina, ove sono in gioco le sorti d'Europa, avvalorati il diritto, che il popolo italiano reclama, ad avere un degno posto nella gerarchia delle Nazioni¹²⁶.

Si vede come il diritto venga considerato – da parte fascista – quale il raffinato, nobile e al contempo possente strumento utile al fine di (auspicabilmente) (ria)affermare nella intera Europa quel posto di prestigio e quel ruolo di guida culturale – vieppiù nel mondo giuridico – che la Storia – questo è l'ovvio sottinteso – le ha (indiscutibilmente) da sempre tributato e riconosciuto. In una nuova Europa e nel conseguente nuovo ordine e assetto da ripensare, riplasmare e riprogettare¹²⁷ – chè questo è il mantra, e la preoccupazione, ricorrente (di continuo) come una nenia triste nella penna di Orestano¹²⁸ nonché l'asserto donde ha da muovere e svilupparsi

¹²⁶ *Annuario della Reale Accademia d'Italia*, 1941-1942 XX, Roma, 1943, p. 113. A p. 149 è (assai succintamente) sunteggiata la discussione tenutasi nell'adunanza degli Accademici della Classe delle Scienze morali e storiche, il 18 dicembre 1941, sul X Convegno 'Volta'. Mi permetto di aggiungere che il riferimento all'Ucraina «ove sono in gioco le sorti d'Europa» ha il potere di suonare assai sinistramente attuale a (ri)leggerlo nell'anno 2024.

¹²⁷ Si tratta del medesimo orizzonte mentale entro cui, fra gli altri, si muoveva, tra gli anni 1936-1942, anche Emilio Betti come ben messo in luce da Birocchi in I. BIROCCHI e E. MURA, *La missione del giurista. L'itinerario parallelo di Emilio Betti e Aurelio Candian*, Giappichelli, Torino 2022, p. 280.

¹²⁸ Una silloge del suo pensiero lo studioso l'aveva condensata nel 'Discorso di chiusura',

l'auspicata e ricercata riflessione convegnistica – la Nazione italiana può indicare la via di un inedito incivilimento, ovviamente tutto declinato – o meglio declinando – in senso e prospettiva genuinamente fascista.

Sono le medesime basi logiche – e non meno dottrinali – su cui è concepita e costruita la *Premessa* del X Convegno Volta – non per nulla presentato quale la continuazione, ed il completamento, di quelli del 1932, dedicato a *L'Europa*, e del 1938, riservato a *L'Africa* – essendo – tutte queste occasioni di riflessione scientifica – precedute – a mò di preambolo – da una nota introduttiva, esplicativa. Anche in questa occasione non ci si sottrae alla regola. E (ovviamente) Orestano s'era fatto carico della fatica della stesura, come appuro da una comunicazione dello stesso a Federzoni¹²⁹. Costui l'avrebbe fatta propria, firmandola¹³⁰, dopo aver apportato «qualche lieviss-

pronunciato il 20 novembre 1932, in occasione del II Convegno 'Volta' e che leggo in F. ORESTANO, *Verso la nuova Europa*, Fratelli Bocca, Milano 1941, no virgola tra città e anno, pp. 74-167. Anche in ID., *Opera omnia*, III, II, Cedam, Padova 1961, pp. 44-88. In argomento è puntuale M. FIORAVANZO, *L'Europa fascista. Dal 'primato' italiano all'asservimento al Reich (1932-1943)*, FrancoAngeli, Milano 2022, pp. 51-55. Come ho anticipato in precedenza, Orestano mentre spendeva le sue energie per l'organizzazione del Convegno giuridico già prefigurava e immaginava il successivo dedicato alla 'nuova Europa' vincitrice delle plutocrazie occidentali e del bolscevismo e quindi politicamente da (ri)sistemare. Con ogni evidenza, e nell'infuriare terribile del conflitto, era ormai accantonato per sempre il proposito (ingenuo) di una collaborazione con la Russia circa la quale non aveva mancato di osservare: «se la Russia abbandonerà, come sembra abbia già abbandonato, le sue pretese messianiche di capeggiare una rivoluzione mondiale comunista, propagandando ancora all'estero quel comunismo che è interamente fallito e sbiadito in casa propria; le direttive politiche e sociali delle tre potenze 'totalitarie' non potranno che concordare sempre più in un mondo disorientato dall'azione dissolvvente del capitalismo plutocratico e dalla persistenza d'una concezione demoliberale, essenzialmente anarcoide e fuori fase coi problemi esistenziali dei nuovi tempi», ID., *La fine del comunismo in Russia*, in *Verso la nuova Europa*, cit., p. 279 (a commento introduttivo di un suo articolo apparso sulla rivista *Gerarchia* nell'agosto 1938).

¹²⁹ «Mio carissimo Presidente, come tu sai il Tema e l'ordine del giorno del Convegno 'Volta' vanno illustrati con una nota-commento esplicativa e introduttiva. Io l'ho redatta evitando le parole grosse e dicendo il nostro pensiero nella forma più semplice e piana. De' Stefani e d'Amelio la giudicano favorevolmente. Ma il giudice di ultima istanza sei tu, anche perché lo scritto dovrà recare la tua firma. Per il caso poi che tu voglia interpellare anche il Ministro Grandi, te ne mando due copie», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1 (6 novembre 1941).

¹³⁰ Il documento reca le firme di Federzoni, Presidente, e del Convegno e dell'Accademia, di de' Stefani, vice-Presidente di entrambi, e da ultimo di Orestano, Direttore del Comitato

sima modificazione»¹³¹ e averla sottoposta a Grandi, il quale ne avrebbe espunto il passaggio più ideologicamente marcato e solidale con la potentissima alleata, la Germania nazista¹³².

Un aspetto è chiarissimo agli organizzatori del X Convegno e ci tengono a rimarcarlo: l'Italia – «paese di tradizionale sensibilità giuridica» – con la rivoluzione fascista ha rimesso a fuoco, riesaminato e ripensato gli istituti fondamentali del diritto e – ripudiando, per il tramite degli strumenti corporativi, i superati individualismi di marca giusnaturalistica e ancor più le «assurdità e aberrazioni del comunismo» – intende offrire agli studiosi del continente una magnifica possibilità di incontro e confronto circa i «temi eterni della vita umana e associata» – la famiglia, il lavoro, la proprietà, le obbligazioni, la giurisdizione civile, la difesa penale – nell'auspicio di una possibile e futura 'unità giuridica europea'¹³³, un tempo realizzata all'insegna del diritto romano prima e della dottrina e giurisprudenza dei *doctores* medievali poi e in un (ben prossimo) domani – tale è l'auspicio – recante il genuino stigma giuridico fascista.

organizzatore. *Appendice documentaria* n. 14, pp. 902-904.

¹³¹ «Caro Orestano, la nota esplicativa e introduttiva per il Convegno 'Volta' è eccellente. Come vedrai vi ho apportato soltanto qualche lievissima modificazione. Aspetto la risposta del Ministro Grandi in proposito, e te la comunicherò subito, non appena sarà pervenuta» (10 dicembre 1941), in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

¹³² Ritengo di poter attribuire al Guardasigilli la paternità della cancellazione del seguente passaggio (previsto da Orestano quale secondo capoverso): «Se ogni guerra reca in sé fermenti rivoluzionari nei popoli che le combattono, nessuna guerra più rivoluzionaria di questa, che tutto il conservatorismo plutocratico del mondo ha mosso contro due rivoluzioni, la fascista e la nazista, scaturite dalla Grande guerra 1914-18 e chiamate a confessare nella prova del fuoco e del sangue la propria fede i principi che le animano. In essi fascismo e nazismo sono oggi costretti a difendere non le sole libertà e rivendicazioni internazionali, cui i loro popoli hanno sacrosanto diritto; ma anche le proprie architetture istituzionali interne, i propri postulati etici, la propria volontà di elevare la totalità nazionale alla massima dignità umana; principi questi che non tolgono nulla a nessuno, anzi aggiungono, innalzando in modo esemplar il livello della comune vita civile. La vittoria dell'Asse sarà dunque il trionfo di due rivoluzioni e schiuderà al tempo stesso l'andito a tutti gli sviluppi rivoluzionari dell'idea che le informa e che è destinata a imprimere un'orientazione nuova e durevole alla storia delle collettività nazionali e politiche più progredite che l'umanità vanta», in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/3.

¹³³ Che Orestano aveva prefigurato in ID., *Verso la nuova Europa*, cit. nt. 128, p. 145.

2e) *Il rinvio del Convegno a «dopo la Vittoria»*

Il X Convegno 'Volta' era stato ideato e strutturato nei suoi assi portanti, quanto meno in riferimento alla individuazione dei Temi trattandi e dei relatori di parte italiana. Circa i rapporti con gli studiosi di altri Paesi – per cui era stato interessato il Ministro degli Affari Esteri, Ciano – è da tenere presente – oltre la continua vigilanza da parte delle autorità italiane relativamente alle simpatie politiche delle personalità da invitare¹³⁴ – un viaggio di Orestano – compiuto in Germania e Romania tra aprile e maggio 1942 – volto a ribadire l'importanza del Convegno, sollecitare simpatie e adesioni e a definire in via definitiva la questione degli inviti¹³⁵.

¹³⁴ Basti un esempio. Tra i giuristi greci da coinvolgere s'era pensato ad Elias Anastassiadis ma il Plenipotenziario d'Italia per la Grecia faceva presente che lo studioso si era «tenuto appartato» e, a differenza di altri colleghi, non aveva preso «diretti contatti con questa Rappresentanza e con i suoi organismi culturali» e suggeriva quindi di «soprasedere» semmai procedendo ad invitare «qualche altra personalità della cultura ellenica» che avesse collaborato con le Autorità italiane (14 agosto 1942). Federzoni rispondeva asserendo che la proposta era giunta direttamente dal Ministro degli Affari Esteri e concludeva: «giudica tu ora se sia il caso di dar seguito all'invito, tenuto conto che i Convegni 'Volta' in più circostanze hanno favorito gli accostamenti al nostro Paese da parte di elementi che si tenevano in un'attitudine di riserva e persino talvolta di ostilità. Del resto, il Convegno è rinviato ad epoca da destinarsi, perciò non è urgente l'invito in questione» (1 settembre 1942). Tutto in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

¹³⁵ Orestano a Federzoni: «Eccellenza, secondo le istruzioni ricevute ho compiuto dal 28 aprile al 22 maggio un viaggio in Germania e in Romania, che ha avuto le seguenti tappe: Berlino, Bucarest, Vienna, Monaco. Dovunque ho trovato pronta e cordiale comprensione del proposito dell'Accademia nel convocare il X Convegno 'Volta' e vivo desiderio di collaborarvi. A questa disposizione ha certamente contribuito il ricordo ancora desto dei due precedenti Convegni del 1932 e del 1938, e specialmente di quello sull'Europa, che è stato definito da Hermann Göring, Alfred Rosenberg e Mihail Manoilescu concordemente 'il più grande avvenimento culturale e politico tra le due guerre'. D'accordo coll'Ambasciata d'Italia a Berlino e con quel Ministero degli Esteri ho potuto in una serie di riunioni (...) concordare due serie di inviti: una a personalità tedesche senza assegnazione di temi e un'altra a personalità tedesche con tema assegnato. (...) Circa gli inviti a personalità appartenenti a Paesi occupati dall'esercito tedesco (Francia, Belgio, Olanda, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, e Serbia), dopo uno scambio di vedute, mi saranno date comunicazioni più precise, in base agli elenchi preparati da me, verso la fine del volgente mese di giugno. A Bucarest mi è stato possibile di precisare la posizione dell'Eccellenza Prof. Mircea Djuvara ex Ministro della Giustizia e uno dei più eminenti giuristi rumeni. Egli non era stato precedentemente compreso nell'elenco dei preferiti dall'attuale Governo, benchè fosse stato proposto da me per tramite della nostra

Una preoccupazione che ritorna con qualche frequenza tra la documentazione superstite è quella relativa alle traduzioni dei codici. Appariva, infatti, del tutto ovvia la necessità di approntare delle versioni in lingua *ad usum* degli ospiti stranieri, come aveva richiesto – lo si è constatato – Federzoni a Grandi immediatamente, già nell'agosto '41¹³⁶. Il Ministro investiva di questo «problema di carattere preliminare» il fidato d'Amelio, e lo invitava a collaborare con il Ministero della Cultura Popolare, retto da Alessandro Pavolini¹³⁷.

Legazione. Il VicePresidente dei Ministri Mihai Antonesco ha dato la sua approvazione all'invito del Djuvara. E la partecipazione rumena è stata concordata anche con l'inclusione dei proff. Fintescu, Decano della Facoltà giuridica, e Dimitrescu e Valmirescu, civilisti insigni dell'Università di Bucarest. Il mio soggiorno a Berlino mi ha dato inoltre anche occasione di incontrarmi col Prof. Knappek dell'Università di Bratislava e col Prof. Maygary dell'Università di Budapest, entrambi proposti per l'invito e accettati dai rispettivi Governi. A questo punto si rende anche opportuno di precisare la partecipazione al Convegno di giuristi appartenenti agli altri Paesi europei, rimanendo in sospenso solo quella dei paesi occupati dalla Germania» (1 giugno 1942). *Ibidem*.

¹³⁶ Nt. 27 del presente lavoro. Inizialmente Federzoni aveva richiesto traduzioni in tedesco e francese e infatti la *Premessa* del Convegno era stata tradotta nelle due lingue come può constatarsi in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/3. Alcuni mesi dopo però lo stesso Presidente dell'Accademia d'Italia aveva mutato avviso e scriveva ad Orestano. «scusa la franchezza. Non credo che convenga mandare la traduzione francese della *Premessa*. Noi non possiamo, in conformità dei precedenti diplomatici e politici del Regime, continuare a riconoscere, meno che mia con un Documento così importante, il francese come lingua internazionale. Se vogliamo accompagnare al testo italiano una traduzione, contentiamoci della tedesca. Né le considerazioni pratiche contrastano con questo evidente motivo di opportunità politica. Ove si può supporre che non basti l'italiano (certamente sufficiente in Spagna, Portogallo, Grecia) il tedesco andrà benissimo, ossia in Ungheria, Danimarca, Svezia, Romania, Slovacchia, Finlandia, etc. Per la Croazia italiano e tedesco saranno opportunissimi entrambi. Soprattutto poi preme, a mio avviso, fare cosa gradita ai congressisti germanici, che ci interessano più degli altri. Perciò io direi: niente francese; se mai, tedesco». La chiusa grondava ottimismo: «non è impossibile che di qui al momento del Convegno la situazione internazionale sia decisa, e che il francese (parlo della lingua) ridivenga innocuo. In tal caso la traduzione da te predisposta potrà servire» (21 dicembre 1941), in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

¹³⁷ Con comunicazione del 26 agosto '41. La risposta di d'Amelio era del 31 dello stesso mese. Più in dettaglio, aggiungo che in un primo momento, per iniziativa di d'Amelio, si era pensato di affidare le traduzioni all'Istituto Internazionale del diritto ma poi, anche su impulso di Pavolini, della questione venne investito l'I.R.C.E., Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero. Il direttore dell'Istituto, tra l'altro, con missiva del 26

Del pari, presenti – ma destinate a restare sullo sfondo – appaiono questioni, anche rilevanti, inerenti alla gestione pratica e organizzativa dell'evento nonché, e soprattutto, preoccupazioni di natura economica in quanto una iniziativa quale quella progettata presentava costi tutt'altro che trascurabili¹³⁸.

Ma – a questo punto e tutto ciò posto – la circostanza decisiva è un'altra.

Nell'annunciare l'intendimento di realizzare un grande Convegno giuridico Federzoni aveva indicato quale orizzonte temporale per la realizza-

agosto (che avrebbe provocato lo scritto del Ministro testè ricordato e indirizzato a d'Amelio) dettagliava a Grandi «il piano di lavoro per la traduzione in francese, tedesco e spagnolo dei nuovi Codici dell'Italia fascista» e aggiungeva che «la preoccupazione mia essenziale è quella di riuscire in modo perfetto; si tratta di *una delle opere monumentali compiute dal regime, opera che resterà nei secoli*. In conformità al piano che mi ero permesso sottoporVi ho pensato sia ai traduttori (scelti con grande cura in ambienti speciali) sia ai traduttori-revisori, salvo a ricorrere anche a giuristi italiani conoscitori delle singole lingue per il definitivo controllo» (corsivo mio). Tutto in Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*.

¹³⁸ Per la realizzazione di un Convegno 'Volta' ordinario era previsto uno stanziamento di 185.000 lire ma era chiaro che in questa occasione, per il Convegno giuridico, le spese sarebbero state molto maggiori. Per esempio Giordani scriveva a Federzoni (9 agosto '41): «devo solo richiamare la tua attenzione sul precedente del Convegno Coloniale per il quale, malgrado l'integrazione cospicua di fondi che avemmo da parte del Governo, rimase uno scoperto di 200.000 lire. Quella volta dovemmo ricorrere all'Edison per un'integrazione, assicurando nel modo più formale che si trattava di un caso di eccezione che non si sarebbe più ripetuto. Riterrei quindi opportuno che questa volta, affidando nuovamente l'incarico al camerata Orestano con le stesse esigenze di carattere politico, si prendessero tempestivamente le misure necessarie per assicurare e i fondi e per mantenere poi il consuntivo entro i limiti del preventivo». In una 'riservatissima' del 25 agosto '41 indirizzata al Cancelliere dell'Accademia a proposito di Orestano s'osservava che “egli concepisce tutto con magnificenza, con grandiosità ed è impossibile sopprimere in lui questa tendenza. Contenerlo nei limiti di un preventivo normale è impossibile. Egli stesso a noi, addetti ai Convegni, ha sempre ripetuto il suo arguto motto di battaglia: 'Io spendo, qualcuno pagherà!'. Tieni anche conto che il nostro amato Presidente Federzoni è nemico della micragna”, in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. Il medesimo Federzoni rendeva partecipe Grandi di un preventivo di spesa sul presupposto che “per dare al Convegno quell'importanza che è nell'intendimento del Duce, occorrerà invitare, tra italiani e stranieri, più di cento persone, alle quali compete il rimborso di tutte le spese di viaggio, alloggio, etc. (...). L'ammontare complessivo delle spese riuscirà superiore a un milione» (19 dicembre 1941), in Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*.

zione dello stesso la primavera del 1942. Questo termine era stato poi precisato da Mussolini che, su richiesta del Guardasigilli, aveva indicato i mesi di aprile e di maggio¹³⁹. Però nel luglio '42 – ovvero, si badi, allorché inizia la terribile battaglia di Stalingrado – Grandi riportava al Presidente dell'Accademia d'Italia che

Il DUCE, tenuto conto delle ovvie difficoltà nelle presenti circostanze per la convocazione di un Convegno internazionale, ha stabilito che il Convegno Volta abbia luogo dopo la Vittoria¹⁴⁰.

Il grande appuntamento era così procrastinato¹⁴¹. Per sempre.

3. *La 'Mostra del Diritto Fascista'*

3a) *La relazione Grandi e il memoriale*

L'altro rilevante evento sul quale desidero sostare e richiamare l'attenzione riguarda una 'Mostra del Diritto Fascista' che si sarebbe dovuta tenere a Roma in occasione della Esposizione universale, prevista per il 1942. Per quanto mi è possibile ricostruire, la paternità dell'iniziativa è ascrivibile e riconducibile al Ministro Grandi e rimonta ai primi mesi del 1940, come apprendo da una comunicazione vergata dal conte veneziano Vittorio Cini – «uno dei più autorevoli rappresentanti del mondo economico italiano e, al tempo stesso, uno dei più vicini al regime»¹⁴² – che era stato designato

¹³⁹ Si veda ad esempio la nota n. 60 del presente lavoro.

¹⁴⁰ «Il che non toglie naturalmente che i lavori preparatori del Convegno non debbano proseguire sin da oggi allo scopo di trovarci pronti per l'epoca che il DUCE si riserva di fissare» (3 luglio 1942). Federzoni rispondeva al Ministro il successivo 7 luglio e poi dava notizia a Orestano il quale (16 luglio) esprimeva «l'auspicio di una vittoria prossima». Tutto in AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

¹⁴¹ Orestano avrebbe continuato, fiduciosamente, a sperare nella realizzazione del Convegno e così il 3 settembre '42 sollecitava «l'invio di un certo numero di copie dei nuovi codici» ai relatori onde potessero approntare le loro relazioni, Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*.

¹⁴² R. DE FELICE, *Mussolini il duce. I. Gli anni del consenso 1929-1936*, Einaudi, Torino 1974, p. 171. G. SANTOMASSIMO, *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Carocci, Roma 2006, p. 79 lo definisce «il 'più liberista' tra i Ministri del primo Governo Mussolini che seguì un tragitto originalissimo che lo avrebbe portato, attraverso il corporativismo, alla confluenza nel pensiero sociale cattolico».

commissario dell'Esposizione¹⁴³. Quanto venne da costui suggerito non dovette incontrare la piena soddisfazione del Guardasigilli il quale fece elaborare un lungo e articolato memoriale, risalente al 1941. Codesto documento risulta prezioso – tra l'altro – in quanto si apre riportando il testo di una relazione – approntata dal Guardasigilli e presentata da questi al Duce – dedicata alla proposta di organizzazione della succitata Mostra e – dopo aver ricordato e illustrato le grandi riforme giuridiche realizzate dal regime – prosegue fornendo anche un programma – piuttosto preciso e dettagliato, benché, ovviamente, non definitivo – della ipotizzata rassegna artistica¹⁴⁴.

Ma procediamo con ordine.

L'Esposizione Universale – su cui il regime aveva speso molto in termini di aspettative, investimenti ed energie – ha senz'altro costituito «l'episodio più importante della volontà di stile del fascismo»¹⁴⁵. Grandi è immediatamente persuaso che nel 1942 si ravvisa una imperdibile opportunità per «fornire gli elementi illustrativi della legislazione fascista, mettendone in evidenza i principi informatori, le realizzazioni compiute e gli effetti giuridici e sociali che ne sono derivati e ricollegando tutto alle manifestazio-

¹⁴³ «Caro Grandi, come ebbi già ad assicurarti verbalmente, la *proposta da te presentata al Duce perché nell'Esposizione Universale di Roma sia ordinata una Mostra del Diritto Fascista*, è stata attentamente esaminata, anche in relazione alle altre Mostre in programma, e mi è gradito comunicarti al riguardo la mia adesione di massima. In occasione della tua promessa visita ti intratterrò circa il modo migliore di realizzare tale Mostra. Le possibilità che abbiamo al riguardo sono le seguenti: o, in sintesi, nella 'Mostra della Civiltà Italiana' come uno dei principali fili conduttori della vita italiana dai tempi di Roma sino a Mussolini; o, con spirito maggiormente analitico, nella 'Mostra della Romanità'; o nella 'Mostra della Scuola' nella quale gli studi giuridici avranno particolare rilievo; o, infine, qualora il Governatore lo consentisse, nell'edificio permanente che sarà costruito per la città di Roma, e nel quale potrebbero essere mostrati gli aspetti del Diritto da Roma antica ai giorni nostri. Comunque sono a tua disposizione per esaminare ogni altra soluzione da preferirsi», Asmae, *Carte Dino Grandi*, b. 126, f. 177 *Mostra Diritto Fascista* (corsivo mio). Su Vittorio Cini (1885-1977), M. REBERSCHAK, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 25, Roma 1981, pp. 626-634 (p. 630 soprattutto).

¹⁴⁴ Il documento (riportante semplicemente la data '1941', senza nessun'altra indicazione) integralmente in *Appendice documentaria* n. 15, *infra* pp. 904-936.

¹⁴⁵ P. NICOLOSO, *Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell'Italia fascista*, Einaudi, Torino 2011, p. 196. Circa la nomina, suggerita da Bottai, di Cini s'aggiunge che «Mussolini ha scelto un uomo (...) di notevole profilo, proveniente dal mondo dell'industria e della finanza. Una nomina di peso motivata dal fatto che l'E42 è un'impresa economica di prim'ordine, che avrebbe comportato un eccezionale impegno finanziario» (p. 197).

ni del pensiero del Duce contenute in scritti, discorsi, relazioni ed in altre fonti»¹⁴⁶. Peraltro, i tempi appaiono propizi ricorrendo il decennale della grande riforma della legislazione penale e penitenziaria nonché l'approssimarsi della conclusione della riforma del diritto civile. Insomma si tratta di celebrare adeguatamente «la grandiosità di un'opera legislativa che potrà bene definirsi il *corpus iuris italicum*»¹⁴⁷. L'idea – propiziata da suggestioni di matrice germanica¹⁴⁸ – non è priva di ambizioni in quanto si vuole dar vita ad «una Mostra permanente, perché sia possibile assicurare la continuità della propaganda dell'attività giuridica fascista»¹⁴⁹.

Il Ministro è supportato da una convinzione, difficilmente confutabile:

La storia e l'evoluzione del diritto italiano e le grandi realizzazioni giuridiche e sociali del Fascismo consentono di organizzare una Mostra del diritto italiano veramente interessante nel recinto delle Olimpiadi della civiltà, così da dimostrare che al diritto spetta un posto preminente degno della grandezza dell'Impero creato dal Duce.

Essa dovrebbe chiamarsi: Dalle Dodici Tavole alla Carta del Lavoro.

Tale titolo, inoltre, è da stimarsi senz'altro «provvisorio perché, per la fine della guerra, potrebbero svilupparsi avvenimenti così grandiosi da renderne forse necessario un ulteriore perfezionamento per allargarne la portata. Senza dubbio, infatti, la nostra guerra si concluderà non solo con uno sviluppo territoriale del nostro Stato e dei nostri protettorati, ma altresì

¹⁴⁶ *Infra*, p. 905. Il Guardasigilli nelle sue osservazioni ripercorre le grandi riforme giuridiche del regime e si sofferma, in particolare, su quelle relative al diritto e alla procedura penale, riportando numeri, tabelle e statistiche volte a dimostrare con sicurezza la bontà delle scelte di politica del diritto, e di repressione, condotte tanto che a tratti riecheggiano alcune pagine di uno dei due tomi della sua ben nota *Bonifica umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria* pubblicato proprio nel 1941. Tale opera, in effetti, viene espressamente richiamata e definita «pubblicazione pregevolissima» (*infra*, p. 913).

¹⁴⁷ *Infra*, p. 905.

¹⁴⁸ «Nell'ottobre del 1936, a Monaco di Baviera, si iniziò la costruzione (ora completata) di un grande palazzo, detto 'Casa del diritto germanico', destinato a sede dell'Accademia del diritto. In tale occasione, fu organizzata una Mostra dal titolo 'Il diritto' per illustrare i nessi storici tra le varie epoche del diritto germanico ed offrire un quadro dell'evoluzione di esso dalle prime manifestazioni accertabili sino ai nostri giorni. (...) Nell'ottobre del 1938 fu organizzata una Mostra a Lipsia nel Museo delle arti decorative di quella città col titolo 'Diritto e giuristi nello specchio dell'arte', *infra*, p. 907.

¹⁴⁹ *Infra*, p. 906.

con l'estensione della nostra influenza morale, intellettuale, commerciale e politica su un molto più vasto territorio»¹⁵⁰.

Grandi – a cui certo non difettava l'ottimismo – rivela così di aver piena consapevolezza di come – e quanto – il regime possa dar vita «ad un filone espositivo efficace e potenzialmente inesauribile¹⁵¹» e la sua proposta va inserendosi in una teoria di analoghe iniziative realmente impressionante: dalla Mostra garibaldina (1932), alla prima (e poi alla seconda e alla terza) Mostra della Rivoluzione fascista (1932-1934), alla Mostra nazionale dello sport (1935), alla Mostra del tessile nazionale (1937-1938), alla Mostra augustea della romanità (1937), alla Mostra autarchica del minerale italiano (1938-1939) ed a (molto) numerose altre ancora¹⁵². In qualche modo lo scaltro Ministro – memore dell'arguto motto lanciato dalla raffinata Margherita Sarfatti 'mostrare per dimostrare' in cui s'identificava lo scopo di codesti eventi, ora in forte discontinuità con il passato¹⁵³ – si pone in scia di quanto asserito dallo stesso Cini il quale – intervenendo sul numero inaugurale di *Civiltà. Rivista bimestrale della Esposizione Universale di Roma* – auspicava proprio di porre «nella più gran luce le conquiste del nostro lavoro, della nostra cultura, della nostra organizzazione economica e sociale, politica e militare, a coronamento e conclusione della ventennale attività fascista»¹⁵⁴.

¹⁵⁰ *Infra*, p. 908.

¹⁵¹ M. CARLI, *Vedere il fascismo. Arte e politica nelle esposizioni del regime (1928-1942)*, Carocci, Roma 2020, p. 14.

¹⁵² *Ivi*, pp. 14-15.

¹⁵³ A proposito delle mostre fasciste (e in particolare di quella del '32) s'è rimarcato che «la novità fondamentale che ne decretò il successo fu di avere rivolto l'attenzione al grande pubblico. Le opere d'arte non erano esposte per un'élite culturale di specialisti come nei *salon* ottocenteschi, ma venivano composte lungo un percorso narrativo, in apparenza secondario rispetto al racconto storico, ma così rese accessibili, rivolte direttamente ai sensi per richiamare folle di visitatori alla logica della spettacolarizzazione della cultura», A. CAPANNA, *Roma 1932. Mostra della Rivoluzione fascista*, Testo & Immagine, Roma 2004, p. 12. Su questo evento culturale rimando pure a M. CIOLI, *Il fascismo e la 'sua' arte. Dottrina e istituzioni tra futurismo e Novecento*, Olschki, Firenze 2011, p. 193 ove leggo che «l'esposizione del '32 va vista allora come uno spartiacque dell'estetica futurista, novecentista e del fascismo, il momento cruciale di passaggio dallo 'spirito' alla 'ragione' della propaganda; e ancora, dalla formazione della tecnica, cioè dell'élite dirigente, alla creazione dell'italiano fascistizzato».

¹⁵⁴ V. CINI, *Significato e aspetti dell'Esposizione Universale di Roma*, in «Civiltà. Rivista bimestrale della Esposizione Universale di Roma», 1940, p. 12. Il foglio debuttava il 21 aprile 1940.

Sono notevoli gli sforzi compiuti dal regime nella realizzazione di una sua coerente politica espositiva. Questo rientra in una precisa strategia politica tesa ad attuare «un momento centrale dell'attività culturale promossa dal Governo e dal Partito nazionale fascista»¹⁵⁵. È proprio vero che per il Fascismo «ogni rivoluzione realizzata si identificava con una mostra»¹⁵⁶. Quest'ultima – di volta in volta – si presentava quale un laboratorio aperto, anzi spalancato, alla curiosità e all'intelligenza degli italiani – dell'*italiano* forgiando – i quali avevano così modo di ammirare, apprendere, comprendere il nuovo corso politico – la grandezza del regime, *in primis* – ritrovandosi *naturaliter* accomunati nel desiderio (forte) d'essere parte di quel mondo – di quel sistema e dei suoi giganteschi riti collettivi – così ricongiungendosi – ideologicamente – come in un abbraccio con i connazionali. Le Mostre – e la 'cultura figurativa'¹⁵⁷ donde queste discendono – costituiscono un capitolo del grande libro della 'estetica della massa', rientrando a pieno titolo nella complessa «liturgia dell'armonico collettivo», a voler riprendere le parole di Emilio Gentile¹⁵⁸: anche per il loro tramite avviene e si realizza il passaggio dall'*essere* all'*esserci*, tanto caro ai dittatori, assumendo la massa consapevolezza della propria potenza e fiducia nel suo destino¹⁵⁹.

Nella mente di Grandi la rassegna espositiva – che si desidera diventi “una Mostra permanente dell'evoluzione giuridica italiana” ovvero «il museo vivente dell'attività giuridica italiana che fu, è e sarà sempre la gloria maggiore della nostra Patria»¹⁶⁰ – avrebbe dovuto tenere insieme e legare «il passato, il presente e l'avvenire del diritto italiano»¹⁶¹.

Il programma espositivo indicato è pensato articolantesi in non meno

¹⁵⁵ M. STONE, *Mostre d'arte*, in *Dizionario del fascismo*, cit. nt. 5, p. 181.

¹⁵⁶ CAPANNA, *Roma 1932*, cit. nt. 153, p. 23.

¹⁵⁷ L. MALVANO, *Fascismo e politica dell'immagine*, Bollati Boringhieri, Torino 1988, pp. 17-25.

¹⁵⁸ E. GENTILE, *Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia fascista*, Roma-Bari 1994, pp. 155 ss. (almeno). In merito alla «liturgia politica nell'arte italiana del Ventennio» rinvio a M. DANTINI, *Arte e politica in Italia. Tra fascismo e Repubblica*, Donzelli, Roma 2018.

¹⁵⁹ Parecchio istruttivo, da quanto punto di vista, il discorso tenuto da Adolf Hitler nel corso della sessione dedicata alla cultura in occasione del Congresso del Partito nazista tenutosi a Norimberga nel 1935 e che leggo in B. HINZ, *L'arte del nazismo*, Mazzotta, Milano 1975, pp. 301-319. In argomento è utile, e interessante, F. SPOTTS, *Hitler e il potere dell'estetica*, Johan & Levi, Milano 2021.

¹⁶⁰ *Infra*, p. 919.

¹⁶¹ *Ibidem*.

di dodici Temi – cioè parti o sezioni – a cui corrispondono altrettante sale.

Il Tema primo – quello inaugurale e di apertura – è teso a illustrare il passaggio dalle nebulose *concezioni teocratiche* dell'antichità più remota alla originale esperienza romana, connotata dal «carattere politico o statale del diritto». Si immagina così di ricorrere ad affreschi sulle quattro pareti della sala che rievochino «la creazione della legge in Oriente: sulla prima, Mosè che riceve la legge di Jehova sul monte Sinai; sulla seconda, Brahma che compila il sacro libro delle leggi del genere umano (legge di Manu); sulla terza, Iside, che rivela a Throt la legge 'immutabile' del popolo egizio. Sulla quarta parete, la separazione del jus sacrum dal jus civile (...) di cui Roma offre al mondo il primo e più grandioso esempio»¹⁶². Non solo affreschi, però, ma anche sculture per mezzo delle quali ricordare «i sacerdoti addetti alla custodia e all'applicazione delle prime leggi: i Caldei della Siria, i Druidi delle Gallie, i Maghi della Persia, i Sacerdoti dell'Egitto»¹⁶³.

Il secondo Tema è riservato ai *sette Re di Roma* – per ognuno dei quali si prevedono delle statue nonché la riproduzione dei testi legislativi più significativi – mentre il successivo intende onorare la *Repubblica romana*, alternando sapientemente affreschi, testi normativi e sculture.

Il quarto viene dedicato a *L'Impero* e si prevede di ricordare e perpetuare il nome dei principali imperatori – da Augusto a Giustiniano – attraverso sculture, «sulla base delle quali saranno iscritti i titoli delle principali leggi o costituzioni» mentre sulle pareti troverà posto «l'illustrazione pittorica delle scuole di diritto e delle raccolte» di norme. L'estensore del documento appare ben consapevole che la galleria delle autorità dei giuristi da omaggiare è particolarmente ricca di grandi nomi e allora suggerisce «anziché riprodurne le effigie singolarmente» di «riunirli in una teoria cronotassica e cioè raffigurarli in una larga fascia di pittura che corra per tutta la lunghezza della sala e si svolga sulle quattro pareti, in modo da formare quasi un mosaico di tipo bizantino che consente di citarne i nomi e riprodurne in volumi titolati le principali opere»¹⁶⁴.

Anche il *Diritto dei barbari* trova il suo posto¹⁶⁵, in particolare venendo menzionati i Longobardi ed i Franchi e consigliando accortamente di contrapporre le sculture di sovrani – con le fattezze dei legislatori Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Rachis e Astolfo da un lato e Carlo Magno e i suoi

¹⁶² *Infra*, p. 920.

¹⁶³ *Ibidem*.

¹⁶⁴ In effetti, sono non meno di ventidue, da Quinto Muzio Scevola a Erennio Modestino, i giuristi richiamati. *Infra*, p. 926.

¹⁶⁵ Tema quinto.

discendenti dall'altro – e di giuristi – tra cui Gualcosio, Lanfranco, Paolo Diacono e poi Capagisto e Anselmo e Gherardo dall'Orto – alle pitture, con cui ritrarre i più caratteristici istituti – dal mundio al guidrigildo al duello al feudo – in tal modo consegnando all'icasticità della rappresentazione pittorica l'espressione del pensiero.

Il Tema sesto – *Universalità e vitalità del diritto di Roma* – tributa adeguato riconoscimento alla riscoperta giustiniana e alla conseguente – nobilissima – età del Diritto comune. La materia è – oggettivamente – formidabile quanto ad estensione e infatti la sua vastità «lascia perplessi sulla scelta dei mezzi figurativi». Di certo la sala avrebbe dovuto possedere adeguate dimensioni, venendo popolata – e animata – da un numero realmente impressionante di personaggi: da Basilio il Macedone e Leone il filosofo a Federico II fino ai più autorevoli «dottori scolastici, pratici, glossatori e post glossatori, dialettici e commentatori» senza dimenticare gli umanisti – per i quali un affresco avrebbe potuto ritrarli intenti «nella decifrazione di vecchie pergamene»¹⁶⁶ – e le Scuole di Francia, Olanda e Germania. Appare rimarchevole segnalare che la vitalità del citato diritto viene ricondotta sino alla estrema latitudine temporale della «prima grande codificazione moderna, che è ad un tempo la maggiore glorificazione del diritto di Roma, cioè il codice Napoleone, dovuto al genio di un italiano»¹⁶⁷. Questa puntualizzazione consentiva, in effetti, di saldare (e adeguatamente) il tributo dovuto al nazionalismo giuridico, ribadendo (per l'ennesima volta) l'italica primazia.

È poi la volta del *Diritto della Chiesa*¹⁶⁸ – forte di una storia grandiosa che rimonta ai primi Concili, s'afferma definitivamente con il *Decretum Gratiani* e le successive collezioni, si riforma a Trento e giunge sino al *Corpus juris canonici* – e di quello dei *Comuni* e delle *Corporazioni*¹⁶⁹, per i quali appare ovvio esporre alcuni dei più rilevanti statuti.

Il nono Tema celebra *La codificazione* con sculture degli ispiratori – Vico, Filangieri, Romagnosi e Beccaria, fra gli altri – affreschi delle promulgazioni dei primi codici – con menzione delle riforme ispirate da Ferdinando IV, Carlo Alberto, Pio VII, Vittorio Emanuele II, Umberto I – e busti degli italici Maestri: Pasquale Stanislao Mancini, Giuseppe Pisanelli, Matteo Pescatore, Alfredo Rocco, Pietro Bonfante, Giuseppe Zanardelli, solo per citarne qualcuno.

¹⁶⁶ *Infra*, p. 929.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ Tema settimo.

¹⁶⁹ Tema ottavo.

L'impressione che emerge nitida è che tutto quanto anticipato sia, in realtà, (meramente) prodromico ad esaltare le riforme che la rivoluzione fascista ha preparato ed imposto, venendo ad esse riservate le ultime tre sale della Mostra. Di particolare ambizione risultava il Tema decimo dedicato a *La legge dei Fasci*. Gli artisti avrebbero dovuto rappresentare il Gran Consiglio¹⁷⁰, i Patti Lateranensi, la legislazione – penale, minorile e civile – e la proclamazione dell'Impero per la quale si suggeriva di «riprodurre l'indimenticabile scena notturna dell'annuncio del Duce al popolo, da Palazzo Venezia, delle decisioni del Gran Consiglio. In alto, sul lontano Colosseo, nel cielo stellato raffigurare i vessilli degli aquiliferi romani che avanzano nel fatale ritorno sui colli di Roma»¹⁷¹. Ma – nella tronfia retorica fascista – lo spazio maggiore – significativamente – non era da riservarsi alla 'riapparizione, dopo quindici secoli, dell'Impero sui colli fatali di Roma' quanto piuttosto all'annuncio della Carta del Lavoro, per la quale era richiesto un affresco di «vaste proporzioni» così immaginato:

Il Duce in primissimo piano legge le 30 norme della Carta agli operai che affluiscono dal fondo in numerose colonne, divergenti a raggiera. Gli operai avranno gli arnesi di lavoro. In fondo a ciascuna delle colonne, si vedrà all'orizzonte raffigurata l'attività da ciascuna di essa svolta (corporazioni). Per i lavoratori della terra, sarà espressa o la battaglia del grano o la bonifica; per gli industriali, officine; per i lavoranti del commercio, naviglio in partenza o locomotiva, etc.¹⁷²

La predilezione per questo soggetto lascia intuire come dominante il motivo sociale.

Il Tema undicesimo – il contributo del *Fascismo nello sviluppo del diritto internazionale* – mi appare quale un (mero e piccolo) interludio rispetto all'ultimo e decisivo passaggio: *La civiltà fascista nella sua fase trionfale*.

Giunto al termine di un ricchissimo itinerario in cui s'avvicendano la scultura, l'affresco, il busto marmoreo, il mosaico e le parole – le illustrazioni e le riproduzioni, assai variamente declinate, e il verbo – lo spettatore sarebbe stato sovrastato dall'immagine di Mussolini prevedendosi che «la figura del Duce» avrebbe dovuto avere «la massima potenza espressiva per

¹⁷⁰ Circa il ruolo assolutamente fondamentale di tale organo rimando a S. GENTILE, *Il suicidio del sicario. Il Gran Consiglio del Fascismo tra Partito e Stato*, in «Giornale di Storia costituzionale», 2022, I, pp. 169-182.

¹⁷¹ *Infra*, p. 934.

¹⁷² *Infra*, p. 933.

segnalare agli italiani e agli stranieri il passato, il presente e l'avvenire del diritto italiano»¹⁷³. Non è difficile immaginare la presenza ammonitrice di una maestosa gigantografia.

Come si vede, era ricalcato *in toto* il «modello espositivo paradigmatico (...) che si basava sull'ideazione di un percorso tematico e su una suddivisione della mostra in diverse sezioni, ognuna delle quali trattava un aspetto del tema dell'esposizione»¹⁷⁴. Tale modello s'era andato affermandosi con nettezza a far data dal 1932, in concomitanza con la Mostra della Rivoluzione Fascista, a cui era arriso un successo grandioso¹⁷⁵.

Purtroppo non posso aggiungere ulteriori particolari e ragguagli circa l'allestimento delle sale o gli artisti che sarebbero stati vocati a partecipare all'impresa. Posso immaginare che non sarebbe mancato un contributo di Mario Sironi – tormentato e geniale virtuoso – tra i più «impegnati nella costruzione dell'universo simbolico fascista»¹⁷⁶. Ho ragione – anzi – di ritenere che, con ogni probabilità, l'artista di Sassari avrebbe eseguito l'affresco più importante di tutti ovvero quello dedicato alla Carta del Lavoro¹⁷⁷ che nella Mostra del 1932 era stato appannaggio di Antonio Giuseppe Santagata – xilografo e litografo – il quale per il suo lavoro era ricorso alla «enfasi» e al «dinamismo della grafica futurista»¹⁷⁸. Ed è il caso – ora – di aggiungere che lo stesso Santagata – «pittore murale per eccellenza»¹⁷⁹ – nel 1938 aveva realizzato cinque mosaici per il Palazzo di Giustizia

¹⁷³ *Infra*, p. 935.

¹⁷⁴ A. RUSSO, *Il fascismo in mostra*, Editori Riuniti, Roma 1999, pp. 7-8.

¹⁷⁵ STONE, *Mostre d'arte*, in *Dizionario del fascismo*, cit. nt. 5, p. 179 definisce la Mostra del '32 un «tentativo straordinariamente riuscito di trasformare l'evento storico in una sorta di *living theater*».

¹⁷⁶ GENTILE, *Il culto del littorio*, cit. nt. 158, p. 208. Sulla 'politica dei simboli' portata avanti dal fascismo: S. FALASCA ZAMPONI, *Lo spettacolo del fascismo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 143 ss.

¹⁷⁷ È bene anche tenere presente che, in occasione della costruzione – tra il 1926 e il 1932 – della sede del Ministero delle Corporazioni, Bottai aveva affidato a Sironi «l'opera più importante, per dimensioni, collocazione e programma allegorico: una vetrata dedicata alla Carta del lavoro. (...) *La Carta del lavoro* di Sironi riesce magnificamente a costruire il mito dello Stato organico come opera d'arte collettiva grazie sia all'iconografia del lavoratore sia alla potenza straordinaria del suo stile» come apprendo dalla lettura del bel lavoro di E. BRAUN, *Mario Sironi. Arte e politica in Italia sotto il fascismo*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 211.

¹⁷⁸ CAPANNA, *Roma 1932. Mostra della Rivoluzione fascista*, cit. nt. 153, pp. 79-80.

¹⁷⁹ L. MAGANZANI, *L'arte racconta il diritto e la storia di Roma*, Pacini giuridica, Pisa 2016, p. 416.

di Milano – *La Giustizia, Giustiniano, Il canonico Graziano, Napoleone, La Giustizia fascista* – che possono ben essere considerati una sorta di ragionata, ed ispirata, epitome della grande Mostra che s’andava ipotizzando e che miravano precisamente a richiamare e rimarcare «la continuità della tradizione del diritto occidentale»¹⁸⁰ da Roma¹⁸¹ al fascismo.

Di certo – accanto a nomi maggiormente celebri, e celebrati – non sarebbe mancato spazio per artisti più giovani che avrebbero forse potuto vedersi riconosciuta un’occasione a lungo attesa e cercata¹⁸².

Il rammarico – da parte dello studioso di storia giuridica ma anche di storia dell’arte e, più in generale, di storia della cultura – per la mancata realizzazione di questo evento viene immediatamente rimosso dalla consapevolezza che la Mostra si sarebbe realizzata soltanto a condizione che le forze dell’Asse avessero trionfato sui campi di battaglia di tutto il mondo, dagli oceani asiatici alle campagne francesi e dalle steppe russe ai deserti africani.

3b) *L’iniziativa genovese*

Curiosamente, le carte di Archivio restituiscono il proposito di realizzare eventi assai simili a quelli immaginati da Grandi. È infatti documentabile che il Presidente del ‘Dopolavoro avvocati di Genova’ – di concerto con il locale Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori – nell’estate 1942 avesse

¹⁸⁰ *Ibidem*.

¹⁸¹ Con molte ragioni s’è rimarcato da L. LACCHÈ, «*La giustizia armata dalla legge: note su immagini ed estetica del diritto durante il fascismo*», in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 2 (2021), p. 164 che «certamente la ‘romanità’ fu il principale – e quasi ossessivo – ‘formante’ dell’immaginario politico e giuridico fascista. (...) Il diritto romano-italico – ampiamente promosso da un gruppo di romanisti che ricoprirono ruoli istituzionali di primo piano – campeggiava come matrice primigenia e ‘vivente’ del diritto fascista ma non si trasformava in una dominante ‘estetica’ se non all’interno del culto generale e totalizzante della romanità».

¹⁸² STONE, *Mostre d’arte*, in *Dizionario del fascismo*, cit. nt. 5, pp. 183-184 ha rimarcato che «la naturalezza con cui la dittatura seppe attirare a sé gli artisti valse da conferma del successo riportato dal regime nel campo della produzione artistica e delle mostre d’arte. Se molti artisti già famosi riuscirono a trarre notevoli benefici finanziari dalle esposizioni ufficialmente sponsorizzate dal Governo e dal PNF, artisti più giovani e non ancora celebri ebbero la possibilità di esporre i loro lavori grazie al sistema stesso delle mostre ufficiali, la cui fitta rete – dalla Biennale di Venezia alle piccole esposizioni organizzate a livello locale dai sindacati fascisti – consentì al regime di presentarsi come un munifico e tollerante mecenate».

rappresentato alla Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti di Roma il progetto di allestire una «Mostra del Diritto *Dai Codici di Giustiniano ai Codici di Mussolini*» da suddividersi in tre sezioni – storica, aneddotica ed editoriale – e da inaugurarsi il 21 aprile 1943 «e cioè ad un anno di distanza dall'entrata in vigore»¹⁸³ della novella codificazione fascista.

Non basta.

La rassegna sarebbe stata completata dal «primo congresso di studi sui nuovi Codici» a cui sarebbero stati invitati «tutti i più insigni giuristi».

Una Mostra per celebrare il Diritto fascista ed un Convegno dedicato al Codice civile, dunque. Genova si mostrava singolarmente prossima a Roma.

Il mese successivo, il rappresentante del Dopolavoro si rivolgeva direttamente al Guardasigilli, specificando ulteriormente il proprio pensiero. Senza nascondere le gravi e «molteplici difficoltà del momento», il legale esprimeva l'auspicio di realizzare una «manifestazione di importanza non solo nazionale ma internazionale», pure programmando ed allestendo «speciali conferenze tenute dai più illustri professori, magistrati e professionisti d'Italia, e discussioni a carattere politico ispirate ai rilievi ed alle esperienze maturate in un anno di pratica applicazione dei Codici Mussolini»¹⁸⁴.

L'avvocato – a cui era stata promessa un'udienza al cospetto del Ministro – però nel gennaio '43 attendeva ancora una comunicazione ufficiale di riscontro a quanto prospettato¹⁸⁵. Con ogni evidenza, Grandi era ormai impegnato in ben altri problemi, imprese ed urgenze.

4. *L'angelo del silenzio*

Nella sua solennità, il X Convegno 'Volta' si sarebbe rivelato – verosi-

¹⁸³ Il Presidente del Dopolavoro, l'avvocato Aldo Galletto, avendo ottenuto dalla Presidenza Centrale dell'Opera Nazionale Dopolavoro l'autorizzazione a realizzare la Mostra, si rivolgeva ora alla Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti di Roma che a sua volta (il 7 agosto 1942) interpellava il Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia al fine di assumere una determinazione: ACS, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto. Riforma dei Codici e affari diversi (1926-1943), b. 24, f. 37 *Mostra del Diritto: Dai Codici Giustiniani ai Codici di Mussolini*.

¹⁸⁴ *Ibidem*. *Appendice documentaria* n. 16, p. 935-936.

¹⁸⁵ La Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti ancora il 9 gennaio 1943 sollecitava una risposta dal Gabinetto del Ministero rispetto alla comunicazione del 7 agosto 1942, *ibidem*.

milmente – il più significativo dell'intero Ventennio, anche perché destinato ad esaltare i trionfi politici e legislativi del regime. Sarebbe stata un'occasione dall'interesse – ritengo – quanto meno accostabile a quella – nota – tenutasi a Pisa nel maggio 1940 e dedicata ai *Principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*¹⁸⁶. Ma anche la Mostra – nell'esaltare una storia giuridica in effetti senza pari – avrebbe recitato il ruolo per cui era stata concepita e pensata. Questi due progetti e propositi del regime si presentano ai miei occhi quali parti – e parti nobilissime – di un ultimo e ideale politico – in campo giuridico – che il fascismo ha tentato di realizzare nel palmare proposito di celebrare e magnificare – sontuosamente – se stesso.

Un'ultima rapidissima annotazione.

Non manca di destare un certo sbigottimento la ripetuta e rinnovata fiducia, incrollabile e granitica, nella 'Vittoria finale' delle forze dell'Asse e dell'Italia mussoliniana. Una vittoria che avrebbe sinistramente cambiato la storia dell'Europa – e dell'intera umanità – in termini forse neppure pienamente comprensibili e ipotizzabili.

Ma gli eventi avrebbero – presto – disposto altrimenti. Si sarebbero fatti carico i terribili e luttuosi accadimenti bellici di polverizzare – al pari di tanti monumenti di città europee – le certezze, le speranze e i progetti del regime, così fragili da crollare come un immenso castello di carte sotto il peso delle proprie ambizioni, velleità e stoltezze. Così, nessun Convegno avrebbe celebrato la grande codificazione del '42 e l'italico genio giuridico nostrano. Nessuna Mostra avrebbe offerto – «ai visitatori di tutto il mondo» – le grandiose realizzazioni del diritto italiano – prima – e fascista, poi.

Il cechoviano 'angelo del silenzio'¹⁸⁷ sarebbe rimasto – solitario e pietoso – a contemplare per ottant'anni le due (abbozzate) vicende che sono state – qui – ricostruite. E raccontate.

¹⁸⁶ C. SCHWARZENBERG, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Mursia, Milano 1977, pp. 218-220; A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Einaudi, Torino 2003, pp. 284-285; A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 212 ss.; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile*, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 292; U. BRECCIA, *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 1999, I, pp. 298 ss.

¹⁸⁷ A.P. ČECHOV, *Il gabbiano. Zio Vanja. Le tre sorelle. Il giardino dei ciliegi*, in ID., *Il teatro*, Utet, Torino 1960, p. 35 (L'angelo è, notoriamente, evocato nel dramma, risalente al 1895, *Il gabbiano*, Atto I).

5. *Appendice documentaria*¹⁸⁸

1. BREVE RELAZIONE CIRCA UN INCONTRO DI ALBERTO ASQUINI CON MUSSOLINI (25 LUGLIO 1941)¹⁸⁹.

L'Ecc. Asquini è stato ricevuto ieri l'altro dal DUCE, che lo ha trattenuto quasi un'ora. Dopo averGli parlato di questioni relative al Centro Italiano di Studi Americani il discorso – dice l'Ecc. Asquini – è caduto sui Codici e più precisamente su quello del Lavoro. Il Duce sull'argomento dei Codici si mostrò «molto emozionato» dicendo che era una cosa bellissima; che l'Italia come sempre era all'avanguardia; che si era tardato molto tempo per farli ma che per fortuna l'Ecc. Grandi aveva rimediato. Soggiunge che «*questa materia dei Codici e specialmente quella del Lavoro bisogna 'mussarla' moltissimo*» e che questo compito spetta all'Accademia. AvendoGli l'Ecc. Asquini osservato che era più competente il Ministero della Giustizia, disse: «No no: *meglio l'Accademia, la quale deve fare una riunione internazionale a questo scopo. Gli intervenuti dovranno vedere anche quello che ha fatto il Fascismo per le carceri, per i minorenni, per la redenzione dei giovani, il Tribunale dei minorenni, i campi di lavoro; bisogna che vadano a visitare di persona tutte queste cose.*

Bisogna riprendere l'Europa attraverso il Diritto.

2. BREVE APPUNTO PREPARATORIO (SENZA DATA) DEL CONVEGNO RECANTE IL TITOLO 'PER L'ESPANSIONE DEI NUOVI CODICI ITALIANI'¹⁹⁰.

I *codici italiani* per il loro profondo contenuto innovatore e per il momento storico in cui sono pubblicati possono rappresentare *una leva di particolare efficacia per l'affermazione del pensiero italiano nella nuova Europa*. Per muovere questa leva occorrerebbe però richiamare sull'opera compiuta l'attenzione dei giuristi europei, sul piano politico. A tal fine potrebbe essere utile invitare a Roma in via politica (ad iniziativa per esempio dell'Istituto di Villa Aldobrandini) i giuristi rappresentanti dei Paesi europei aderenti all'Asse per una speciale riunione illustrativa dei nuovi codici. La Germania, dove la riforma dei codici è in cantiere, sarebbe certo simpaticamente sensibile al nostro invito; ma oltre la Germania potremmo avere attorno a noi quasi tutti i Paesi della nuova Europa, perché quasi dovunque la

¹⁸⁸ Riporto i documenti nella loro integrità. Le sottolineature sono originali. I corsivi sono miei. Le abbreviazioni adoperate sono le seguenti: Asmae (Archivio storico diplomatico del Ministero degli Affari Esteri), AAI (Archivio della regia Accademia d'Italia) e ACS (Archivio Centrale dello Stato).

¹⁸⁹ In Asmae, Carte Dino Grandi, b. 120, f. 165, sf 4 *Convegno Volta*.

¹⁹⁰ In Asmae, Ministero Affari esteri, Carte Dino Grandi, b. 120, f. 165, sf 4 *Convegno Volta*.

presente guerra, che è una grande rivoluzione, ha aperto o aprirà *il problema della riforma della codificazione*.

3. LETTERA DI LUIGI FEDERZONI, PRESIDENTE DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA, AI MEMBRI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO (3 AGOSTO 1941)¹⁹¹.

Caro Mascagni,

credo mio dovere informarti subito di una importante comunicazione che interessa direttamente la Fondazione 'Volta'. Il Duce desidera che sia convocato nel più breve tempo possibile un Convegno straordinario 'Volta', allo scopo di presentare alla discussione dei maggiori maestri della scienza giuridica europea i nuovi Codici italiani. Sarebbero da invitare giuristi germanici, ungheresi, belgi, olandesi, spagnuoli, portoghesi, bulgari, croati, greci, romeni, danesi, norvegesi, svedesi e forse turchi e svizzeri. Il titolo del Convegno, a mio avviso potrebbe essere: 'Contributo dell'Italia alla riorganizzazione giuridica della vita civile d'Europa'.

Naturalmente, come puoi facilmente intendere, non c'era da fare altro che accettare subito l'onorifico impegno a cui il Duce ha voluto chiamarci; ed è ciò che io ho fatto, dopo avere discusso ampiamente col Ministro Grandi intorno a quelli che potranno essere il contenuto e i limiti della discussione. Circa l'epoca del Convegno, osserva il Ministro che per la preparazione del materiale (traduzioni, riassunti, relazioni) non è assolutamente possibile pensare a un tempo minore di 7 oppure 8 mesi: si andrebbe pertanto alla primavera prossima.

Quanto alle spese, considerando l'origine dell'iniziativa, è chiaro che le risorse disponibili per parte della Fondazione saranno facilmente integrate da un congruo contributo del Governo.

L'urgenza della risposta e la stagione mi hanno dissuaso dal primo pensiero, che era stato quello di convocare immediatamente il Consiglio della Fondazione 'Volta'; ma confido nella cordiale comprensione dei Colleghi per una buona sanatoria.

D'accordo col camerata Grandi, penserei che il nostro collega Orestano fosse la persona più adatta per occuparsi dell'organizzazione del Convegno. Oltre tutto il resto, egli è già molto bene affiatato col Guardasigilli, fin dal tempo in cui si trattenne lungamente a Londra per assicurare, con l'aiuto di Grandi, l'intervento dei maggiori colonialisti inglesi all'altro importantissimo Convegno su l'Africa.

¹⁹¹ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1. Come già segnalato nel testo, la missiva, identica, è inviata a Giancarlo Vallauri, Carlo Formichi, Pietro Mascagni, Federico Millosevich, Giuseppe Pession e Francesco Giordani.

Ti sarò grato di un gentile riscontro, anche in merito alla determinazione della data per la riunione del Consiglio, la quale dovrebbe in tutti i modi farsi entro il mese di settembre.

Coi migliori e più cordiali saluti,
Federzoni

4. LETTERA DI LUIGI FEDERZONI AD ALBERTO DE'STEFANI, VICE PRESIDENTE DELLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA (3 AGOSTO 1941)¹⁹².

Caro de' Stefani,

il Duce ha espresso il desiderio che sia convocato il più presto possibile un *Convegno straordinario 'Volta' allo scopo di presentare all'esame dei maggiori giuristi di Europa i nuovi Codici elaborati dall'Italia fascista*. Data l'urgenza della risposta che io dovevo dare, e data anche la stagione, ho creduto di assumere senz'altro questo impegno a nome dell'Accademia d'Italia, confidando di poter ottenere sollecitamente dai cortesi colleghi e amici del Consiglio della Fondazione una formale sanatoria.

Intanto informo subito te e gli altri della cosa, aggiungendo che ho già preso gli opportuni contatti col Ministro della Giustizia, che – naturalmente – tiene molto all'attuazione di questo Convegno. Come è intuitivo, il più difficile lavoro di preparazione, per ora, è quello che spetta a lui e ai suoi uffici, perché si tratta di predisporre rapidamente le traduzioni e i riassunti, essi pure tradotti, dei testi di legge. Tale particolare lavoro esigerà parecchi mesi, cosicché il Duce stesso ha riconosciuto che il Convegno non potrà tenersi se non nella ventura primavera.

Dell'organizzazione vorrei incaricare il camerata Francesco Orestano, anche perché egli è bene affiatato con Grandi, fin dal tempo in cui si trattene lungamente a Londra per assicurare, con l'aiuto di Grandi stesso, l'intervento dei colonialisti britannici al precedente Convegno 'Africa'.

Quanto alla spesa, considerando l'origine dell'iniziativa, credo che non possiamo avere preoccupazioni. Certamente le disponibilità finanziarie della Fondazione saranno integrate da un congruo contributo del Governo.

Confidenzialmente ti dirò una cosa che tu stesso, col tuo sicuro acume, avrai facilmente notato: *l'idea di questo Convegno è scaturita presumibilmente dal memoriale de' Stefani-Orestano, che io a suo tempo presentai*. Sta di fatto che il nuovo Convegno dovrebbe intitolarsi a mio avviso: *'Contributo dell'Italia alla riorganizzazione giuridica della vita civile in Europa'*; e potrebbe essere una specie di preludio a una successiva più vasta e più organica discussione. Questa, s'intende, è una idea mia, che trova probabilmente una risonanza simpatica

¹⁹² In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

nel tuo spirito.

Ti sarò grato, caro de' Stefani, se vorrai cortesemente darmi il tuo personale benessere per l'impegno da me preso. Mi propongo di convocare entro settembre il Consiglio della Fondazione per la sanzione collegiale e per le altre decisioni che saranno necessarie.

Coi migliori e più cordiali saluti,
Federzoni.

5. LETTERA DI FRANCESCO ORESTANO A FEDERZONI CON 'ABBOZZO DI SCHEMA' DEL CONVEGNO (6 AGOSTO 1941)¹⁹³.

Mio carissimo Presidente,

ieri ho avuto un secondo colloquio coll'Ecc. Grandi. Avevo già approntate le linee sommarie del Convegno 'Volta' come io lo concepisco e ho creduto bene di comunicargliele per sapere se potevo ancora andare avanti nello stesso solco. Egli le ha approvate e te ne parlerà. Stimò intanto opportuno di farti subito conoscere qual è lo stato di avanzamento del lavoro.

Il concetto fondamentale è questo: portare la discussione e presentazione dei codici italiani sopra un piano europeo, innestandolo in un problema generale dell'immediato riordinamento della vita civile europea: la necessaria revisione degli istituti giuridici fondamentali. In tal modo la codificazione fascista apparirà subito come un contributo esemplare. Inoltre: analizzare i temi principali in una serie di sottotemi, scelti fra l'immensa materia in modo da presentare gli aspetti più sostanziali delle nostre riforme. Infine riportare la conclusione dei lavori su un piano europeo. Troverai nell'unito abbozzo lo schema.

Parto oggi per Siena e vi resterò alquanto. Di lì mi sarà facile raggiungerVi a Bologna quante volte lo vorrete. Con i più cordiali e devoti saluti.
Tuo Francesco Orestano.

X Convegno 'Volta'.

La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale.

Temi

I (Introduttivo) a) La revisione degli istituti giuridici fondamentali della vita civile nella nuova Europa. b) Il contributo italiano: la codificazione fascista (nelle sue somme linee).

II Gli istituti del lavoro: I nuovi principi fondamentali. Il corporativismo. I contratti collettivi. La magistratura del lavoro.

III L'istituto della famiglia. I principi. Il patrimonio familiare. La filiazione illegittima. La tutela pupillare.

¹⁹³ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

IV L'istituto della proprietà. I doveri sociali inerenti alla proprietà privata. Bonifiche obbligatorie. Consorzi obbligatori. Demanializzazione delle acque e delle miniere.

V I negozi giuridici. Criteri sociali di valutazione. L'equità nel diritto. La clausola della generale lesione. La disciplina degli ammassi.

VI La tutela giuridica. Carattere pubblicistico del processo. L'organizzazione del processo.

VII La difesa sociale penale. Nuovi criteri di imputabilità: la pericolosità del reo. Le misure di sicurezza. La correzione della delinquenza minorile. Regime penitenziario.

VIII Prospettive di un nuovo 'diritto comune europeo'.

6. VERBALE DELL'ADUNANZA DEL COMITATO DEL X CONVEGNO VOLTA (8 NOVEMBRE 1941, XX)¹⁹⁴.

Sabato, 8 novembre 1941 XX, alle ore 10:30, si riunisce in una sala della Farnesina il Comitato ordinatore del Convegno Volta sulla 'codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale'.

Presiede: il Presidente dell'Accademia, Luigi Federzoni.

Presenti: Alberto de' Stefani, Salvatore Riccobono, Federico Patetta, Francesco Orestano, Vincenzo Manzini, Dionisio Anzilotti, Mariano D'Amelio, Pietro De Francisci, Alberto Asquini, Angiolo Manaresi, Dino Mandrioli, Giovanni Novelli, Filippo Vassalli.

Assenti giustificati: Giuseppe Pession, Francesco Giordani.

Funge da Segretario: il Cancelliere dell'Accademia, Francesco Pellati.

Il Presidente: aperta la seduta, rivolge alcune parole di saluto e di augurio all'Eccellenza d'Amelio che lascia, per limiti di età, la sua alta carica alla Corte di Cassazione.

d'Amelio: ringrazia.

Il Presidente: illustra ai presenti la nuova iniziativa, chiarendone la genesi. Essa è dovuta ad un desiderio manifestato dal DUCE: 'riprendere e valorizzare una tradizione italiana che è certamente luminosa'. Il Ministro Grandi fece subito conoscere un tal desiderio; naturalmente tale desiderio era per noi più che un ordine. Prese in esame le varie possibilità di attuazione, l'iniziativa non tardò a prendere corpo. Nel Consiglio della Fondazione Volta la questione è già stata portata e fu deliberato di costituire un Comitato ordinatore. Il primo proposito era stato quello di indire il convegno per ottobre, ma si vide che la cosa non era realizzabile e si pensò di

¹⁹⁴ In AAI, b. 44, f. 53/1. Anche in AAI, b. 44, f. 53/2.

convocarlo per la primavera prossima. La direzione dei lavori fu affidata alla sperimentata maestria del camerata Orestano. Egli, d'intesa con il Ministro Grandi, ha preparato già un abbozzo di programma, del quale il Presidente dà lettura.

I a) La revisione degli istituti giuridici fondamentali della vita civile nella nuova Europa. b) Il contributo italiana: la codificazione fascista.

II Gli istituti del lavoro. a) Nuovi principi generali. La Carta del lavoro b) Nuovo concetto e diritto dell'impresa. c) Il corporativismo e le norme corporative. d) I contratti collettivi di lavoro. e) Gli accordi economici collettivi. f) La magistratura del lavoro.

III L'istituto della famiglia. a) Tradizione ed evoluzione nel diritto di famiglia. b) Il patrimonio familiare. c) La filiazione illegittima. d) La tutela pupillare e l'affiliazione.

IV L'istituto della proprietà. a) I doveri sociali inerenti alla proprietà privata. b) La proprietà industriale. I brevetti. c) Le bonifiche obbligatorie. d) I consorzi obbligatori. e) La demanializzazione delle acque e delle miniere.

V I negozi giuridici. a) Nuovi criteri sociali nel diritto delle obbligazioni. b) L'equità nel diritto e l'azione generale di lesione. c) Le società commerciali. L'anonimato. d) La disciplina degli ammassi.

VI La tutela giuridica: a) Il carattere pubblicistico del processo. b) La organizzazione del processo.

VII Il diritto della navigazione. Unità e autonomia del diritto di navigazione marittima, fluviale, lacustre ed aereo.

VIII La difesa sociale penale. a) L'imputabilità. La personalità e pericolosità del reo. b) Le misure di sicurezza. c) La correzione della delinquenza minorile. d) Il regime penitenziario.

IX Prospettive di un nuovo 'ordine comune' europeo.

Manzini: vorrebbe precisare nel paragrafo 6, che si tratta soltanto di processo civile e non di processo penale. Si approva. Egli vorrebbe poi che sul paragrafo 8 fosse inclusa una particolare menzione per il nuovo diritto penale militare.

Orestano: crede che l'esercito abbia una sua disciplina a sé; per l'ordine militare pensa non si debba interloquire.

Riccobono: dato il titolo generale del paragrafo, crede egli pure che una menzione particolare sia superflua. Vorrebbe invece che prima dell'ultimo paragrafo ci fosse un tema relativo alla cittadinanza e alla nazionalità.

Manzini: e anche alla razza.

Riccobono: è un tema che riflette un problema molto grava per il nuovo ordine europeo.

d'Amelio: il proposito del Duce per questo Convegno Volta è quello di diffondere i concetti della nuova codificazione e allora dobbiamo atternerci molto e soprattutto ai nuovi codici. Ora i codici non parlano né di cittadinanza, né di nazionalità e fanno un solo accenno alla razza. I temi proposti dal Riccobono non dovrebbero essere inclusi, perché rappresenterebbero una lacuna dei nostri codici; forse una cosa si potrebbe fare: stralciare alcuni argomenti e fare un altro numero del diritto agrario (bonifiche obbligatorie, consorzi, ammassi, etc.). Vorrebbe un nuovo paragrafo su quello che oggi si chiama 'diritto georgico'; si richiamerebbe così l'attenzione degli stranieri sull'importanza data all'agricoltura nella nuova codificazione. Il titolo del Convegno è ben scelto perché esso ha contenuto tecnico, ma ha uno scopo politico: afferma l'autorità del pensiero giuridico italiano nel nuovo ordine europeo. Il Convegno, per essere tenuto utilmente, presuppone che i partecipanti abbiano già il testo definitivo dei nuovi codici e la relazione che li illustra. Il codice civile è ancora in veste provvisoria e allora bisogna attendere di avere tali codici nel testo definitivo coordinato; è difficile quindi fissare per ora una data. Per i temi, l'ordine presentato prescinde dal testo dei codici. Siccome l'originalità della nuova codificazione sta anche nel suo sistema, così questo elemento non dovrebbe essere sottaciuto: occorrerebbe variare l'ordine dei temi per fare risaltare questo sistema. Quarta osservazione è che qui viene completamente taciuto il diritto commerciale: unificando in un sol codice la materia del diritto civile e quella del diritto commerciale, non si è inteso infatti di voler sopprimere il diritto commerciale. La terra ha certamente un primato nella nostra economia nazionale, ma le forze espansive di uno Stato imperiale non possono prescindere dalla funzione commerciale. Ora tutto ciò deve risultare dal programma. Chiamiamolo 'diritto commerciale' o 'diritto dell'economia corporativa', ma la materia deve restare col suo peso essenziale. Vorrebbe quindi che lo schema fosse modificato in questo senso.

Il Presidente: non dobbiamo perdere di vista questo criterio: che non è possibile convocare in Roma un'aristocrazia del mondo giuridico europeo solo per informarlo di ciò che l'Italia ha fatto, sia pure questa un'opera gigantesca. Dobbiamo inquadrare la presentazione di questa opera in una discussione di ordine generale in cui la codificazione fascista entri come elemento essenziale. Si deve evitare di ferire suscettibilità nazionali ed evitare possibili reazioni. È quindi opportuno, secondo lui, non seguire esattamente il particolare sistema del nuovo codice.

De' Stefani: quanto ha detto il Presidente ha aperto la via a ciò che egli intende di aggiungere. Il Convegno ha per suo oggetto ciò che è stato fatto da noi e da altri, ma anche ciò che resta ancora da fare, cioè la preparazione

del Convegno non può solo avere solo per oggetto la illustrazione dei nuovi codici, ma anche la ulteriore materia, in cui del resto noi possiamo dire la nostra parola, per rispecchiare l'orientamento del Regime.

Riccobono: circa la proposta di un tema sulla cittadinanza e sulla nazionalità, il Convegno Volta deve uscire dai limiti di una semplice informazione, come ha detto il Presidente, e allora la sua proposta viene perfettamente opportuna. Perché non sfiorare questo tema così importante? Altrimenti finiremo per tenere davvero un Convegno soltanto sulla codificazione italiana.

Mandrioli: il camerata Asquini ha accennato al tempo in cui si dovrebbe tenere il Convegno. Effettivamente il codice civile attende ancora più che la lima. È difficile dire qualcosa di conclusivo prima di un certo periodo di tempo, ma i lavori preparatori potrebbero essere iniziati subito, salvo a precisare dopo la data del Convegno. Quanto al programma, egli propone che entro i singoli paragrafi (insiste su questo punto) si tenga conto della nostra sistemazione. Lo spirito nuovo dei nostri codici si trova qui analiticamente e non sistematicamente, vorrebbe quindi che alla fine del primo paragrafo ci fosse: 'Il principio corporativo nella codificazione fascista'.

De Francisci: vorrebbe riparlare del problema sollevato dal Riccobono: parlare dei principi fondamentali della nostra codificazione presuppone risolto quello fondamentale, cioè 'i rapporti fra Stato e individuo'. Ciò richiede una discussione inevitabile anche per i nessi che oggi esistono tra diritto pubblico e diritto privato. Trova i temi da un lato troppo specifici e dall'altro troppo connessi con quella che è oggi la dottrina europea del diritto.

Orestano: ringrazia anzitutto il Presidente e i colleghi per le parole a lui rivolte. L'analisi sin qui fatta prescinde un poco dalla genesi del lavoro compiuto, che partiva dal desiderio del DUCE di presentare il nostro lavoro di codificazione. Non si potevano chiamare gli stranieri né 'ad audiendum verbum' né tanto meno a discutere i nostri codici. Questa nostra guerra che si sta combattendo è una guerra rivoluzionaria, quindi è necessaria una revisione di tutti gli istituti, anche dei rapporti fra Stato e individuo. Ma qui non possiamo mettere in discussione tutto l'ordine europeo, bensì soltanto l'ordine giuridico, e nemmeno il diritto pubblico, ma solo la vita civile della nuova Europa. Noi intendiamo porre all'ordine del giorno dell'Europa il problema giuridico, non il problema politico che è troppo connesso con il futuro ordine europeo. Sono quindi argomenti di ordine giuridico che noi sottoponiamo al giudizio della nuova Europa. Abbiamo pensato perciò di non uscire dal quadro degli istituti della vita civile, disarticolandoci però dal sistema dei nostri codici per non dare l'impressione che intendiamo soltanto di presentare i nostri codici 'sic et simpliciter'. Ora ci imbattemo

in un problema enorme: 'il riordinamento della vita civile, giuridica (non politica) in Russia, la trasformazione dell'ordine giuridico sovietico in un ordine di tipo europeo'. Ci potranno essere delle sorprese, perché non tutto è da buttare quello che è stato fatto nell'ordine giuridico sovietico, ad esempio: il diritto del lavoro.

Il Presidente: qualcosa di simile ha detto anche il Papa.

Orestano: i temi sino al paragrafo 8 incluso, sono stati scelti con una certa astuzia per mettere in evidenza ciò che di meglio noi possiamo presentare. Manca la cittadinanza e la nazionalità, perché esso è bensì un tema giuridico, ma è anche fundamentalmente un tema politico. È il caso di parlarne qui? Un Convegno Volta che affronti in pieno il nuovo ordine europeo è in progetto, ma non è quello che noi stiamo ora organizzando; questo nostro è per ora un acconto di quello futuro, perciò vorrebbe soprassedere su quelli che sono piuttosto temi politici. Invece l'idea del camerata d'Amelio sul diritto agrario è, a suo avviso, eccellente.

Il Presidente: ma bisognerebbe meglio specificare questo tema del diritto agrario.

d'Amelio: certamente, esso dovrebbe comprendere la bonifica, le unità agrarie, le aziende agrarie, i contratti agrari principali, la disciplina degli ammassi, etc.

Orestano: un tema sul diritto commerciale lo trova invece difficile: si entrerebbe nel dibattuto e delicato problema dell'autarchia. Del resto il tema è già insito quando si parla delle imprese commerciali e dell'anonimato.

Manaresi: è d'accordo con il Manzini sull'opportunità di mettere in rilievo la codificazione nostra nel campo penale e militare. In questa codificazione sono stati risolti generalmente diversi importanti problemi e si sono mutati e capovolti diversi principi, in armonia con il nuovo regime rivoluzionario. Sarebbe bene che un paragrafo specificasse meglio questo aspetto del diritto; vorrebbe un apposito paragrafo sulla codificazione penale militare. Per quanto riguarda il diritto agrario è d'accordo di farne un paragrafo a sé. Il compito dell'Italia in questo campo è importantissimo: l'Italia ha un primato in questo campo sin d'ora nettamente riservato all'Italia. Vorrebbe sottolineare ciò che si è fatto per la bonifica agraria non solo sulla pianura ma anche sulla montagna. Vorrebbe poi non lasciare senza discussione i temi di cittadinanza, nazionalità e razza. Appunto perché non sono nella nostra nuova codificazione, le discussioni potrebbero essere ampie, utili e atte a preparare il diritto del domani. Del resto se noi non li mettessimo nell'ordine del giorno, certo questi argomenti salterebbero fuori da sé.

Riccobono: dopo la discussione avvenuta, egli ravvisa una contraddizione tra il programma che è stato concretato e i propositi nostri.

d'Amelio: osserva che il programma preparato rappresenti una preparazione di compromesso; ed allora occorre togliere 'politico-sociale' dall'intitolazione ed occorre mettere invece 'giuridico-sociale'.

Asquini: oppure 'economico-sociale'.

Riccobono: se mettiamo 'politico-sociale', quello della cittadinanza dovrebbe essere uno dei temi principali da introdurre nel programma.

Novelli: ed allora potremmo mettere soltanto 'la codificazione del diritto' senza nulla aggiungere.

De Francisci: crede pure che non potremo evitare che si parli della cittadinanza, dato che non v'è fenomeno giuridico che non abbia anche un aspetto politico e viceversa: voler distinguere tra diritto pubblico e diritto privato è oggi più che mai impossibile. Questa distinzione non entra più nel nostro sistema. Se togliessimo anche dal titolo l'aggettivo 'politico', questo non risolverebbe nulla, i problemi giuridici-politici già sono posti nello schema di programma e il titolo non aggiunge nulla. Chi potrebbe dire Istituti di diritto privato? È oggi impossibile; ed allora quei problemi che vogliamo evitare verranno fatalmente in esame.

Asquini: ciò che ha detto De Francisci è interessante, ma allarga certamente il campo del Convegno. È forse inevitabile che problemi di carattere politico generale entrino, ma possono entrare di scorcio. C'è però un problema pregiudiziale. Parlare della codificazione del diritto investe il problema generale della codificazione. Ci sono, come è noto, i partigiani e i nemici della codificazione. Alcuni dicono che un ordine in evoluzione come l'attuale, non può essere codificato. Secondo alcuni il diritto non promana solo dallo Stato, ma anche dal popolo e dal Partito, come diretto interprete della volontà popolare. Parlare della codificazione presuppone risolte simili pregiudiziali. Un tema potrebbe quindi essere 'impostazione della codificazione nel momento attuale rispetto alle codificazioni del secolo scorso'. Chiarisce poi un altro punto: unificando il Codice civile con il Codice commerciale noi non abbiamo inteso di copiare la Svizzera ma abbiamo inteso porre il diritto civile e il diritto commerciale su un nuovo piano corporativo. Ciò nonostante il diritto commerciale non perde la sua specialità. A una discussione su questo punto tutti i Paesi possono partecipare. Circa l'argomento del diritto penale e militare è esitante.

Novelli: il tema, come è formulato nel paragrafo 8, comprende, a suo avviso, tutto.

Manzini: non è dello stesso avviso. Gli argomenti indicati, sono tutti argomenti specifici che non comprendono il diritto militare.

d'Amelio: non sarebbe contrario che si aggiungesse una lettera in questo senso.

Asquini: insiste che al primo paragrafo venga posto il 'problema generale della codificazione nell'attuale momento storico in rapporto alla codificazione del secolo scorso'. In secondo luogo vorrebbe un tema speciale che comprendesse il diritto commerciale o il diritto economico che dir si voglia.

d'Amelio: circa l'opera del Convegno fa osservare che l'unificazione dei sei libri non è indispensabile; per organizzare il Convegno è necessario solo che ci siano i sei libri. Il lavoro di coordinamento non li trasformerà certamente. Ciò che occorre invece è la traduzione di essi. Già sono avviate quelle in francese, in tedesco e in spagnolo: anzi esse sono già a buon punto. Saranno tradotte anche le relazioni; solo a traduzioni ultimate si potrà far prendere in considerazione dagli stranieri i nostri nuovi codici: per la fine del '41 sarà, ripeto, il lavoro a buon punto.

Il Presidente: bisogna pensare anche al tempo necessario per le relazioni dei relatori.

d'Amelio: certo questo non è un Convegno giuridico, ma una riunione che ha particolarmente l'intento di far conoscere i principi fondamentali dei nostri codici e allora abbiamo dovuto conglobare quei principi in una visione dei maggiori problemi della vita civile. Richiama l'attenzione sul contributo da noi dato nella prospettiva di un nuovo ordine europeo. Lo schema preparato ha lo scopo di far prendere in considerazione i nostri codici senza dirlo apertamente. Quanto alla cittadinanza vide già in Senato la difficoltà di mettere d'accordo il Ministero degli Esteri con quello della Guerra. Una soluzione strettamente giuridica potrebbe mettere in pericolo alcuni nostri interessi commerciali. Quanto al diritto commerciale, egli ritiene che tale diritto abbia ormai invaso tutto, esso pervade tutti i campi del diritto.

Asquini: ma l'autonomia del diritto commerciale è uno dei problemi più discussi. Ripete quindi che si dovrebbe includere un tema 'diritto dell'economia' o 'diritto commerciale'. In Germania il diritto commerciale e il diritto civile sono nettamente divisi.

d'Amelio: quanto al diritto militare vorrebbe quasi dire che il nuovo codice militare ha portato innovazioni sensibili: nulla di meglio quindi che includere una lettera sul diritto penale e militare.

Il Presidente: in tal caso bisognerebbe far tradurre e presentare anche i testi della 'codificazione militare fascista'.

Orestano: è d'accordo per introdurre il diritto agrario e il diritto penale e militare.

Manzini: vorrebbe anche un cenno sulla procedura penale: si potrebbe mettere anche un tema nel paragrafo 8. Il problema più grosso è quello sollevato dal De Francisci. Come separare l'ordine politico dall'ordine giuridico? Nel nuovo ordine politico europeo si porranno certamente dei problemi giuridici. Noi abbiamo una nostra nuova architettura politico-sociale in funzione della quale presentiamo degli Istituti giuridici.

De Francisci: è di avviso che non riusciremo a limitare la discussione sui problemi politici fondamentali.

Orestano: tornando alla cittadinanza aggiunge che se ne parliamo in astratto, esso è un problema giuridico, ma se ne parliamo in rapporto alle varie soluzioni europee, entriamo in un campo squisitamente politico. Quindi se vogliamo parlarne in completo non siamo maturi, perché collegati con le soluzioni politiche ancora in gestazione.

Manzini: è d'accordo di evitare la discussione su certi problemi che lo Stato italiano ha risolto per conto suo. Bisognerà evitare, in conclusione, argomenti troppo generali.

Il Presidente: osserva che la seduta di oggi è stata importantissima; crede che sarà necessario un attento riesame di ciò che fu predisposto in modo eccellente. Vorrebbe che si tenesse presente che un conto è il titolo che si proporrà e un conto sarà il contenuto del Congresso. Non dobbiamo noi preventivamente provocare uno straripamento pericoloso: bisognerà tener presente che la proposta di un Convegno sul 'nuovo ordine politico-europeo' non fu accettata. Non dobbiamo perciò far entrare per la finestra un tema che fu già escluso per ragioni categoriche e definitive. È vero che è impossibile far distinzione netta fra ordine politico e ordine giuridico e fra diritto privato e diritto pubblico, ma non dobbiamo essere noi ad invitare a superare i confini che ci siamo imposti, anzi dobbiamo tentare di contenere la discussione il più possibile entro certi limiti. Inoltre dobbiamo evitare di creare contrasti tra indirizzi e mentalità opposte e divergenti e di evitare altresì di mettere gli intervenuti in una condizione di disagio. Per tal modo è da evitarsi la questione della nazionalità e cittadinanza, che porterebbe gli ospiti ad una situazione di imbarazzo. Questo tema potrà essere discusso quando la sistemazione dello Stato e del diritto sarà già una cosa definita. È del resto per noi italiani un problema delicatissimo che è meglio tacere. Così nella questione sollevata dal Manaresi sul nostro primato in agricoltura egli è d'accordo, però bisogna andare piano. Che di fatto l'Italia debba avere una funzione particolarmente inerente alla produzione agricola, è innegabile, ma non possiamo presentarlo come un ambito delimitato, come un impegno dei rappresentanti più autorevoli della nostra vita giuridica e politica a fare questo e non altro. Per quanto riguarda la intito-

lazione del Convegno, è cosa grave e delicata e bisogna pensarci assai. La formula scelta non lascia del tutto tranquilli. Si potrebbe dire 'la codificazione del diritto nel nuovo ordine europeo', ma allora si potrebbe pensare di farci entrare per la finestra proprio ciò che fu estromesso per la porta. Ma la parola 'politico' si presenta pericolosa. Propone di nominare la solita Commissione esecutiva: affidare ad un numero limitato dei componenti il Comitato l'incarico di rivedere il programma definitivo, tenendo conto di ciò che fu detto. Una soluzione per tutto si troverà quando si sceglieranno i relatori e si determinerà il contenuto delle relazioni. Secondo la tradizione dei Convegni Volta, non tutti i relatori debbono essere italiani. Ma allora come fare ad avvalorare la codificazione italiana? Bisogna agire con prudenza e conciliare le due esigenze, facendo assegnamento sull'abilità e sull'esperienza di Francesco Orestano. Propone di nominare una commissione di 5 ovvero 6, con l'intesa di ritrovarsi tra 15/20 giorni per le proposte definitive e procedere oltre, scegliendo subito i relatori, soprattutto i relatori italiani. Se anche il Convegno non potrà tenersi in primavera, le relazioni devono essere meditate ed elaborate tranquillamente. Propone che il Comitato esecutivo sia composto da: de' Stefani, d'Amelio, Orestano, Asquini, Manaresi e De Francisci.

Asquini: il sistema dei Convegni Volta esclude i duplici relatori?

Il Presidente: no, è consentito.

Orestano: vorrebbe che si sollecitasse il lavoro.

Il Presidente: stabiliamo la riconvocazione della Commissione per il giorno 25 corrente, alle ore 10:30.

L'adunata termina alle ore 12:15.

7. VERBALE DELL'ADUNANZA DEL COMITATO DEL X CONVEGNO VOLTA (25 NOVEMBRE 1941, XX)¹⁹⁵.

Martedì 25 novembre 1941 XX, alle ore 10:30, si riunisce in una sala della Farnesina il Comitato ordinario del Convegno Volta sulla 'codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale'.

Presiede: il Presidente dell'Accademia, Luigi Federzoni.

Presenti: Salvatore Riccobono, Federico Patetta, Giuseppe Pession, Francesco Orestano, Vincenzo Manzini, Dionisio Anzilotti, Mariano D'Amelio, Alberto Asquini, Angiolo Manaresi, Giovanni Novelli, Filippo Vassalli.

Assenti giustificati: Alberto de' Stefani, Pietro De Francisci, Dino Mandrioli, Francesco Giordani.

¹⁹⁵ In AAI, b. 44, f. 53/1. Anche in AAI, b. 44, f. 53/2.

Funge da Segretario: il Cancelliere dell'Accademia, Francesco Pellati.

Il Presidente: presenta il verbale dell'adunanza precedente, il quale con alcune varianti presentate da d'Amelio ed Asquini, risulta approvato. Ritiene che la riunione di oggi dovrebbe particolarmente occuparsi dell'assegnazione di alcuni dei temi ai relatori, poiché tali assegnazioni vanno ormai rivestendo carattere di urgenza.

d'Amelio: fa conoscere che egli si è già occupato della cosa e che sperava di poter oggi presentare una lista completa, ma purtroppo non gli è riuscito di poterla ancora stendere in modo definitivo e si riserva quindi di presentarla alla prossima riunione. Egli intanto fa conoscere alcuni dei nomi di eminenti personalità straniera, alle quali avrebbe pensato di rivolgersi.

Orestano: solleva una questione pregiudiziale. Crede che gli inviti per le personalità tedesche dovrebbero passare attraverso il Governo del Reich.

Il Presidente: è perfettamente d'accordo, anzi ritiene opportuno che tutti gli inviti vengano rivolti mediante il nostro Ministro degli Esteri, attraverso i rispettivi Governi.

d'Amelio: ritiene che il rappresentante tedesco a cui egli aveva pensato, il Kisch, sia nella migliore considerazione da parte delle sfere governative. In ogni modo egli è disposto a presentare la lista completa dei nomi fra due o tre giorni.

Il Presidente: ringrazia il camerata d'Amelio, poiché è necessario che la scelta dei relatori sia fatta prontamente anche perché le pratiche relative all'inoltro degli inviti richiederanno un tempo non breve, appunto perché si dovranno svolgere attraverso i singoli Governi, ai quali si dovranno far conoscere i nomi delle persone che si desidera siano incaricate di riferire sopra i singoli problemi. Queste indicazioni sono indispensabili perché, dato il lavoro di coordinamento che occorre compiere fra i singoli temi e le singole relazioni, occorre che tutti i relatori abbiano una specifica indicazione.

Orestano: ritiene che per alcuni Paesi si possa agire direttamente, in modo particolare per la Spagna, per il Portogallo, per l'Irlanda, la Finlandia, la Svezia, l'Ungheria, la Romania, la Croazia e la Svizzera. Per questi Paesi basta un consenso generico da parte dei singoli Governi.

Il Presidente: è naturale, anche del nostro Governo.

Orestano: per gli altri Paesi (Germania, Belgio, Olanda, Norvegia, Danimarca, Lituania, Lettonia, etc.) occorre che i singoli Governi ci diano indicazioni precise.

Il Presidente: crede che occorrerà risolvere anche una questione di massima. Sapere, cioè, dagli organi competenti se sia ritenuto politicamente

opportuno che i Greci, i Belgi, gli Olandesi, i Norvegesi etc. siano invitati.

Orestano: ne conviene e ritiene che intanto si potrebbero scegliere i nomi dei relatori per i primi Paesi da lui indicati.

d'Amelio: per quanto riguarda l'Olanda egli fa conoscere che fu recentemente in rapporti con il Primo Presidente della Corte di Cassazione all'Aja, il quale gli espresse il desiderio di venire prossimamente in Italia. È chiaro indizio questo che le personalità olandesi possano venire liberamente tra di noi. Il Primo Presidente, a cui ho accennato, sarebbe un elemento eccellente.

Orestano: crede di aggiungere che l'Olanda e la Norvegia partecipano attualmente al Convegno antibolscevico di Berlino; nulla quindi potrebbe opporsi a che quei Paesi siano rappresentati al nostro Convegno.

Il Presidente: è di avviso che occorra presentare al nostro Governo la questione pregiudiziale alla quale ha accennato e cioè che veda esso di risolvere se i rappresentanti della Grecia e della Croazia possano essere invitati e se i rappresentanti dei Paesi sotto controllo tedesco possano essere invitati con l'assenso della Germania, ed infine se i rappresentanti degli altri Paesi possano essere invitati direttamente. Egli si riserva di prospettare questa richiesta al Ministro degli Esteri. Frattanto è opportuno che la Commissione predisponga la lista dei nomi dei giuristi italiani che essa intende suggerire come relatori, prendendo intanto con essi dei contratti preliminari, perché non bisogna perdere tempo ed è opportuno impegnare sin d'ora almeno i relatori dei temi principalissimi.

Orestano: è pienamente d'accordo. Potrebbero intanto i relatori italiani, anche perché per essi non abbiamo la necessità di attendere le traduzioni dei codici. Intanto tutti i presenti potrebbero essere invitati ad assumere un tema. Inoltre bisognerà rivolgere inviti a personalità di prim'ordine senza badare a richieste mosse da vanità personali.

d'Amelio: vorrebbe sapere se si ritiene di nominare un relatore generale per ogni capitolo, o un relatore per ogni singolo numero.

Orestano: risponde che nei passati Convegni si è fatto così: ogni tema generale aveva un proprio relatore, al quale però era riservata la facoltà di approfondire particolarmente un punto speciale del tema stesso e anche di concentrare il suo lavoro sopra questo punto speciale. È infatti opportuno lasciare una certa libertà ad ogni relatore, salvo al Comitato di compiere un'opera integrativa, ricercando altri relatori se qualche punto risultasse non studiato, in modo da avere un quadro completo.

Il Presidente: volendo adottare questo criterio, bisognerebbe pensare intanto ai relatori generali.

Orestano: per quanto riguarda il primo tema, il paragrafo a) può essere

assegnato tanto ad un italiano che a uno straniero, ma il b) deve essere dato inevitabilmente ad un italiano. D'altra parte, egli dice, posso dichiarare che il Ministro Grandi desidera trattarlo lui stesso personalmente. Avremo così uno sguardo generale a tutta la codificazione fascista.

Il Presidente: non credo che in qualunque modo il paragrafo a) del primo tema possa essere lasciato ad uno straniero.

Manzini: sarebbe di avviso di fondere in un sol punto l'a) e il b) del primo tema.

Orestano: fa conoscere che la divisione in due parti è stata voluta di proposito dai compilatori del programma.

d'Amelio: fa presente che volendo scegliere uno straniero si potrebbe pensare all'Edmann, colui che sta redigendo il nuovo Codice civile tedesco.

Patetta: è d'accordo con il Presidente che non convenga porre in prima linea uno straniero a parlare del 'rinnovamento giuridico d'Europa'. Il contributo italiano si fonde naturalmente con il rinnovamento giuridico della nuova Europa. Pensa quindi che i due sottotemi possano essere riuniti; d'altra parte non sarebbe opportuno che il relatore italiano prendesse il via da un relatore straniero.

Il Presidente: dichiara che questo punto è anche la sua idea. Il Ministro Grandi, dopo le poche parole di saluto che verranno dette dal Presidente dell'Accademia e dal Governatore di Roma, potrebbe entrare subito in argomento con un discorso inaugurale che avrebbe un contenuto tecnico e che quindi potrebbe rispondere al tema primo. Noi siamo gli invitanti al Convegno e quindi il privilegio di incominciare spetta a noi. D'altra parte il nostro Ministro non può prendere la parola dopo altri. L'Edman potrebbe eventualmente parlare dopo di lui.

Manzini, Novelli, Patetta si associano alle parole del Presidente, proponendo l'unificazione dei due paragrafi del tema primo.

Orestano: osserva che se il Ministro Grandi deve fare il discorso inaugurale, certo egli farà un discorso importante ed elevato, ma non gli sarà facile entrare subito nel campo tecnico come potrebbe farlo in sede di discussione. Se peraltro la commissione ritiene che egli debba svolgere il primo tema nel discorso inaugurale, certo è meglio togliere allora il paragrafo del contributo italiano, perché tale contributo sarebbe implicitamente compreso, in quanto egli dovrebbe dire sul 'rinnovamento giuridico di Europa'.

Il Presidente: ciò che importa è che secondo i propositi iniziali l'impostazione di questo Convegno venga data da noi. È anche da tener conto che il Ministro Grandi non può convenientemente parlare in una sede che non sia quella dell'adunanza inaugurale. È l'Italia, è il Governo Fascista che

parla per bocca sua; è bene d'altra parte che egli faccia un discorso non di pura cerimonia, ma con un vero e proprio contenuto tecnico.

d'Amelio: conviene anche egli che i due primi paragrafi si possano fondere, lasciando al Ministro piena libertà di parlare del contributo italiano dove e come egli creda. Poi nella seduta pomeridiana altri oratori potranno riprendere il tema ed aprire la discussione parlando sull'argomento medesimo in nome degli altri Stati di Europa. Il Ministro Grandi potrà fare nella seduta inaugurale una sua relazione ampia e diffusa, della quale nel pomeriggio si potrà presentare il testo convenientemente integrato, come punto di partenza per la discussione.

Orestano: è pienamente d'accordo. Le relazioni vengano stampate e diffuse, e sempre alle discussioni venga premesso un breve riassunto della relazione.

Manaresi: è contrario al proposito di sopprimere il paragrafo relativo al contributo italiano. Non dobbiamo perdere di vista quelli che furono i nostri propositi iniziali. Non crede vi sia alcuna difficoltà a mantenere la dizione pur sopprimendo la distinzione in a) e in b). Si potrebbe formare dei due paragrafi un paragrafo unico.

d'Amelio: è favorevole alla proposta di sostituire il doppio paragrafo con una lineetta tra i due titoli. Era questa del resto la proposta di Manzini e Patetta.

La commissione approva.

Orestano: resta dunque deciso che il Ministro tratterà il primo tema in generale e parlerà anche del contributo italiano. I rappresentanti degli altri Paesi potranno poi illustrare nella discussione i contributi di ciascuno dei Paesi stessi. Per quanto riguarda il tema secondo, osserva che parlare di disciplina corporativa etc., come di nuove fonti del diritto, presuppone già risolta la questione pregiudiziale di aver aggiunto con questi Istituti una nuova fonte del diritto a quelle tradizionali. Ora si sono resi bensì obbligatori in Italia, in senso generale, gli accordi di carattere particolare in materia di lavoro; si è dovuto vedere come le nuove disposizioni quadrassero con i principi tradizionali, è cominciato un nuovo travaglio nella dottrina, ma non ancora è stato risolto e ancora si discute se il seme che dà vita alle nuove norme sia l'accordo privato o non sia invece la legge che riconosce l'efficacia di tali accordi. Egli anzi ritiene personalmente che sia proprio la legge quella che dà carattere imperativo a taluni accordi contrattuali: è la legge che dispone in quali casi tali accordi devono diventare norme imperative. Ora che la Carta del Lavoro è inserita nel Codice civile, essa è diventata una legge e non è più una nuova fonte del diritto indipendente dalla legge. Perciò il parlare di nuove fonti ci presenta tutta questa materia in un

aspetto ancora non maturo e per taluni non accettabile e non conveniente. D'altra parte ritiene che non convenga disarticolare questa materia del tema secondo da quella del tema quarto. Secondo il suo parere tutto quanto riguarda il lavoro deve essere esposto in un tema unico, mentre mantenendo la dizione delle nuove fonti ne avremo un tema formalistico e un tema di contenuto concreto. Resta da prendere in considerazione l'ultimo punto relativo alla funzione del giudizio rispetto alla legge, questione che ha tanto affaticato la dottrina tedesca. Nella dottrina tedesca si ritiene ora che il diritto deve rampollare dalla volontà e dall'animo del popolo e della razza: nel caso singolo il giudizio può anche giudicare contro la legge scritta, se quella interpretazione lo esige. In questo modo però si va contro al principio per noi fondamentale della certezza del diritto. Questa è la ragione per cui noi non potremmo seguire i colleghi tedeschi. Ciò certo induce sempre più a togliere il titolo secondo. Il paragrafo b) potremmo porlo come a) sotto il tema quarto. Anche la disciplina corporativa, gli statuti e i contratti, e gli accordi collettivi del lavoro dovrebbero andare nel tema quarto. Per ultimo potremmo mettere la magistratura del lavoro.

Patetta: secondo il suo avviso la dicitura 'nuove fonti del diritto' non vuole che siano sorte nuove categorie, ma che vi siano nuove leggi, nuove disposizioni nel quadro stesso delle antiche fonti del diritto. Con questa interpretazione la dicitura potrebbe restare. Secondo il suo pensiero tutte le voci poste nel programma potrebbero rimanere. Il tema offre materia a discussione, ma egli non vede una necessità di abolire la dizione delle nuove fonti quando resti bene inteso che con ciò non si è voluto alludere a nuove categorie.

Asquini: le osservazioni del camerata Orestano rispondono ad una discussione già fatta in seno al Comitato ed egli ebbe allora l'impressione che l'Orestano si fosse persuaso che l'opera di codificazione svoltasi nel nostro secolo abbia realmente posto e riconosciuto accanto alle leggi nuove forme, nuove fonti giuridiche di carattere imperativo e che questa innovazione meriti veramente di esser posta in testa al nostro lavoro. Se queste che noi chiamiamo nuove fonti siano veramente o non siano nuove fonti e cioè se abbiano forza autonoma o se derivino dalla legge, è questo un problema di carattere filosofico giuridico, ma noi parlando di nuove fonti non intendiamo risolvere una tale questione filosofica, non intendiamo decidere in modo definitivo se queste nuove fonti siano veramente autonome o se derivino dalla legge la loro efficacia. Noi le studiamo in sé e per sé, come fatto storico. Riguardo al tema dei rapporti tra la legge e il giudizio, è innegabile che di fronte al vecchio principio che il giudice doveva applicare strettamente la legge, oggi si sono date al giudice facoltà molto

più ampie. Non vi è dubbio che messi su questa strada si potrebbe giungere a degli estremi, ma è innegabile che i poteri del giudice sono stati anche da noi molto allargati. Egli insiste quindi perché il paragrafo 'la legge e il giudice' rimanga, e vorrebbe che rimanesse in testa al programma, accanto alle nuove fonti del diritto, intendendo questa parola, come egli già disse, nel suo senso corrente e positivo, senza risalire a questioni filosofiche.

Patetta: insiste nel suo punto di vista che con nuove fonti del diritto non si debba alludere a nuove categorie, ma solo a nuove forme giuridiche.

Vassalli: il camerata Orestano a proposito del tema due è entrato a fondo nella questione di merito e la discussione ha mostrato che il merito in questo campo è veramente interessante. Ha mostrato cioè che può fornire utile materia a discussioni. La formulazione da noi usata può dar luogo certamente a qualche riserva; la parola nuove può dar luogo a diverse interpretazioni e ad equivoci, quando la formulazione può essere riveduta, ma il tema, a suo avviso, non va in nessun modo tolto. Per quanto riguarda le fonti giuridiche: sono esse o no fonti nuove quelle a cui noi alludiamo? Certo è questione da dibattere. Personalmente egli crede che sia di fronte a tutto un nuovo sistema giuridico. La teoria tradizionale delle fonti oggi sarebbe da rifare, ma, egli ripete, la discussione sin qui fatta mostra ad evidenza l'importanza di questo tema. Quindi egli stà per il mantenimento del tema secondo, così com'è, senza farlo riassorbire dal tema quarto, salvo a meglio studiare la dicitura 'nuove fonti del diritto', perchè effettivamente tale dicitura implica come già risolto il problema che si è prospettato. Non vi è dubbio però che questo tema delle fonti del diritto e quello della Carta del lavoro vanno molto al di là di ciò che costituisce il tema quarto sul funzionamento concreto del lavoro. Per quanto riguarda poi i poteri del giudizio, certo è questo un problema di grandissimo interesse. Se anche noi non vogliamo accettare integralmente il punto di vista tedesco è pur certo che la nuova nostra codificazione muta i concetti tradizionali del rapporto tra il giudizio e la legge. Non si nasconde che resta da prendere in considerazione la valutazione politica dell'opportunità di una discussione su questo argomento.

d'Amelio: non è interamente d'accordo con Orestano sopra il punto che la legge sia l'unica fonte del diritto. La legge riconosce bensì, ma non crea, le altre fonti giuridiche. Tuttavia egli pure sarebbe per la soppressione della dicitura 'nuove fonti del diritto', perchè togliendo tale dicitura si viene a costituire una maggiore e più utile connessione fra la prima e la seconda proposizione. Stà invece per il mantenimento del paragrafo 'la legge e il giudizio', perchè non è esatto che nulla in questo campo da noi si sia innovato. In colonia ad esempio il giudizio anche per noi può decidere

contro la legge. D'altra parte tutta la nostra nuova codificazione è ispirata al principio dell'equità e questo principio può portare alla facoltà nel giudicare di andare anche contro la legge.

Anzilotti: non avrebbe difficoltà a lasciare l'espressione 'nuove fonti del diritto', nonostante che essa si presenti facilmente criticabile. Egli infatti ritiene che la Carta del lavoro, i contratti collettivi del lavoro, siano manifestazioni tali che portano a norme giuridiche per vie nuove. Egli ritiene perciò che sia opportuna una menzione speciale dei contratti collettivi del lavoro.

Riccobono: come romanista, starebbe per la soppressione della dizione 'nuove fonti del diritto'. Circa il paragrafo su 'la legge e il giudizio' non è contrario a questo tema, ma non gli piace la formulazione perché essa può dare luogo a discussioni ormai superate. Preferirebbe la dicitura 'i poteri del giudizio'.

A questo punto il Presidente, preso da precedenti impegni, è costretto a ritirarsi e prega Mariano d'Amelio di sostituirlo.

Vassalli: non è favorevole alla soppressione della dicitura 'nuove fonti del diritto', anche perché sopprimendo la dicitura, si sopprimerebbe la menzione, ma non si riuscirebbe a sopprimere il tema che affiorerebbe ugualmente.

Orestano: dopo l'ampia discussione che si è svolta, egli è sempre di avviso, per quanto riguarda le fonti secondarie del diritto, che questo tema sia molto discutibile e poi è di avviso che questa questione formale verrebbe qui ad interrompere la materia positiva del diritto sostantivo; egli starebbe per togliere 'nuove fonti del diritto', mettendo invece come sottotema 'gli statuti, i contratti collettivi e gli accordi di lavoro'. Accetta poi la formulazione proposta dal camerata Riccobono circa i poteri del giudizio. Tuttavia volendo sopprimere il tema 'nuove fonti del diritto', 'i poteri del giudizio' potrebbero andare sotto il tema nono. In ogni modo si rimette al giudizio della commissione.

d'Amelio: è d'accordo anche esso che sia preferibile 'i poteri del giudizio', anziché 'la legge e il giudizio'.

Questa variante è approvata.

Asquini: ritornando sulla questione de 'le nuove fonti' egli starebbe per sopprimere la parola 'nuove', mettendo soltanto 'le fonti del diritto'.

d'Amelio: è di opinione che così mutilata la dizione non abbia più ragione di essere.

Orestano: secondo lui il fatto fondamentale è la disciplina corporativa. Le fonti del diritto non sono che un elemento di questo fatto nuovo e fondamentale, e non dovrebbe quindi in ogni caso precedere quello che è

il fatto fondamentale.

Manzini: propone allora, in rapporto all'osservazione dell'Orestano, di adottare la formula 'la disciplina corporativa e le sue fonti giuridiche'.

Novelli: è d'accordo sulla formula proposta dal Manzini.

Manaresi: si associa.

La dizione del tema secondo è approvata.

Il Presidente: mette in discussione la formulazione del tema terzo.

È approvata.

Egli mette pure in discussione la formulazione del tema quarto.

È approvata.

Egli mette quindi in discussione la formulazione del tema quinto.

Asquini: se vogliamo mantenere alla fine la menzione dei brevetti, bisogna mettere anche quella dei diritti di autore.

Vassalli: è di avviso che l'una e l'altra menzione siano contro lo spirito della codificazione, nella quale i brevetti non furono posti sotto la proprietà ma sotto il lavoro, appartengono alla tutela del lavoro e non a quella della proprietà.

d'Amelio: è pienamente d'accordo su questo punto con il camerata Vassalli. D'altra parte noi sui brevetti avremmo poco da dire in quanto la nostra legislazione in questa materia non è molto avanzata.

La commissione decide di togliere il paragrafo d) del tema quinto.

Il Presidente: mette in discussione la formulazione del tema sesto.

Anzilotti: domanda cosa si è voluto intendere per azionariato.

Asquini: risponde che si è voluto sostituire con azionariato la parola anonimato, che era anche peggiore. Egli sarebbe del resto d'accordo di togliere l'una e l'altra parola ed operare un'inversione mettendo come paragrafo a) 'autonomia patrimoniale e personalità giuridica' e come paragrafo b) quello che è attualmente paragrafo a).

La commissione approva.

Il Presidente: mette in discussione la formulazione del tema settimo.

Riccobono: propone di sostituire alla parola 'criteri' la parola 'considerazioni'. Per un romanista, criteri nuovi in questa materia non ce ne sono.

Vassalli: propone allora di lasciare 'criteri' togliendo l'aggettivo 'nuovi'.

La commissione approva.

Il Presidente: mette in discussione la formulazione del tema ottavo.

Manzini: propone di togliere i quattro aggettivi aggiunti alla parola 'navigazione', sostituendo con due sostantivi e cioè 'navigazione' e 'aereo-navigazione'.

d'Amelio: fa osservare che i navigazionisti potrebbero obiettare che

in questo modo noi abbiamo riconosciuta un'autonomia alla aereonavigazione rispetto alla navigazione marittima, mentre c'è la tendenza a considerare il diritto della navigazione aerea come una parte speciale del generale diritto di navigazione.

La commissione decide di lasciare la dicitura come si trova.

Il Presidente: mette in discussione la formulazione del tema nono.

Anzilotti: domanda ai camerati se ritengono opportuno lasciare qui la magistratura del lavoro. Certo essa è compresa nel Codice di procedura e pertanto sarebbe logico parlarne qui.

Asquini: è favorevole a lasciarla in questo tema, ma vorrebbe sostituire la dizione di 'il giudizio del lavoro' a quella di 'magistratura del lavoro'.

La commissione approva questa variante.

Manzini: propone che invece di 'tutela giuridica civile' si ponesse 'tutela giurisdizionale civile'.

Vassalli: si associa e la commissione approva con queste varianti tutto il tema.

Il Presidente: mette in discussione la formulazione del tema decimo.

La commissione approva.

Il Presidente: mette in discussione la formulazione del tema undicesimo.

Anzilotti: invece che 'principi comuni' vorrebbe si mettesse 'prospettive di un nuovo diritto comune europeo', perché parlare oggi di un nuovo diritto comune è, a suo avviso, alquanto prematuro.

Asquini: ritiene invece che alcuni nuovi principi comuni ci siano veramente.

Riccobono: è d'accordo con il camerata Anzilotti.

La commissione approva e lascia la dicitura come si trova.

Asquini: chiede la parola per tornare un momento sul tema secondo. Al paragrafo a) vorrebbe si apportasse una leggera variante. Per circoscrivere il tema, propone di aggiungere 'dell'economia' alla parola 'corporativa'. Il paragrafo risulterebbe quindi così 'la disciplina corporativa ed economica e le sue fonti giuridiche'. La commissione approva.

d'Amelio: fissati così i temi, si presenta la necessità di pensare ora ai relatori. Per quanto riguarda i relatori stranieri, egli ripete il suo rammarico di non aver potuto portare stamani la lista predisposta, ma si riserva di portarla alla prossima riunione. Per i relatori italiani è d'accordo con l'Orestano sulla necessità di scegliere nomi di prim'ordine e di evitare i facili esibizionismi. Chiede intanto ai presenti di far conoscere cosa desiderano trattare.

Anzilotti: prega di essere lasciato da parte per ragioni sue personali.

Asquini: desidera trattare il tema sesto.

d'Amelio: desidera riservare per sé la lettera c) del tema secondo 'I

poteri del giudice'.

Manaresi: prega anch'egli di essere lasciato da parte.

Manzini: desidera trattare l'imputabilità (paragrafo a, del tema decimo).

Novelli: desidera trattare il tema decimo e cioè la parte generale, oppure il paragrafo d) 'Il regime penitenziario'. Ritiene che la parte generale debba avere una trattazione speciale.

d'Amelio: preferisce che egli tratti il paragrafo d), perché può portare veramente un contributo nuovo ed illustrare la importante innovazione da lui introdotta.

Riccobono: è disposto a trattare il tema undicesimo.

Orestano: vorrebbe prendere la parola sul tema primo.

Patetta chiede di essere lasciato da parte, ma poi accetta la proposta di Riccobono di associarsi a lui al tema ultimo.

Vassalli: chiede di trattare il paragrafo b) del tema settimo.

La commissione prima di sciogliersi decide di riconvocarsi per il giorno 3 alle ore 10:30 e la sottocommissione di riconvocarsi per il giorno 28, alle ore 16:00.

Manaresi: chiede ancora la parola per pregare di essere sostituito nella sottocommissione.

d'Amelio: accoglie il suo desiderio e prega Filippo Vassalli di sostituire nella sottocommissione il camerata Manaresi.

La riunione termina alle ore 12.15.

8. LETTERA DI FEDERZONI A MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI GALEAZZO CIANO (29 NOVEMBRE 1941)¹⁹⁶.

Caro Ministro,

come credetti già doveroso comunicarti verbalmente, per precisa disposizione del Duce l'Accademia D'Italia prepara per la prossima primavera la convocazione di uno dei periodici Convegni Internazionali 'Volta' per trattare della 'Codificazione del Diritto nel nuovo ordine politico-sociale', sopra tutto allo scopo di presentare al mondo giuridico europeo i Codici fascisti.

Il lavoro preparatorio del Convegno, secondo le direttive tecniche stabilite d'accordo col tuo collega della Giustizia, è affidato a un Comitato ordinatore, che io presiedo, e del quale fanno parte anche rappresentanti dello stesso Ministro della Giustizia e del Direttorio Nazionale del Partito.

Ti sarei molto grato se tu pure volessi designare un tuo rappresentante

¹⁹⁶ In AAI, b. 44, f. 53/1.

nel Comitato stesso, il quale si riunirà mercoledì 3 dicembre.

Devo pure pregarti di volermi fare conoscere il tuo competente parere circa i criteri, per così dire, geografici, da seguire per gli inviti ai giuristi stranieri che potrebbero partecipare al Convegno. In altri termini vorrei sapere se tu ritieni politicamente opportuno che siano invitati, oltre i giuristi appartenenti agli Stati aderenti all'Asse, quelli dei Paesi occupati dall'Italia e dalla Germania e quelli dei Paesi neutrali.

Naturalmente si tratterà di un numero complessivamente piuttosto ristretto di persone, perché il Convegno dovrà riunire soltanto le maggiori autorità nel campo degli studi giuridici; ma, poiché dovrà provvedersi in tempo all'assegnazione delle relazioni, è necessario avere fin d'ora una norma per pratiche tanto delicate e importanti.

Ti ringrazio anticipatamente per un tuo cortese riscontro, in cui confido, e ti invio i miei più cordiali saluti.

9. RELATORI ITALIANI AL X CONVEGNO VOLTA DESIGNATI D'ACCORDO CON L'ECC. GRANDI¹⁹⁷.

Tema I Orestano, d'Amelio, Vassalli.

Tema II Asquini, Bottai, Pilotti

Tema III Azzariti, Cicu, Azara, Jemolo, Nicolò

Tema IV Zanobini, Greco, Biagi, Costamagna, Piola Caselli

Tema V Maroi, Bolla, Carrara, Serpieri, Tassinari, Santi Romano, Eula

Tema VI De Gregorio, Tumedei

Tema VII Rotondi, Osti, Ferrara

Tema VIII Scialoja

Tema IX Redenti, Conforti, Fodale

Tema X Manzini, De Marsico, Novelli, Ciancarini

Tema XI de' Stefani, d'Amelio, Patetta, Riccobono

10. PERSONALITÀ STRANIERE INVITATE AL X CONVEGNO VOLTA¹⁹⁸.

GERMANIA

Ecc. Dott. H. Frank, President der Akademie für Deutsches Recht (ha aderito condizionatamente).

Ecc. Dott. Alfred Rosenberg, Reichsminister (non può intervenire).

Ecc. Dott. Otto Georg Thierack (ha aderito con riserva, prima della sua nomina a Ministro della Giustizia).

¹⁹⁷ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/3.

¹⁹⁸ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/3.

- Gesandter Dott. Albrecht, Auswartiges Amt.
Dott. W. Gaeb, Direktor der Akademie fur Deutsches Recht (ha aderito).
Prof. Albert Prinzing, Informationsabteilung des Auswartigen Amtes (ha aderito).
Dott. Kurt Weigelt, Direktor der Deutschen bank (ha aderito).
Dott. Prof. Gustav Boehmer, (ha aderito, riferirà sul tema III a) e anche b), con la collaborazione del Prof. Lange.
Baron Prof. Hans Otto De Boor (ha aderito, riferirà sul tema IX c): Il giudice del lavoro.
Prof. Georg Dahm (ha aderito, riferirà sul tema X a): L'imputabilità. La personalità e pericolosità del reo.
Prof. Carl August Emge, Stellvertretender des Presidents der Akademie fur Deutsches Recht (ha aderito, riferirà sul tema I).
Prof. W. Felgentraeger (ha aderito).
Prof. Paul Gieseke (ha aderito con riserva).
Prof. Wilhelm Groh (ha aderito, riferirà sul tema IX: Der gesetzmassige Zivilschutz).
Prof. Justus Wilhelm Hedemann, Hauptausschuss fur das Volksgesetzbuch (ha aderito, riferirà sul tema XI, ma parlerà anche sul tema I).
Geheimrat Prof. Ernst Heymann (ha aderito).
Prof. Alfred Hueck (ha aderito, riferirà sul tema IV b): Il rapporto di lavoro e il suo nuovo contenuto sociale).
Prof. E. Kohlrausch (non può venire).
Prof. Heinrich Lange (ha aderito, riferirà sul tema III 'Die Neugestaltung des Erbrechts in Deutschland').
Prof. Heinrich Lehmann (ha aderito, riferirà sul tema VI).
Prof. Hans Karl Nipperdey (ha aderito, riferirà sul tema VII a).
Prof. Heinz Rhode (ha aderito, riferirà sul tema II 'La Carta del lavoro' e sul tema IV a) 'Unternehmen und Betrieb' e b) 'Arbeitsbeziehungen und ihr neuer sozialer Inhalt').
Prof. Ulrich Scheuner (ha aderito, riferirà sul tema VIII 'Il diritto di navigazione marittima, fluviale, lacustre e aerea').
Prof. Wolfgang Siebert (ha aderito, riferirà sul tema II 'Aufbau der Arbeitsverfassung').
Prof. Hans Alfons Simon Chef-Syndicus der Deutschen Bank (ha aderito, riferirà sul tema VI, ha inviato una relazione sul tema 'Die Anonymitat der Aktiengesellschaft').
Prof. Hans Wurdinger (ha aderito, riferirà sul tema VI).
Prof. Mariano San Nicolò (ha aderito).
Prof. Rittersbusch.

Prof. Graf Von Gleispach (non viene).

Prof. Huelle, Ministerialrat (ha aderito, riferirà sul tema 'Das deutsche Militarstrafrecht').

Prof. Friedrich Schaffstein (ha aderito, riferirà sul tema X).

ALBANIA

Ecc. Hassan Doshti, Ministro della Giustizia albanese all'epoca dell'invito (10 giugno 1942).

Ecc. Prof. Terenc Toci, Presidente della Cam. Corporativa (ha aderito, riferirà sul tema 'L'uomo, la famiglia, la nazione nel nuovo ordine in un determinato spazio vitale').

Ecc. Emin. Toro, Vice-Pres. del Cons. Sup. Fascista Albanese (ha aderito, ma non farà relazione).

BULGARIA

Prof. Luben Dikoff (ha aderito, riferirà sul tema XI 'Le Gouvernement de l'État et la structure sociale').

Dott. Nicola Minkoff, deputato della Camera Bulgara.

CROAZIA

Dott. Juray Andrassy (ha aderito, riferirà sul tema III 'La famiglia contadina nel diritto croato').

Dott. Antun Dabinovic (ha aderito, inviato relazione in italiano sul tema 'Le signorie rurali nella Croazia del Medio Evo').

Dott. Valdemar Lunacek (ha aderito, riferirà sul tema 'Gli aspetti economici della teoria della proprietà nel nuovo ordine politico-sociale').

DANIMARCA

Prof. Vinding Kruse (ha aderito, non farà relazione).

Prof. K. Sindballe (non viene).

Dott. Ministerialdirigent Carl Popp-Madsen (ha aderito).

FINLANDIA

Prof. Ilmari Caselius (ha aderito).

Prof. Bertil Alfred Sjostrom.

GRECIA

Prof. Elias Anastasiadis.

IRLANDA

Prof. Arturo Cox.
Prof. Cecil Lavery, Senior Council Solicitor.
Dott. Hevin Haygh, Procuratore dello Stato e Presidente del Collegio
dei Giuristi.
Prof. Sean Mac Bride.

NORVEGIA

Prof. H. H. Aall.
PORTOGALLO
Prof. Paulo A. V. Cunha (non viene).
Prof. Luiz Cabral De Moncada (ha aderito, riferirà sul tema III).
Ecc. Prof. Arturo Faria Carneiro Pacheco, Ambasciatore straordinario
del Portogallo presso la S. Sede.

ROMANIA

Ecc. Prof. Mircea Djuvara, già Ministro della Giustizia (ha aderito, ha
inviato una monografia sul tema 'Droit public et droit privé').
Prof. Bardu Dimitrescu (ha aderito, riferirà sul problema del 'Patrimo-
nio di famiglia').
Prof. I. N. Fintescu (ha aderito, riferirà sul tema 'Principi comuni per
un nuovo diritto europeo').
Prof. Alexandru Vallimarescu (ha aderito, riferirà sul tema 'La famiglia').

SLOVACCHIA

Prof. Ludovico Knappek.

SPAGNA

Prof. Don José Dertran De Heredia.
Prof. Don Alfonso Garcia Valdecasas.
Prof. Don Carlos Ruiz Del Castillo y Catalan De Ocon.
Prof. Don Manuel Torres Lopez.
Ecc. Don José Maria de Yanguas Messia Visconte De Santa Clara de
Avedillo, Amb. straord. Di Spagna presso la S. Sede.

SVEZIA

Prof. Thore Engstromer.
Prof. Hakan Nial.

SVIZZERA

Prof. Ernesto Hafter, Presidente del Tribunale Cassazione Militare di Zurigo (non viene).

Prof. Avv. Fernando Fedrini, giudice presso il Tribunale Federale delle Assicurazioni di Lucerna.

UNGHERIA

Prof. E. P. Balasz.

Prof. Balint von Kolosvary.

Prof. Zoltan Magyary (ha aderito, ha inviato una relazione 'La codificazione e l'esecuzione').

11. PROGRAMMA DEL CONVEGNO CON INDICAZIONE DEI RELATORI ITALIANI E ASSEGNAZIONE DEI TEMI (3 APRILE 1942)¹⁹⁹.

X Convegno Volta – 1942.

Tema: La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale.

Sottotema I Il rinnovamento degli istituti giuridici fondamentali della vita civile in Europa. Il contributo italiano.

Francesco Orestano: Il rinnovamento degli istituti giuridici fondamentali della vita civile in Europa.

Filippo Vassalli: Il contributo italiano al rinnovamento degli istituti giuridici fondamentali della vita civile in Europa.

Sottotema II: La disciplina corporativa dell'economia e le sue fonti giuridiche. La Carta del Lavoro. I poteri del giudice.

Alberto Asquini: La disciplina corporativa della economia e le sue fonti giuridiche.

Giuseppe Bottai: La Carta del Lavoro.

Mariano d'Amelio: I poteri del giudice.

Sottotema III: La famiglia. a) Tradizione ed evoluzione nel diritto di famiglia. b) Il patrimonio familiare. c) La filiazione illegittima. d) La tutela pupillare e l'affiliazione. e) Il diritto successorio.

Arturo Carlo Jemolo: Tradizione ed evoluzione nel diritto di famiglia.

Fulvio Maroi: Il patrimonio familiare.

Antonio Azara: La filiazione illegittima.

Antonio Cicu: La tutela pupillare e l'affiliazione.

Gaetano Azzariti: Il diritto successorio.

(In riserva: prof. Nicolò).

Sottotema IV: Il lavoro. a) L'impresa e l'azienda. b) Il rapporto di lavoro

¹⁹⁹ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/5.

e il suo nuovo contenuto sociale. c) Il diritto di autore e la privativa industriale.

Paolo Greco: L'impresa e l'azienda.

Bruno Biagi: Il rapporto di lavoro e il suo nuovo contenuto sociale.

Edoardo Piola Caselli: Il diritto d'autore e la privativa industriale.

Sottotema V: La proprietà. a) I doveri sociali inerenti alla proprietà privata. b) Il regime della terra (unità culturale, bonifiche obbligatorie, ammassi). La demanializzazione delle acque e delle miniere.

Alberto de' Stefani e Filippo Vassalli: I doveri sociali inerenti alla proprietà privata.

Arrigo Serpieri: Il regime della terra (unità culturale).

Giuseppe Tassinari: Il regime della terra (bonifiche obbligatorie).

Giangastone Bolla o Giovanni Carrara: Il regime della terra (ammassi).

Santi Romano: La demanializzazione delle acque e delle maniere.

(In riserva: Guido Zanobini, Simoncelli).

Sottotema VI: Le società. a) Autonomia patrimoniale e personalità giuridica. b) Società, gruppi e consorzi.

Cesare Tumedei: Le società. a) Autonomia patrimoniale e personalità giuridica.

Alfredo De Gregorio: b) Società, gruppi e consorzi.

(In riserva Vittorio Salandra, Giuseppe Osti).

Sottotema VII: Le obbligazioni. a) Unificazione del diritto civile e commerciale delle obbligazioni. b) Criteri sociali e di equità nel diritto delle obbligazioni.

Salvatore Messina: Unificazione del diritto civile e commerciale delle obbligazioni.

Lorenzo Mossa: Criteri sociali e di equità nel diritto delle obbligazioni.

(In riserva Pugliatti, Mario Rotondi, Andrea Ferrara).

Sottotema VIII: Il diritto della navigazione. Unità e autonomia del diritto di navigazione marittima, fluviale, lacustre ed aerea.

Antonio Scialoja: Il diritto della navigazione.

Amedeo Giannini: Unità e autonomia del diritto della navigazione marittima, fluviale, lacustre ed aerea.

Sottotema IX: La tutela giurisdizionale civile. a) Il carattere pubblicistico del processo. b) L'organizzazione del processo. c) Il giudice del lavoro.

Francesco Carnelutti: Il carattere pubblicistico del processo.

Salvatore Galgano: L'organizzazione del processo.

Nicola Jaeger: Il giudice del lavoro.

(In riserva Enrico Redenti).

Sottotema X: La difesa sociale penale. a) L'imputabilità. La personalità e pericolosità del reo. b) Le misure di sicurezza. c) La correzione della

delinquenza minorile. d) Il regime penitenziario. e) Il diritto penale militare.
Vincenzo Manzini: L'imputabilità. La personalità e pericolosità del reo.
Alfredo De Marsico: La correzione della delinquenza minorile.
Giovanni Novelli: Il regime penitenziario. Le misure di sicurezza.
Generale Ciancarini: Il diritto penale militare.
Sottotema XI: Principi comuni di un nuovo diritto europeo.
Mariano d'Amelio: Principi comuni di un nuovo diritto europeo.
Federico Patetta: idem.
Salvatore Riccobono: idem.
(In riserva: Barassi, Gino Funaioli, Ferrara, Gioacchino Scaduto, Giuseppe Ferri, Antonio Ambrosini, Carlo Costamagna, Pilotti, Emilio Betti, Giulio Battaglino, Sergio Panunzio).

12. LETTERA DI GRANDI A FEDERZONI RECANTE PROPOSTE, POI ACCOLTE, DI MODIFICHE AL PROGRAMMA DEL CONVEGNO (25 GIUGNO 1942)²⁰⁰.

Caro Federzoni,
anzitutto vorrei pregarti di scusarmi presso l'ottimo amico Orestano se per la mia continuata assenza da Roma (parto nuovamente domani per Bologna dove mi tratterò tutto luglio) non ho potuto procurarmi il sincero piacere di incontrarmi con lui.

Ho preso visione delle modifiche da lui proposte nella designazione dei relatori al Convegno Volta. Ho già avuto occasione di farTi presente che i nomi da me aggiunti alla lista comunicatami non erano e non sono che mere proposte: alle decisioni che prenderà al riguardo il Comitato della Reale Accademia mi rimetterò senz'altro. La mia preoccupazione era soltanto motivata dalla circostanza che, data la natura del Convegno, mi sembrava *dovessero avere la prevalenza i giuristi che hanno effettivamente preso parte attiva alla Codificazione*. Nessuna obiezione a tutti gli spostamenti o sostituzioni che il Comitato crederà di effettuare.

Mi limito soltanto a far presente:

Occorre che d'Amelio, data la sua grande autorità, sia designato quale relatore al tema I.

Mi parrebbe che de' Stefani, data la sua grande autorità e personalità europea, fosse designato, anziché quale relatore al ristretto tema V, piuttosto quale relatore al più vasto e comprensivo tema XI col quale si concluderanno i lavori dell'importante Convegno.

Non gradisco la designazione del Sen. Giannini che ha ostacolato sempre i lavori del Codice della Navigazione.

²⁰⁰ In Asmae, Carte Dino Grandi, b. 120, f. 165, sf. 4 *Convegno Volta*.

Credo che non dovrebbero essere mutati i relatori da me proposti per il tema IX (Procedura civile). Carnelutti per me andrebbe benissimo, però non è iscritto al P. N. F., circostanza che non mi ha impedito di richiedere la sua preziosa collaborazione nei lavori della Codificazione. Però è mio dovere fare presente al Presidente dell'Accademia Reale tale circostanza, date le obiezioni che il P. N. F. certamente farà. Fodale è nome gradito alle Confederazioni Sindacali, mentre lo Jaeger, ottimo su tutti i rapporti, non ha partecipato ai lavori della Codificazione. Il nome di Conforti è necessario perché, oltre ad essere stato l'estensore del Codice di procedura civile, è uno dei pochi magistrati che figura tra i relatori.

Circa la data del Convegno non credo sia possibile e opportuno che esso abbia luogo nel prossimo autunno: ciò farò presente al DUCE in una prossima udienza. Il che non toglie che Orestano non possa iniziare concretamente, sin d'ora, i lavori di preparazione e organizzazione del Convegno medesimo. Il Governo tedesco ha già manifestato l'avviso che entro quest'anno non gradirebbe che i suoi rappresentanti partecipassero al Convegno. La partecipazione dell'Accademia del diritto tedesco è invece necessaria. A tale proposito mi permetto consigliare di andare molto guardinghi nell'invito ai camerati tedeschi, data la speciale delicatezza della cosa. Comunque suggerirei di non avvicinare alcun giurista tedesco direttamente, bensì soltanto attraverso il nostro Ministero degli Esteri, date le suscettibilità, del resto naturali e comprensibili, del Ministero degli Esteri dell'amica e alleata Germania.

Per le 50 copie dei Codici ho già provveduto.

Credo che, tutto sommato, dovremmo riparlare alla ripresa autunnale, dopo le cerimonie del Ventennale. Non sarebbe gradito, per il caro Orestano, riposarsi, come faccio io, sino a tale data?

Ti saluto affettuosamente

13. ULTIMA (PRESUNTA) BOZZA DI PROGRAMMA DEL CONVEGNO (SENZA DATA E SENZA PRECISA ATTRIBUZIONE DELLE RELAZIONI)²⁰¹.

Reale Accademia d'Italia

X Convegno Volta

Tema

La codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale.

Ordine del giorno

1 Il rinnovamento degli istituti giuridici fondamentali della vita civile in Europa. Il contributo italiano.

²⁰¹ In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/1.

- Orestano – d'Amelio – Vassalli
2 La disciplina corporativa dell'economia e le sue fonti giuridiche. La Carta del Lavoro. I poteri del giudice.
Bottai – Biagi – Cesarini Sforza – Zanolini – Biggini – Piga
3 La famiglia. Tradizione ed evoluzione nel diritto di famiglia. Il patrimonio familiare. La filiazione illegittima. La tutela pupillare e l'affiliazione. Il diritto successorio.
Azzariti – Cicu – Azara – Nicolò
4 Il lavoro. L'impresa e l'azienda. Il rapporto di lavoro e il suo nuovo contenuto sociale. Il diritto di autore e la privativa industriale.
Asquini – Greco – Costamagna – Piola Caselli
5 La proprietà. I doveri sociali inerenti alla proprietà privata. Il regime della terra (unità colturale, bonifiche obbligatorie, ammassi). La demanializzazione delle acque e delle miniere.
Albertario – Maroi – Santi Romano – Eula
6 Le società. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Società, gruppi e consorzi.
De Gregorio – Tumedei
7 Le obbligazioni. Unificazione del diritto civile e commerciale delle obbligazioni. Criteri sociali e di equità nel diritto delle obbligazioni.
Rotondi – Osti – Ferrara
8 Il diritto della navigazione. Unità e autonomia del diritto di navigazione marittima, fluviale, lacustre ed aerea.
Scialoja
9 La tutela giurisdizionale civile. Il carattere pubblicistico del processo. L'organizzazione del processo. Il giudice del lavoro.
Redenti – Conforti – Fodale
10 La difesa sociale penale. L'imputabilità. La personalità e pericolosità del reo. Le misure di sicurezza. La correzione della delinquenza minorile. Il regime penitenziario. Il diritto penale militare.
Manzini – De Marsico – Novelli – Ciancarini
11 Principi comuni di un nuovo diritto europeo.
De' Stefani – d'Amelio – Patetta – Riccobono

14. LA *PREMESSA* RELATIVA AL X CONVEGNO VOLTA, REDATTA DA ORESTANO E RIVISTA DA FEDERZONI²⁰².

La premessa del X Convegno 'Volta', che la Classe di Scienze morali e Storiche della Reale Accademia d'Italia indice tra i giuristi europei – a

²⁰² In AAI, Tit. VIII, b. 44, f. 53/3.

continuazione dei Convegni del 1932 e del 1938, pure quelli indetti su temi di alto interesse europeo –, è che la presente conflagrazione va producendo non soltanto grandi rivolgimenti di ordine internazionale, ma profondi riassetamenti nell'ordine interno, politico e sociale, e per conseguenza giuridico, di ciascun Paese.

Or mentre non è dato di anticipare alcunchè né sulla configurazione, né sul diritto internazionale della nuova Europa, della quale può dirsi solo che assocerà in una collaborazione senza precedenti le più nobili stirpi del mondo, non più forzate a combattersi e a distruggersi tra loro per vivere; mentre non è dato di interloquire sulle libere ordinanze di diritto costituzionale che ciascun popolo d'Europa vorrà adottare per sé; si può invece prevedere facilmente che tutti i popoli europei saranno pervasi da un eguale spirito di rinnovamento istituzionale interno, cercheranno in nuovi tipi e schemi d'ordine il più saldo presidio e il più efficace impulso alla loro decisa volontà di progresso.

In questa previsione la Reale Accademia d'Italia mette all'ordine del giorno degli studi giuridici europei il tema di una aggiornata *codificazione del diritto nel nuovo ordine politico-sociale*; vale a dire, la revisione generale degli istituti che governano la vita civile di questo nostro continente, gli atti innumerevoli di quella vita quotidiana, nella quale poi si concretano tutte le ragioni umane del vivere e dell'operare e assumono determinati contenuti i valori umani universali.

Popoli cresciuti entro le guide supreme di una medesima spiritualità e sotto la disciplina di un diritto positivo sostanzialmente omogeneo, si trovano già di fronte ai medesimi problemi. Ed è presumibile che li affrontino con un medesimo spirito critico, con un medesimo ardore temperato da una eguale prudenza, e accomunino le loro esperienze e i loro sforzi per raggiungere le soluzioni più felici e meglio rispondenti alle nuove esigenze di coordinamento e di collaborazione continentale.

I temi della famiglia, del lavoro, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela giurisdizionale civile, della difesa penale, etc., sono temi eterni della vita umana e associata e oggetto di continui controlli dottrinari e sperimentali che durano da millenni. Non pertanto essi appaiono sempre nuovi all'inesausto bisogno di più sicura protezione e di miglioramento delle sorti umane in continuo divenire.

Non è quindi un fuor d'opera se tutti codesti temi vengono oggi da questa Accademia ripresentati in un quadro d'insieme ed entro la cornice della storia attuale ed imminente, alla meditazione dei dotti e degli esperti, con un invito, ancor più pressante che mai, a un riesame competente e responsabile.

L'Italia, paese di tradizionale sensibilità giuridica, che ha per proprio

conto portato a compimento il riesame generale dei propri istituti fondamentali di diritto pubblico e civile; e che subito ha avvertito la crisi dell'individualismo giusnaturalistico, il quale aveva presieduto alla precedente codificazione, ma si è anche subito schierata contro le assurdit  e aberrazioni del comunismo; ha contemperato nelle proprie sintesi politiche e giuridiche la ragione sociale con la personale, armonizzando la tradizione con la rivoluzione, superando con gli istituti sindacali e corporativi la lotta di classe, promovendo verso i pi  alti livelli raggiungibili la totalit  nazionale.

Ora essa rivolge agli studiosi europei, sia che abbiano compiuto un eguale riesame, o sia che lo abbiano soltanto intrapreso o che sentano la necessit  di intraprenderlo, un cordiale invito a questo X Convegno, per dare a tutti una eguale opportunit  di esporre le proprie vedute e di ascoltare e di rimeditare, a comune vantaggio, le altrui.

Come tutti i Convegni 'Volta' questo Convegno non avr  voti da emettere, n  deliberazioni da adottare. Ma l'insieme degli studi e delle discussioni, cui il Convegno dar  luogo, non potr  non costituire un passaggio utile per tutte le correnti culturali e politiche, che per vie comuni o diverse si muovono con eguale ansiet  verso un nuovo e pi  giusto e proficuo assetto dell'avvenire europeo.

15. PROGETTO PER UNA MOSTRA INTITOLATA *DALLE DODICI TAVOLE ALLA CARTA DEL LAVORO*²⁰³.

Sommario:

1. La relazione al Duce del Ministro Grandi sulla organizzazione della Mostra del diritto fascista. 2. Eventuale modificazione della denominazione della Mostra del diritto. La storia del nostro diritto e la sua evoluzione nella Mostra. 3. Il diritto privato. 4. Il diritto pubblico. 5. I nuovi codici penale e di procedura penale. 6. Le scuole penali e la composizione del dissidio esistente tra esse. 7. La illustrazione delle realizzazioni fasciste in una pubblicazione del Ministro Grandi. 8. La diminuzione della delinquenza in Italia e l'efficacia delle leggi penali. 9. La nuova legislazione. La necessit  di costituire una Mostra permanente della evoluzione giuridica italiana. 10. Le prime legislazioni. 11. Le leggi dei Re di Roma. 12. La Repubblica. 13. L'impero. 14. Il diritto dei barbari. 15. Universalit  e vitalit  del diritto di Roma. 16. Il diritto della Chiesa. 17. Il diritto dei comuni e delle corporazioni. 18. La codificazione. 19. La legge dei Fasci. 20. Il Fascismo nello sviluppo del diritto internazionale. 21. Il trionfo della civilt  fascista negli ordi-

²⁰³ Archivio Ministero Affari Esteri, Carte Dino Grandi, b. 126, f. 177 *Mostra Diritto fascista*. Sottolineature originali.

namenti giuridici.

1 L'Eccellenza il Ministro Grandi presentò nello scorso inverno al Duce un appunto sulla organizzazione di una Mostra del diritto fascista nella Esposizione Universale del 1942 nel quale era detto:

«Ho avuto occasione di esaminare lo schema di raggruppamento generale dell'Esposizione Universale del 1942 e ho rilevato che non è preveduta una Mostra nella quale siano messe in evidenza in forma sistematica e organica le profonde trasformazioni che il Fascismo ha portato nel campo del diritto, mentre è noto in tutto il mondo che, precisamente negli ordinamenti giuridici, il Fascismo ha impresso l'orma profonda del genio del suo Duce, così da mutare il volto e lo spirito della Nazione.

Vi sarà, senza dubbio, secondo lo schema, l'illustrazione di alcuni ordinamenti che riguardano particolari materie, ma questa darà solo una visione frammentaria dell'opera compiuta in campi limitati, mentre occorre con acconci mezzi esprimere il concetto pieno ed unitario della trasformazione politica, sociale e morale del popolo italiano, realizzata col diritto fascista.

Qui l'esigenza politica coincide con la tendenza scientifica, che vuole guardati i problemi giuridici sotto il profilo dell'unicità sostanziale del diritto, pure atteggiato secondo i vari aspetti della realtà concreta.

Penso, pertanto, che una Mostra dovrebbe essere destinata al diritto fascista col nome di 'Palazzo o Casa del Diritto Fascista', o con altra denominazione, che il Duce vorrà dare.

Premessa una rapida rassegna degli ordinamenti giuridici precedenti, a cominciare dal diritto romano, la Mostra dovrebbe, in varie sezioni, fornire gli elementi illustrativi della legislazione fascista, mettendone in evidenza i principi informativi, le realizzazioni compiute e gli effetti giuridici e sociali che ne sono derivati e ricollegando tutto alle manifestazioni del pensiero del Duce contenute in scritti, discorsi, relazioni ed in altre fonti.

Due particolari circostanze renderanno quanto mai interessante questa rassegna del diritto fascista:

- a) Il compimento del decennale dell'attuazione della nuova legislazione penale e penitenziaria creata dal Fascismo;
- b) Il compimento della Riforma fascista dei nuovi codici Mussoliniani.

La prima circostanza ci consentirà di rendere noti i risultati di un collaudo; la seconda di fare apprezzare subito, senza attendere la lenta penetrazione della propaganda culturale, la grandiosità di un'opera legislativa, che potrà bene definirsi il 'corpus iuris italicum'; corpus juris non di compilazione, quale fu in molta parte anche l'opera memorabile di Giustiniano, ma di trasformazione della società esistente e di propulsione verso i nuovi e sempre più vasti orizzonti politici e sociali dello Stato fascista e corporativo.

Intorno al nucleo centrale dei codici Mussoliniani saranno le illustrazioni di tutte le leggi dall'Amministrativa, alla Costituzionale, alla Corporativa, all'Ecclesiastica che o incidono su leggi esistenti, o elaborano nuovi sistemi e attuano nuovi indirizzi secondo la dottrina e l'etica fascista.

Naturalmente, il 'Palazzo o la Casa del Diritto Fascista' dovrebbe essere organizzato con la collaborazione di vari Ministeri, e se il Duce me ne darà autorizzazione inizierò subito le necessarie intese preliminari, a cominciare da quelle con il Presidente dell'Ente autonomo dell'Esposizione Universale.

In sede di organizzazione dovrà prendersi in esame l'opportunità che al 'Palazzo o Casa del Diritto Fascista' sia destinata una Mostra permanente, perché sia possibile assicurare la continuità della propaganda dell'attività giuridica fascista.

Credo opportuno segnalare che in Germania, da qualche anno, viene data grandissima importanza alla propaganda sul carattere e sulle finalità del diritto nazionalsocialista, rapportandolo alle fasi precedenti del diritto germanico.

Nell'ottobre del 1936, a Monaco di Baviera, si iniziò la costruzione (ora completata) di un grande palazzo, detto 'Casa del diritto germanico', destinato a sede dell'Accademia del diritto.

In tale occasione, fu organizzata una Mostra dal titolo 'Il diritto' per illustrare i nessi storici tra le varie epoche del diritto germanico ed offrire un quadro dell'evoluzione di esso dalle prime manifestazioni accertabili sino ai giorni nostri.

La Mostra cominciava dall'attività giuridica delle genti franche per dimostrare che è ancora intatto nei suoi punti fondamentali quel diritto popolare.

Per il diritto medievale era messa in evidenza l'importanza del *Sachsenspiegel*, o Specchio Sassone, e di altre opere giuridiche per dimostrare, tra l'altro, che in quel tempo sorse anche una lingua giuridica tedesca nella veste della lingua latina.

Seguivano poi gli originali dei grandi privilegi dei Principi e la Bolla d'Oro per render note le leggi fondamentali per la costituzione della sovranità regionale e per la legislazione regionale.

La sezione successiva mostrava la graduale penetrazione del diritto romano e canonico e la recezione del diritto straniero in Germania.

La terza sessione esponeva la corrente che, subito dopo la recezione, si opponeva al diritto romano; venivano poi gli inizi della letteratura giuridica tedesca.

La quarta sezione cominciava con la reazione manifestatasi nel secolo XIX e seguiva la nuova romanizzazione del diritto sino alla codificazione civile.

Accanto all'esposizione dell'evoluzione del diritto tedesco erano mostrati pregevoli monumenti dell'antica storia giuridica; dalla civiltà egizia preasiatica del terzo secolo avanti Cristo, attraverso l'evoluzione giuridica greca, sino al Corpus juris di Giustiniano.

Il diritto della Chiesa era rappresentato da splendidi manoscritti del diritto canonico, da documenti della storia della riforma, da recenti costituzioni della Chiesa e da Concordati.

Un gruppo molto importante riguardava il diritto nazionalsocialista e poneva in risalto particolarmente i grandi fondamentali elementi della razza, della terra, dello Stato, dell'onore nazionale e del lavoro nazionale e mostrava specialmente il ciclo di evoluzione del partito nazionalsocialista.

Nell'ottobre del 1938, fu organizzata una Mostra a Lipsia nel Museo delle arti decorative di quella città col titolo 'Diritto e giuristi nello specchio dell'arte'.

Con la Mostra si volle far noto l'elevato ruolo che il diritto tenne nella vita del popolo tedesco, tanto che l'arte fu sempre messa a servizio del pensiero giuridico.

Furono esposte 238 opere raggruppate in cinque sezioni.

Venivano dapprima le insegne della maestà del diritto e gli strumenti per l'amministrazione della giustizia e per la esecuzione. Si vedevano poi gli antichi libri delle leggi, innanzi tutto le magnifiche edizioni del Sachesenspiegel, tra le quali quella di Luneburg del 1442 faceva la più grande impressione, della Carolina e di altre leggi dell'epoca.

Straordinariamente numerosi erano i dipinti e i disegni di scene tratte dalla vita giuridica e di altri fatti interessanti il diritto: qui erano rappresentati Maestri della classe di un Luca Cranach, ma anche Adolfo v. Mengel, Max Klinger e altri.

Successivamente meritavano di essere rilevati i molti sforzi dell'arte per la espressione del concetto di giustizia, in ispecie le figurazioni allegoriche dell'epoca dell'illuminismo.

L'ultima sezione mostrava infine i numerosi ritratti di celebri giuristi.

La storia e l'evoluzione del diritto italiano e le grandi realizzazioni giuridiche e sociali del Fascismo consentono di organizzare una Mostra del diritto italiano veramente interessante nel recinto delle Olimpiadi della civiltà, così da dimostrare che al diritto spetta un posto preminente degno della grandezza dell'Impero creato dal Duce.

Essa dovrebbe chiamarsi: 'Dalle Dodici Tavole alla Carta del Lavoro'.

2 Questo titolo deve ritenersi provvisorio perché, per la fine della guerra, potrebbero svilupparsi avvenimenti così grandiosi da rendere forse necessario un ulteriore perfezionamento per allargarne la portata.

Senza dubbio, infatti, la nostra guerra si concluderà non solo con uno sviluppo territoriale del nostro Stato e dei nostri protettorati, ma altresì con la estensione della nostra influenza morale, intellettuale, commerciale e politica su un molto più vasto territorio. Il che porterà al riconoscimento di un Impero italiano la cui costruzione in fatto e la cui organizzazione in diritto potrà importare la necessità di modificare, almeno in parte, il nome della Mostra del diritto.

Questa osservazione intorno al nome della nostra Mostra importa la necessità di dire subito che tutto quanto affermiamo oggi sulla organizzazione della Mostra stessa è detto a titolo provvisorio, essendo assolutamente sicura la necessità di ulteriori perfezionamenti, quando la grandiosità degli eventi si imporrà per dare più largo e profondo sviluppo a tutto quanto attiene alla concezione politica del diritto fascista che ha portato l'Italia alla nuova grandezza.

Il diritto, senza dubbio, è tra gli aspetti più interessanti della vita italiana fin dall'epoca della prima civiltà italica, tanto che da molti si discute tuttora se la vera grandezza di Roma stia più negli ordinamenti giuridici che nei successi militari. Certo è che l'Italia fu grande nel campo del diritto anche quando, politicamente, dovette sembrare aggregata alla grandezza politica altrui: così avvenne, per esempio, nel periodo medievale e protomedievale, nel quale i nostri Stati dipesero effettivamente, dal punto di vista politico, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, ma riuscirono sempre ad elaborare leggi proprie che spesso erano copiate da coloro che politicamente avevano su di noi un diritto di preminenza e spesso di mal governo.

Questo è un punto che dovrebbe essere ben lumeggiato nella Mostra per mettere in evidenza la grandezza italiana nella creazione e nello sviluppo degli istituti giuridici. È un tema che andrebbe diffusamente studiato per mettere bene in chiaro i rapporti effettivi tra il nostro cammino giuridico e quello della Germania, della Francia e della Spagna.

Sono queste le tre grandi nazioni che, politicamente, hanno avuto per lungo tempo preminenza politica in Italia, ond'è che sarebbe sommamente conveniente dimostrare come noi avessimo saputo, anche nel triste periodo del servaggio politico, tenere alto il nostro sapere giuridico fino al punto da realizzarne le idee i principi fondamentali, pur essendo un popolo politicamente non indipendente.

Questo nostro spirito di indipendenza nel campo giuridico dovrebbe essere un tema veramente fondamentale della Mostra, e ha bisogno assolutamente di profondi studi e di larghe indagini.

3 Una parte interessantissima di questa Mostra dovrebbe rivolgersi anche alla legge commerciale per dimostrare come, anche senza i progressi

materiali raggiunti dall'Inghilterra, l'Italia aveva saputo, con leggi e con altri ordinamenti, dare al nostro commercio terrestre e marittimo un ordinamento giuridico del più alto interesse.

Sotto questo punto di vista occorrerà dimostrare come e quanto i sistemi giuridici delle Repubbliche marinare abbiano influito anche sulla civiltà americana, sebbene nello sviluppo politico di questa noi avessimo dovuto subire lo spirito di intrapresa di altri popoli più fortunati di noi.

Nel campo del diritto civile sarà sommamente interessante dimostrare il contributo che portò l'Italia all'epoca della codificazione, ed è notevole il tener presente che la codificazione italiana seguì a breve distanza di tempo quella francese, ma ebbe aspetti particolari che una Mostra del diritto dovrebbe non trascurare per dimostrare l'originalità del nostro pensiero giuridico.

Sembrò a molti, infatti, che la nostra codificazione abbia molto copiato dalla codificazione francese, ma un accurato esame dei testi dovrà dimostrare che il nostro diritto, e soprattutto il diritto romano, dette molti elementi per la formazione di quella raccolta di principi e di leggi che passò poi come esclusività del codice civile francese.

La vera portata nel mondo giuridico della nostra attività legislativa, succeduta alla rivoluzione francese e poi ancora meglio completata nel periodo successivo alle nostre guerre dell'indipendenza e alla formazione politica della nuova Italia, dovrebbe formare oggetto di attento esame per dare ai popoli che visiteranno la nostra Mostra la prova sicura della novità dei nostri indirizzi, o almeno della nostra adeguazione a principi veramente italiani di diritto. Così, ad esempio, sarà indispensabile fermare l'attenzione degli studiosi sull'ordinamento delle acque, che l'Italia distaccò dai regolamenti antichi portandolo ad una sistemazione che fu già oggetto di disposizioni interessantissime, le quali consentirono, soprattutto ad alcune provincie, una meravigliosa utilizzazione di acque pubbliche e private con regolamenti, che ancora oggi sono consultati come fonti di prim'ordine di diritto e di pratica.

Una Mostra che partisse da questi precedenti, giungendo fino ai progressi attuali delle regolamentazioni delle acque pubbliche e private per favorire i progressi della produzione, sarebbe veramente del più alto interesse, perché bisogna riconoscere che in Italia il regolamento delle acque pubbliche e private ha formato oggetto di continue riforme e ha dato per risultati quelle magnifiche realizzazioni che fra pochi anni ci consentiranno di disporre di energie naturali in una forma e in una estensione superiori ad ogni aspettativa.

Così, per continuare con qualche esempio, nella storia della cambiale l'Italia potrà trovare elementi veramente preziosi della sua storia giuridica

per dimostrare come questo titolo, divenuto ormai titolo commerciale per eccellenza, abbia avuto in Italia il suo primo ordinamento, contribuendo a quella formazione della civiltà economica moderna che è veramente il fondamento di tutta la nostra vita materiale nel campo commerciale.

Un altro aspetto particolare della nostra legislazione è soprattutto dato dall'ordinamento familiare. Occuparsi del modo come la famiglia è stata organizzata e come si è conciliato il rispetto per la famiglia giuridicamente ordinata con la tutela dei figliuoli non facenti parte della famiglia sarebbe uno dei punti più interessanti della Mostra.

4 Nel campo del diritto pubblico grandi successi potrebbero assicurare alla Mostra gli ordinamenti della giustizia amministrativa e della giustizia penale.

La creazione e la funzione del Consiglio di Stato dalle sue origini sino ai giorni nostri offrirebbe un campo interessantissimo agli studi di diritto pubblico che hanno per fondamento la famosa distinzione fra diritto e interesse.

Lo studio delle varie funzioni del Consiglio di Stato, le continue relazioni tra le materie costitutive di diritti e le materie costitutive di interessi, la distinzione delle funzioni del Consiglio di Stato in consultive e giurisprudenziali, la continua evoluzione del campo nel quale il Consiglio di Stato interviene come organo consultivo e quello in cui interviene come organo giurisdizionale darebbero luogo alle più interessanti ricerche.

Ma non meno interessanti si presenterebbero le indagini relative alla Corte dei Conti, perché questo organo, creato in un primo tempo esclusivamente per la revisione dei conti dello Stato e dei suoi rappresentanti, ha oggi una competenza così vasta, consultiva e giurisdizionale, da poter essere considerato, nella varietà delle sue funzioni, uno dei fondamentali mezzi di tutela della finanza pubblica.

Non meno interessanti sarebbero le indagini sulla funzione e sul progresso di quella che un tempo chiamavasi Avvocatura erariale e che oggi chiamasi Avvocatura dello Stato, perché se questo organo ebbe già da tempo una grandissima importanza per la sua partecipazione alla difesa degli interessi dello Stato, tale importanza è venuta sempre più aumentando per l'allargamento dei compiti statali nei quali è preveduta la partecipazione dell'Avvocatura dello Stato sia nella forma consultiva che nella forma di rappresentante dello Stato stesso nelle liti che possono insorgere. Vi è qualche pubblicazione sull'argomento che meriterà di essere tenuta presente per la illustrazione di questa speciale attività dello Stato moderno.

5 La giustizia penale dovrebbe costituire una parte notevolissima della Mostra perché essa ha avuto le più grandi modificazioni e le più evidenti realizzazioni, e i nuovi ordinamenti hanno potuto nel corrente anno essere

collaudati con un decennio di esperienze. Di essi perciò ci occupiamo alquanto più largamente con l'intesa che un uguale trattamento faremo per tutti gli altri rami del diritto appena potranno aversi i primi risultati dell'andata in vigore della grande opera di tutta la codificazione fascista.

Il codice penale e il codice di procedura penale hanno in questo periodo compiuto la prima fase della loro applicazione. Come si ricorderà, larghi consensi salutarono l'avvenimento della promulgazione di essi che anche all'estero sono stati ampiamente studiati e imitati. Ma in Italia i nuovi codici costituirono una orgogliosa riaffermazione del pensiero giuridico italiano, formatosi attraverso un secolo e mezzo di studi intensi ad opera di ingegni elevatissimi.

E mentre i pratici ebbero a commentare e interpretare una materia imponente e ricca di innovazioni e riforme; e il popolo vide in quei documenti il rafforzamento della tutela dei suoi interessi fondamentali e un'arma assai perfezionata per la lotta contro la criminalità; i giuristi salutarono la ispirazione del nuovo sistema punitivo al riconoscimento della concezione universale dello Stato fascista e alle conquiste della moderna scienza penale italiana, al di sopra di qualsiasi atteggiamento partigiano di scuole contrastanti. Inoltre, al di sopra dell'importanza scientifica, quell'avvenimento segnò una tappa di eccezionale valore politico perché i codici si inseriscono nella rinnovata serie delle grandi riforme volute dal Governo fascista.

Fu detto ufficialmente nella Relazione del Guardasigilli che dal legislatore 'non si è creduto di aderire in toto ai postulati di una o piuttosto che di un'altra scuola criminologica, ma si è ritenuto migliore avviso prendere da ciascuna scuola soltanto ciò che in esse vi è di buono e di vero, poco curandosi di creare un sistema legislativo logicamente dedotto fino alle estreme e più assurde conseguenze da un principio teorico unilaterale e molto preoccupandosi, invece, di foggare un sistema che tutte le scuole componesse nell'unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e le effettive esigenze di vita della società e dello Stato'.

6 È noto che una delle due scuole principali, la classica o tradizionale, nata dal pensiero illuministico del secolo XVIII, fu la prima a dare forma e sostanza di scienza agli studi di diritto penale che fino ad allora si riducevano a lavori di carattere curialistico e quindi pratico.

Antesignano del movimento fu il Beccaria, col celebre opuscolo 'Dei delitti e delle pene'. A questo seguì una vastissima rifioritura di opere i cui autori si chiamarono Francesco Mario Pagano, Giandomenico Romagnosi, Giovanni Carmignani, Antonio Rosmini, e così via fino al Carrara e al Pessina, i quali apportarono il contributo del loro altissimo ingegno e delle loro teorie filosofiche, morali, giuridiche alla nuova scienza, secondo la quale il reato è una entità giuridica a sé che, avendo turbato l'ordine

giuridico, deve essere eliminata colpendo la persona che l'ha voluto; la pena quindi si riassume in una riaffermazione necessaria del diritto violato e di conseguenza deve determinare nel delinquente una sofferenza. Di qui il concetto di imputabilità e di responsabilità morale, individuale; di qui la conclusione della prevalenza del reato sul delinquente, e persino della scarsa importanza che si attribuiva alle condizioni etiche, sociali, morali e antropologiche dell'autore del reato: quel che urgeva era la necessità della difesa sociale dello Stato contro chiunque ne offendesse il più delicato degli ordinamenti giuridici quale è quello penale.

La nuova scuola, invece, fondata sulla ricerca sperimentale e perciò impropriamente detta positiva, negando l'esistenza del libero arbitrio, vedeva le cause del delitto in fattori endogeni (antropologici, fisici, psichici), o esogeni (sociali). Sorta sulle basi antropologiche del Lombroso ('L'uomo delinquente') e passata attraverso l'indirizzo psicologico del Garofalo ('Criminologia'), trovò la sua sistemazione nella dottrina psicologica del Ferri ('Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale') dalla quale ebbe una diffusione sorprendente anche oltre oceano. Per la nuova scuola il delinquente è l'oggetto principale dello studio penologico perché nella eziologia del reato è indispensabile l'esame sulla personalità e sulla pericolosità del reo piuttosto che quella sulla gravità del reato da lui commesso, questo dovendosi considerare soltanto come un sistema di quella: di qui la necessità dello studio e della classificazione dei delinquenti.

Come si vede, il contrasto era vivissimo e sembrava insanabile: l'uno scuola infatti rimaneva rigida nel concetto di pena castigo coi caratteri classici di questa (esemplarità, fissità, proporzione, afflittività della pena), l'altra, negando ogni forma di imputabilità e di responsabilità come base fondamentale della pena, propugnava la sanzione criminale, individuata e adattata al grado di speciale pericolosità e indeterminata fino al cessare di questa, con lo scopo principale della rieducazione del reo.

La composizione delle scuole è stata felicemente realizzata dal codice Rocco formatosi nel clima fascista. Il Duce, onorando Alfredo Rocco, scrisse: 'L'Italia aveva fatto la sua Rivoluzione nei segni del Littorio romano e con la volontà di realizzare uno Stato di popolo, ma veramente forte ed effettivamente sovrano: occorreva quindi rinnovare i codici a cominciare da quello penale e da quello di procedura penale; codici che avevano fatto il loro tempo e che erano stati ispirati dalle idee prevalenti nella seconda metà del secolo scorso: si presentava l'occasione di conciliare le due scuole opposte dei classici e dei positivisti: soprattutto si trattava di dare all'Italia fascista un complesso di codici adeguato alle nuove potenti realtà della vita nazionale'.

Ma il dissidio delle due scuole non era limitato alle concezioni teoriche,

e si ripercuoteva soprattutto nelle realizzazioni pratiche nelle quali le leggi devono sottoporsi al più efficace ed inesorabile collaudo, specie quelle che, come le penali, hanno per oggetto il trattamento fisico e spirituale dell'uomo. E qui maggiormente risalta l'importanza del Fascismo realizzatore.

Quale che fosse la concezione scientifica della pena, la risoluzione pratica del problema, nell'uno o nell'altro senso, prescindeva dall'una o dall'altra scuola e chiedeva l'ausilio dello spirito attivo nello Stato rinnovato: anche qui si scorge la differenziazione dell'iniziativa che risale all'atteggiamento politico e amministrativo dello Stato.

Perché, infatti, mentre lo spirito libero-democratico, che poneva la sua finalità esclusiva nella difesa di se stesso, arretrava la sua posizione e quindi la sua attività alla dichiarazione di colpevolezza e all'inflizione della pena, poco o nulla curandosi del trattamento successivo e della rieducazione del detenuto; viceversa lo Stato fascista, che a quella diagnostica forma ha sostituito l'integralismo totalitario, intervenendo in tutti i settori sociali nei quali si agitano problemi che riguardano la stessa esistenza della Nazione, sentì il bisogno di non accontentarsi del relegamento dei colpevoli nelle carceri, ma di rieducarli e di restituirli alla società civile.

Questa iniziativa, che si enuncia nella sola conclusione, ha richiesto la soluzione di molteplici questioni di carattere teorico e un'attività esecutiva di grande portata.

Le questioni teoriche possono racchiudersi nella formula unitaria dell'individualizzazione delle pene e delle misure di sicurezza, vale a dire nell'adattare queste sanzioni al colpevole, e che si tripartisce nella fase legislativa, giudiziaria e penitenziaria. È questo un felice punto di unione tra le due scuole: pena-castigo sì, ma adattata all'individuo.

Le questioni pratiche, logicamente ricollegantisi alle questioni teoriche, concernono il sistema punitivo di realizzazione di un trattamento che consente allo Stato di proseguire nella sua opera di castigare ed emendare il reo.

7 Queste realizzazioni, fatte di leggi principali e complementari, sono ora, in una pubblicazione pregevolissima del Ministro Guardasigilli, illustrate in base agli ammaestramenti dell'esperienza decennale.

La lettura del libro, di cui lo stile elevatissimo solleva veramente lo spirito verso orizzonti ampi e lontani, dimostra tante cose che qui appena posso riassumersi.

A cominciare dal titolo: Bonifica umana, il lettore ha la prima sensazione dell'elemento bene sociale contenuto nelle leggi penali esecutive e del riconoscimento di esso che nel libro si vuole segnalare all'interesse scientifico del lettore.

Noi crediamo che tutti gli aderenti alle scuole diverse plaudiranno a

questo libro che si propone di rivelare quanto si è fatto per un'opera che è di giustizia sì, ma anche di bene sociale: il titolo di esso non poteva non essere più felice.

Opera di bene sana ed efficace; questa dimostrazione è frequentissima nel libro del Ministro Grandi sia quando, ad esempio, segnala le cause di diminuzione dei reati, sia quando indica l'opera degli assistenziali per i liberati dal carcere, sia quando tratta della delinquenza minorile e delle sue molteplici manifestazioni.

Ma per bonificare occorre conoscere, e prima di bonificare occorre punire (Se questa bonifica, nelle ipotesi estreme, è vana, è necessario, purtroppo, sopprimere).

Queste due attività si unificano nella individualizzazione della pena e delle misure di sicurezza per castigare ed emendare. E qui il lavoro, scrupoloso e preciso, del Ministro ci dice che cosa si è fatto in questi dieci anni sulla preparazione degli strumenti necessari, per questo esame clinico e per il trattamento dei delinquenti: preparazione e cura che impegnano tutta la bontà della legislazione e con essa dello Stato.

Questi strumenti si chiamano: colonie agricole e case di lavoro, sanatori giudiziari e centri di rieducazione; questo trattamento significa scuole e biblioteche, lavoro e religione, istruzione e assistenza.

La mèta è unica: bonifica umana. Scuola classica, scuola positiva, scuola tecnico-giuridica aprono le loro diverse vie a questo punto di arrivo grandioso e luminoso.

Il Ministro Grandi le indica queste vie.

Si leggano, ad esempio, le bellissime pagine sullo studio della personalità del delinquente, sulla classificazione e sul trattamento di essi e si troverà la dimostrazione di quanto, giorno per giorno, giudici e funzionari scrutano, vagliano e faticano allo scopo di riadattare la società un uomo, invece di relegarlo, come in altri tempi anche non lontani, nella cella di un carcere senza prevedere il nuovo danno che si arrecava alla società.

Si leggano le pagine umanissime sulla legislazione per i minorenni: per questa categoria di delinquenti, la più oscura e sensibile ad essere trattata dal triplice punto di vista penologico, pedagogico e penitenziario, la ricerca del sistema di vita corrisponde ad un complesso di necessità punitive, emendative e rieducatrici ed è la più difficile. E perciò bene a ragion un intero capitolo è dedicato a tale legislazione, alta e minuziosa, che racchiude la mobilitazione di tutte le energie umane per combattere, come in una crociata, il delitto che si annida nelle tendenze delle giovani vite.

Dati statistici ufficiali completano e confortano la nobilissima fatica dei legislatori, giudici, penitenziaristi, veri pionieri della civiltà, che hanno avuto

in questo libro del loro Capo il plauso e una nuova consegna: proseguire.

Il decennale della legislazione penale e penitenziaria coincide con il primo anno di guerra, combattuta da un Popolo giusto per una Vittoria giusta. Che voglia Iddio, col premio della Vittoria, dare alla nostra Italia il primato che le spetta nel mondo, per la saggezza dei Capi, per le virtù del Popolo: dopo la forza gloriosa delle armi, le nostre giuste leggi assicureranno ai popoli la pace giusta.

8 Il miglior giudizio sulla bontà delle nuove leggi italiane dovrà essere messo in grande rilievo nella Mostra perché offerto dai dati statistici riguardanti la diminuzione della delinquenza in Italia.

Anche questi elementi e la illustrazione di essi sono dati dalla pubblicazione dell'Eccellenza Grandi. Risultano, infatti, le seguenti notizie sulla delinquenza degli anni decorsi:

1923	721.644	1932	616.267
1924	658.484	1933	524.041
1925	708.183	1934	536.950
1926	687.038	1935	539.382
1927	624.338	1936	548.752
1928	622.254	1937	623.240
1929	587.940	1938	552.558
1930	584.422	1939	514.487
1931	561.131	1940	482.317

Dai dati suesposti risulta che i delitti denunciati sono diminuiti da 721.644 nel 1923 a 482.317 nel 1940 con una differenza in meno di 239.327 delitti, che rappresentano una quota di diminuzione del 33,16 per cento.

Questa quota di diminuzione, già per sé stessa notevolissima, si riferisce tuttavia alle sole cifre assolute e non dà pertanto se non parzialmente la caratteristica del fenomeno. Rapportando infatti i delitti denunciati alla popolazione del Regno, risultano i seguenti dati relativi al numero dei delitti denunciati per ogni 100.000 abitanti:

1923	1.868	1932	1.476
1924	1.691	1933	1.268
1925	1.802	1934	1.265
1926	1.734	1935	1.260
1927	1.561	1936	1.276
1928	1.541	1937	1.436
1929	1.444	1938	1.262
1930	1.423	1939	1.165
1931	1.355	1940	1.079

Si rileva quindi che i delitti denunciati sono effettivamente discesi, per 100.000 abitanti, da 1.868 nel 1923 a 1.079 nel 1940: la diminuzione è perciò di 789 delitti denunciati per 100.000 abitanti, nella proporzione di 42, 45 per cento.

Facendo un esame analitico dei singoli reati è interessante osservare che per alcuni di essi la percentuale di diminuzione è molto alta, mentre per altri è minore; per alcuni reati, invece, risulta un aumento nel numero delle denunce anzi che una diminuzione.

I delitti più importanti nei quali si è verificata la diminuzione sono i seguenti:

	1923		1940		Diminuzione
	n. Assoluto	Per 100mila abit.	n. Assoluto	Per 100mila abit.	%
Violenza, resistenza, oltraggio	20.857	54,0	8.332	18,6	60,1
Contro l'ordine pubblico	3.319	8,6	444	1,0	86,6
Contro la fede pubblica	23.479	60,8	9.461	21,2	59,7

	1923		1940		Diminuzione
	n. Assoluto	Per 100mila abit.	n. Assoluto	Per 100mila abit.	%
Contro la morale pubblica e buoncostume	12.869	33,3	7.845	17,5	39,0
Omicidi consumati	2.598	6,7	455	1,0	82,5
Omicidi tentati	2.551	6,6	469	1,1	81,6
Lesioni personali volontarie	122.624	317,4	47.358	106,0	61,4
Contro l'onore	74.567	193,0	25.573	57,2	65,7
Rapine, estorsioni	7.690	19,9	1.254	2,8	83,7
Truffe, altre frodi	32.771	84,8	19.023	42,6	42,0

	1923		1932		1940	
	n. Assoluto	Per 100mila abit.	n. Assoluto	Per 100mila abit.	n. Assoluto	Per 100mila abit.
Furti	214.882	555,9	226.651	542,8	229.160	510,5
Delitti contro la pubb. amm. (esclusi reati preveduti negli art. 336 a 345 cod. pen.)	1.994	5,2	9.036	21,6	4.354	9,7
Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio			5.613	13,4	6.692	14,9
Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe			1.379	3,3	1.774	4,0

Se esaminiamo distintamente i dati suddetti possiamo constatare:

Per i furti si nota nel numero assoluto delle denunce un aumento sia tra l'anno 1923 e l'anno 1932, sia tra l'anno 1932 e l'anno 1940. Nel complesso si ha un aumento di 14.358 denunce, pari al 6,7 %. Se teniamo però presenti non i dati assoluti, ma quelli relativi all'aumentata popolazione, rileviamo, anche per i furti, una diminuzione, passandosi precisamente da 555,9 denunce per ogni 100.000 abitanti (anno 1923) a 542,8 (anno 1932) e a 510,5 (anno 1940).

Per i reati contro la pubblica amministrazione (esclusi quelli previsti negli articoli da 336 a 345 del codice penale per i quali v'è una diminuzione) si ha un aumento tanto nel numero assoluto che in quello relativo. Però dal 1932 si nota una diminuzione, la quale tuttavia non riconduce il numero delle denunce a quello del 1923. Nel complesso dal 1923 al 1940 si ha un aumento di 2.360 denunce (118,4%), aumento che in rapporto alla popolazione si esprime nella quota di 4,5 denunce per ogni 100.000 abitanti.

Per i reati contro l'economia pubblica non si hanno rilevazioni statistiche precedenti al 1932. Dal 1932 al 1940 si ha un aumento 1.079 unità nel numero assoluto delle denunce (19,2%), che corrisponde ad un aumento di 1,5 denunce ogni 100.000 abitanti.

Per i reati contro la integrità e la sanità della stirpe, per i quali pure mancano rilevazioni statistiche sino al 1932, si ha un aumento dal 1932 al 1940 di 395 unità nel numero assoluto delle denunce (28,6%), corrispondente ad un aumento di 0,7 denunce ogni 100.000 abitanti.

La diminuzione della delinquenza in Italia è dovuta innanzi tutto al miglioramento del costume sociale, alle organizzazioni del Partito, all'attività di polizia, agli indirizzi scolastici, alle condizioni igienico-sanitarie.

Il costume sociale, che caratterizza la vita italiana in Regime fascista, forma l'antidoto migliore all'insorgere della delinquenza; così che l'individuo ad ogni passo si incontra in reagenti morali che lo distolgono dal mal fare e lo spingono sulla via del bene, del dovere e del sacrificio.

L'austera e forte preparazione della gioventù, il risveglio degli ideali di Religione e di Patria, la solidarietà delle forze produttive della ricchezza hanno creato un ordine nuovo, nel quale il rispetto della legge è sentito come un intimo comandamento di rendersi degni delle nuove fortune della Patria.

In secondo luogo la diminuzione della delinquenza è dovuta alla organizzazione del Partito fascista, che porta un contributo di prim'ordine alla rigenerazione della Nazione.

L'italiano di Mussolini sente il vincolo saldissimo con l'ordine, la disciplina, il lavoro, che sono le indispensabili basi delle mètte segnate dal Duce

al popolo italiano.

In terzo luogo è da segnalare l'attività della polizia, la quale, con nuovo vigore e con più avveduti criteri scientifici e pratici, ha ormai perfezionato la sua organizzazione, la sua attrezzatura e il suo funzionamento in modo da conseguire risultati veramente imponenti nella prevenzione della delinquenza.

Anche gli indirizzi scolastici hanno dato un apporto notevolissimo alla diminuzione della delinquenza perché, come eloquentemente emerge dalla nuova denominazione di Ministero dell'educazione nazionale sostituita a quella di Ministero dell'istruzione pubblica, il complesso dell'attività scolastica non è arido apprestamento di cognizioni teoriche, ma è attività di educazione della mente e dello spirito: attività perciò colma di vita ideale e di palpiti umani.

Infine, il miglioramento igienico-sanitario, che muove dalle città, ma si estende ai più piccoli villaggi assicurando la bonifica dei terreni e della casa all'uomo che lavora e rinnova le generazioni italiche nei rigogliosi virgulti della stirpe, crea quel sano ambiente materiale, fatto di ordine e di riposante quiete, che energicamente risveglia la più grande reazione agli stimoli al mal fare e alle violazioni alla legge.

Ma se tutti questi elementi sociali e politici hanno un valore decisivo per la grande massa della popolazione, v'è purtroppo sempre una parte di questa per la quale unico freno sulla via del delitto è la legge penale, con la minaccia, l'applicazione, e l'esecuzione della pena.

È stato scritto recentemente che, per la parte della popolazione incapace di stare nei limiti della legalità per la sola influenza delle leggi sociali e dei costumi, la legge penale, ben concepita nella fase legislativa, bene applicata nella fase giudiziale e bene eseguita, deve essere considerata, con la complessa funzione di intimidazione, di repressione e di educazione, come un appoggio indispensabile per sorreggere gli individui che sono inclini a incorrere o a ricadere nel delitto.

Questo compito ha assolto la legislazione penale italiana, severa e umana, come ha detto il Duce, e perciò è doveroso riconoscere che essa ha efficacemente concorso a determinare la diminuzione della delinquenza in Italia.

9 Come già si è detto uno studio particolare, simile a questo fatto per le leggi penali, dovrà essere ripetuto per i nuovi codici che sono andati o andranno in vigore in questi mesi. Sarà allora veramente possibile fissare i lineamenti essenziali della Mostra in questa parte veramente moderna e veramente fascista di essa.

Per ora, evidentemente, bisognerà fermare l'attenzione soprattutto alla

parte moderna della Mostra stessa, segnando, per la parte che riguarda la legislazione e le realizzazioni fasciste, le linee essenziali del programma che andrà perfezionato subito dopo l'attuazione di tutta la nuova legislazione.

Questa esplicita riserva va fatta soprattutto perché non di rilevi una certa sproporzione tra la parte della Mostra che, secondo il programma qui sotto indicato, dovrebbe riguardare le nuove realizzazioni fasciste in confronto della storia giuridica italiana già conclusasi col 28 ottobre 1922.

Occorre intanto dire subito che bisognerà insistere perché resti ben ferma la necessità che questa Mostra sia organizzata in modo che la maggior parte di essa resti come Mostra permanente dell'evoluzione giuridica italiana; cioè costituisca il museo vivente dell'attività giuridica italiana che fu, è e sarà sempre la gloria maggiore della nostra Patria.

A tal fine occorrerà anzitutto che il Governatorato di Roma faccia dono al Ministero di grazia e giustizia dei locali necessari, perché il Ministero possa sin dall'inizio dei lavori occorrenti indirizzare la costruzione verso la mèta prefissa.

In secondo luogo occorrerà ordinare i locali in modo da ricavarne la possibilità di organizzare sul posto tutte le possibilità di studi giuridici.

Comprendiamo che si tratta di un problema molto grave, e noi lo proponiamo solamente allo scopo di richiamare su di esso l'attenzione degli studiosi e dei pratici che si occupano della legislazione fascista.

Siamo sicuri che questo punto del nostro programma richiamerà l'attenzione generale, perché esso si riferisce alla necessità e alla opportunità di creare un legame tra il passato e l'avvenire del diritto italiano, utilizzando per l'evoluzione delle leggi le esperienze già compiute in altri tempi con altre esigenze e per finalità spesso opposte a quelle oggi esistenti, ma nelle quali è sempre possibile ricercare quel filo conduttore della bonifica umana che costituisce oggi la massima forma del Fascismo.

La novità di questa nostra proposta ci obbliga ad una certa riservatezza sulle nostre idee in proposito, ma noi ci auguriamo di potere ampiamente esporre questo programma il giorno nel quale si riconoscerà che il diritto è tra le indiscutibili glorie d'Italia la maggiore, e che perciò ogni aspetto particolare del passato e del presente del diritto italiano debba costituire per noi una ragione importantissima di apprezzamento dell'opera sin qui compiuta, e una forza di propulsione verso ulteriori progressi.

Questo legame tra il passato, il presente e l'avvenire del diritto italiano dovrà trovare la sua affermazione e la sua possibilità di vita duratura e forte nei locali della Mostra.

PARTE PRIMA

Tema: 'le prime legislazioni si sono dovunque informate a un concetto teocratico: a Roma, sin dalle prime manifestazioni, si afferma il carattere politico o statale del diritto. Quello mistico o divino è appena formalmente mantenuto nella sanzione (sacertas) o nella custodia delle leggi'.

La rappresentazione del tema offre ricca materia di espressione agli artisti. Per esempio, raffigurando con affreschi su tre pareti della sala la creazione delle leggi in Oriente, sulla prima, Mosè che riceve la legge di Jehova sul monte Sinai; sulla seconda, Brahma che compila il sacro libro delle leggi del genere umano (legge di Manu); sulla terza, Iside, che rivela a Throt la legge 'immutabile' del popolo egizio. Sulla quarta parete, la separazione del jus sacrum dal jus civile, e il superamento del primo ad opera del secondo, di cui Roma offre al mondo il primo e più grandioso esempio, può essere adeguatamente espressa dalla rappresentazione di una delle più antiche e significative leggende.

Romolo segna nel centro della città quadrata una fossa ove sono deposte le primizie di tutte le cose buone e necessarie. Poi ciascuno dei presenti getta nella fossa un pugno di terra portato dal paese donde era venuto e tutto insieme viene mescolato. Alla fossa viene dato il nome di cosmos quasi ad accentuare ad un tempo l'universalità e la santità di Roma.

Nella sala varie sculture ricorderanno i sacerdoti addetti alla custodia e all'applicazione delle prime leggi: i Caldei della Siria, i Druidi delle Gallie, i Maghi della Persia, i Sacerdoti dell'Egitto.

PARTE SECONDA

Tema: 'Le leggi dei Re di Roma (leges regiae)'

Il periodo regio può essere rappresentato dalla riproduzione di statue dei sette Re di Roma, per ciascuno dei quali sarà ricordata, sulle pareti e in corrispondenza di ognuna delle statue, l'opera legislativa tramandataci dagli storici, con la riproduzione dei testi che qui si citano.

Romolo. Divisione tra patrizi e plebei, Patronato e clientela. Nomina dei consultori. Attribuzioni regie. Difesa della razza. Creazione dei sacerdoti. Leggi familiari: matrimonio, patria potestà, ripudio (Dionigi di Alicarnasso II 9, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 26 e 27. Plutarco, Romolo 22. Dei testi greci si può dare la traduzione latina del Riccobono, o meglio una concisa e chiara traduzione italiana).

Numa Pompilio. Spartizione delle spoglie opime (Festo, sub voce opima). Limitazione della patria potestà. Creazione degli otto collegi sacerdotali curiones, flamines, tribuni celerum, augures vestales, salii, faciales e pontifices. Dio Termine (Dionigi Al. II 27, 63 e 74). Determinazione dei fasti e nefasti

(Livio 1, 19, 7). Corporazioni artigiane: musicisti, orafi, tintori, calzolai, lanieri, fabbri e vasai (Plutarco 17). Omicidio volontario (Festo). Omicidio colposo (Servio). Riforma del calendario (Macrobio, sat. 1, 13).

Tullo Ostilio. Dichiarazione di guerra a mezzo del feciale (Cicerone, *De re pubblica* 2, 17, 31). Leggi demografiche (Dionigi Al. III 22). Leggi penali sulla correttezza (Dionigi Al. III 30), sui delitti contro lo Stato, perduellio (Livio 1, 26, 5-6), e sull'incesto (Tacito, *Annali*, 12, 8).

Anco Marcio. Regolamento delle leggi di guerra (Livio 1, 32, 5).

Tarquinio Prisco. Legge di imperio (Cicerone, *De legibus*, 2, 20, 35). Adozione degli emblemi regi, corona d'oro, sella d'avorio, scettro sormontato da aquila, tunica di porpora ricamata in oro (Dionigi Al. III 61, 62).

Servio Tullio. Legge sui contratti. Leggi sui delitti. Leggi tributarie. Cittadinanza ai servi manomessi e ammissione di plebei a pubbliche cariche. Separazione dei giudizi pubblici dai privati, competenza civile e penale (Dionigi Al IV 13, 15, 22 e 25).

Tarquinio il Superbo. Distruzione delle leggi Tulliane (Dionigi Al IV 43).

L'attività legislativa dei sette Re non è di pari importanza per tutti. A quella grandissima di Romolo, di Tullio e di Servio, si contrappone quella puramente negativa di Superbo: ne terranno conto gli artisti dando maggior risalto alle figure più eminenti.

A significativo compendio del periodo regio, può trovar posto il ricordo della prima compilazione di un corpus juris, vale a dire il Jus Papirianum.

PARTE TERZA

Tema: 'La Repubblica'.

Il periodo repubblicano va nettamente distinto in due parti: la prima culmina con la creazione delle XII Tavole, la seconda che abbraccia poco più dell'ultimo secolo della Repubblica, è espressa da due fatti importantissimi: la propagazione della legge di Roma nei territori italici, nelle provincie e nelle colonie, e la prevalenza del Senato sugli altri organi legislativi. Poiché la unificazione dei due periodi potrebbe nuocere alla rappresentazione dello sviluppo del diritto di Roma, consigliamo o l'assegnazione di due sale, o una separazione in due vani della stessa sala. Trattiamo pertanto di due periodi distintamente.

Primo periodo. Tema: 'Populus et senatus romanus'.

Le pareti saranno riservate esclusivamente alla rappresentazione dell'opera dei Decemviri legibus scribundis, intermezzando i testi superstiti delle XII Tavole con due o tre affreschi illustranti i seguenti motivi:

L'insistenza della plebe per ottenere un codice scritto.

La consegna dei poteri dai consoli ai decemviri, i quali non furono dei semplici tecnici giuristi, ma ressero lo Stato con i poteri dei consoli, consulari imperio.

La partenza dei decemviri per la Grecia per studiarne le leggi.

La nuova legislazione, che rappresenta la prima conquista della plebe, consacrò con l'abolizione di taluni privilegi patrizi, una *aequatio* nei diritti delle due classi.

Nella scelta dei testi, si consiglia di preferire quelli attinenti a istituti giuridici di notevole importanza, trascurando, per esempio, le norme procedurali. Ne indichiamo alcuni: tavola IV patria potestà (*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*); tavola V successione (*uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto. Si intestato moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento*) e interdizione (*si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*); tavola VI contratti (*cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit ita ius esto*) o accessione (*tignum iunctum aedibus vineaeque ne solvito*); tavola VIII reati di sortilegio (*qui malum carmen incantassit...*) di lesione (*si membrum rupsit, ni cu meo pacit, talio esto*) di danneggiamento (*si iniuriam alteri faxit poenae sunt*) di furto (*si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*), di abuso di patronato (*patronus si clienti fraudem fecerit sacer esto*); tavola XII azione nossale (*si servus furtum faxit, noziamque noxit*).

Raffigurare con acconce sculture gli organi legislativi e giudiziari, come il Consul che nel periodo repubblicano è quello che era il re nel periodo regio, nell'amministrazione della giustizia; il Praetor cui spetta, come collega minore dei consoli, di *reddere jura*, e, infine, primo esempio di giudice collegiale, i Comitium centuriata cui compete il giudizio di appello in forza della legge Valeria, de *provocatione ad populum*.

Possibilmente, e sempre che un eccessivo numero di figure non tolga o diminuisca il risalto da dare alle XII Tavole e ai decemviri, includere nella rappresentazione le magistrature speciali, minori o complementari, come il Praetor peregrinus, con giurisdizione sugli stranieri e nelle questioni fra questi e i cives, l'arbiter e il iudex che decidono sul rinvio del pretore e sui punti di diritto da questo fissati; i recuperatores, i centumviri e i cenviris litibus iudicandis.

Accanto alla raffigurazione degli organi, si troverà modo di collocare quella dei principali istituti di diritto quiritario. Se ne indicano alcuni che meglio si prestano a una illustrazione d'arte.

Testamento nuncupativo *calatis comitiis* o forse meglio testamento in *procinctu*. Il testatore verbalmente designa colui che gli succederà nella

famiglia dinanzi alla curia (comitiis) o davanti all'esercito schierato prima della battaglia alla quale egli parteciperà (in procinctu) (Gaio II, 101).

Mancipatio. L'acquirente davanti a cinque testimoni e al maestro della bilancia (libripens), che reggeva la bilancia in cui si pesava il prezzo, affermava solennemente 'Hunc servum (o altra cosa mancipi) meum esse aio ec iure Quiritium esque mihi emptus est hoc aere aeneaque libra', Gaio I, 120.

Confarreatio. Sono le nozze solenni del cittadino romano, celebrate dinanzi a dieci testimoni e al pontefice col sacrificio del farro a Giove Farreo, Gaio I, 112.

Legis actio sacramenti. Innanzi al giudice due contendenti rivendicano la proprietà di un gregge, che è rappresentato da una sola pecora o da un fiocco di lana. L'un dopo l'altro i rivendicanti toccano con la festuca la pecora affermandosi proprietari ex iure Quiritium del gregge, dopo aver depositato un prezzo stabilito in 50 o 500 assi, che il soccombente perderà a favore dell'Erario, Gaio IV, 13.

Poena capitis. Il littore decapita con la spada il condannato legato a un palo (decollatio) o lo precipita dalla rupe Tarpea (de saxo Tarpeio).

Secondo periodo. Tema: 'Senatus populusque romanus'.

L'importanza storica di questo secondo periodo della Repubblica e, come abbiamo visto, contrassegnata dall'espansione di Roma in tutta la penisola e oltre mare, dalla sovrapposizione del Senato sul popolo nell'esercizio della sovranità, dal sorgere del ceto dei cavalieri (ordo equitum o equites) e infine dalle dittature che preparano le vie dell'Impero.

Per la rappresentazione grafica e artistica, si ricordano qui gli avvenimenti e le manifestazioni più salienti.

All'antica formula, espressione dello Stato 'Populus et senatus romanus', è sostituita l'altra 'Senatus et populusque romanus'.

Nell'orbita di Roma sono attratte man mano le città foederatae, le città sociae, le provinciae, le colonie e si ha, dopo le lotte per la cittadinanza (bellum sociale), lo Stato italico. Questa grandiosa opera di assimilazione può esser resa da una o più carte geografiche. Se è possibile ricordare le monete ancora esistenti con la leggenda Italia anziché Roma ha significato politico.

L'opera riformatrice dei fratelli Tiberio e Caio Gracco può essere colta in due momenti egualmente espressivi: a) Tiberio Gracco affida ai tresviri agris dandis assegnandis i poteri per la incorporazione e la distribuzione dell'ager publicus; b) Caio Gracco consegna ai cavalieri romani l'anello d'oro distintivo del loro ceto e delle loro funzioni giudiziarie.

Il Senato legifera coi suoi *senatusconsulta*, di cui si può offrire larga documentazione o riportandone i testi sulle pareti e magari i soli titoli (S.C. Macedoniano, Trebelliano, ecc.) o disponendo nella sala, ed è preferibile, le riproduzioni delle numerose tavole di bronzo o di marmo rinvenute e che si son conservate. È anche opportuno riportare la definizione del *senatusconsulto* lasciataci da Gaio I, 4 ‘*senatusconsultum est quod Senatus jubet atque constituit idque legis vicem optinet*’.

Affermazione del *jus honorarium* o diritto pretorio. Si consiglia di assegnare a quest’opera e collocare in questa sala l’*Edictum perpetuum praetoris urbani* di Salvio Giuliano, anziché all’epoca in cui fu compilato e cioè sotto l’impero di Adriano. L’editto offre possibilità di ampia scelta di testi. Si consigliano, tuttavia, i più rappresentativi che per noi sono gli *interdicta*, le *cautiones*, le *exceptiones* e le formule (*formulae*).

Le dittature. Figureranno nella sala due grandi statue dei due dittatori, Silla e Cesare. Di Silla *dictator legibus scribundis et republicae constituendae* sarà ricordata l’attribuzione esclusiva alle commissioni d’inchiesta o *quaestione*, presiedute da un pretore, della competenza originale. Di Cesare *imperator et dictator perpetuus* saranno ricordate le principali leggi *Juliae* cioè quella *de repetundis* e quella *judiciorum publicorum et privatorum*.

PARTE QUARTA

Tema: ‘L’Impero’.

L’illustrazione del periodo imperiale non può affidarsi alla rappresentazione dei singoli imperatori e dell’opera legislativa da ciascun d’essi svolta, essendo di gran lunga più importante la rappresentazione dell’attivissima opera dei giuristi e *giureconsulti* che preparano il prezioso materiale del diritto classico.

Il ricordo dei principali imperatori, da Augusto il creatore dell’Impero a Giustiniano che ne fu il legislatore, può essere affidato come per i Re di Roma a sculture, sulla base delle quali saranno iscritti i titoli delle principali leggi o costituzioni. Alle pareti invece è riservata l’illustrazione pittorica delle scuole di diritto e delle raccolte *pregiustinianee*. Il numero dei giuristi degni di menzione è notevole, anche se ridotto a quelli di più chiara rinomanza, perciò si consiglia, anziché riprodurne le effigie singolarmente, riunirli in una teoria *cronotassica* e cioè raffigurarli in una larga fascia di pittura che corra per tutta la lunghezza della sala e si svolga sulle quattro pareti, in modo da formare quasi un *mosaico* di tipo bizantino che consente di citarne i nomi e riprodurne in volumi intitolati le principali opere. Elenchiamo gli imperatori, i codici e i *giureconsulti*.

I Imperatori.

Augusto. Ricordare oltre le *leges* da lui emanate fra cui *lex Julia de adulteriis*, *lex Julia de ordinibus maritandis*, *lex Julia et Papia Poppea* e il *Jus publice respondendi*, tutta l'opera di riordinamento da lui disposta, riportando le belle leggende dei francobolli della serie augustale.

Claudio. Ricordare l'*Edictum de vehiculationis onore civitatis* levando.

Vespasiano. Ricordare la *lex de imperio* e l'*epistula ad Venacinos*.

Traiano. Ricordare l'*epistola qua ordo judiciorum privatorum ad causas fiscales transfertur*.

Adriano. Ricordare il *Rescriptum de iniusta possessione*.

Settimio Severo. Ricordare *Rescriptum cessione bonorum* e *Rescriptum longae possessionis praescriptione*.

Alessandro Severo. Ricordare con un bassorilievo com'egli accolse per primo le norme etiche del Cristianesimo. Fece incidere sul frontone del suo palazzo imperiale la massima 'Ne alteri facias quod tibi fieri nolis'.

Diocleziano. Ricordare la costituzione de *pretiis rerum venalium*.

Costantino. Ricordare l'*edictum de accusationibus*.

Giustiniano. Ricordare le costituzioni sulla codificazione giustiniana: *Constitutio de novo codice componendo*, *Constitutio Summa Reipublicae*, *Constitutio de conceptione Digestorum*, *Constitutio Tanta*, *Constitutio Cordi*, *Novellae Constitutiones* e la *Sanctio pragmatica pro petitione Vigili*.

II Codici.

- 1 *Codex Gregorianus*.
- 2 *Codex Ermogenianus*.
- 3 *Codex Theodosianus*.
- 4 *Breviarum Alaricianum*.
- 5 *Lex romana Burgundiorum*.
- 6 *Lex romana Utinensis*.
- 7 *Edictum Theodorici*.
- 8 *Novus Justinianus codex*.
- 9 *Digesta*.

III Giureconsulti.

- 1 Quinto Muzio Scevola. Compendiò il *ius civile* in 18 volumi.
- 2 Servio Sulpicio Rufo. Scrisse un *Commento all'editto ad Brutum* e i *Reprehensa Scaevolae capita*.
- 3 Alfeno Varo. Pubblicò i *Digesta* in 40 libri.
- 4 Caio Trebazio Testa. Scrisse de *iure civili*.
- 5 Masurio Sabino. Scrisse tre libri *juris civilis* e fondò una scuola (*statio*) che divenne celeberrima in contrapposto a quella di

- 6 Proculo.
- 7 Marco Antistio Labeone. Scrisse de iure pontificio, Pithana e i Posteriores.
- 8 A. Ateio Capitone. Scrisse de pontificio iure, de officio senatorio, e Coniecturae.
- 9 Caio Cassio Longino. Scrisse 10 libri de iure civili.
- 10 Nerva Filius. Scrisse de usucapionibus.
- 11 Giavoleno Prisco. Lasciò una Epitome.
- 12 Salvio Giuliano. Autore dell'editto pretorio.
- 13 Juventio Celso Figlio. Scrisse numerosi commenti.
- 14 Aburnio Valente. Scrisse otto libri de fideicommissis.
- 15 Nerazio Prisco. Lasciò le Regulae e le Membranae.
- 16 Sesto Pomponio. Scrisse l'Enchiridion, la prima storia del diritto romano.
- 17 Gaio. Compilò Institutionum commentarii quatuor.
- 18 Ulpio Marcello. Lasciò i Digesti in 31 libri.
- 19 Emilio Papiniano. Scrisse Quaestiones.
- 20 Giunio Paolo. Commentò le principali opere.
- 21 Domizio Ulpiano. Scrisse ad edictum libri LXXXIII.
- 22 Erennio Modestino. Scrisse de exusationibus.

Il giureconsulto grazie al *jus respondendi* di Augusto assume funzioni legislative. Il valore della sua opera di consulente è così espresso da Gaio (I, 7): ‘*Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura condere, quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id quod ita sentiunt, legis vicem optinent; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani significatur*’.

Non è inopportuno illustrare con definizioni simili anche il potere legislativo degli imperatori che diventa man mano sempre più assoluto. Ricordiamo le definizioni di Gaio, di Pomponio e dello stesso Giustiniano: ‘*Constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit, nec unquam dubitatum est quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat*’ (Gaio, I, 5).

‘*Principalis constitutio id est ut quod ipse princeps constituit pro lege servetur*’, Pomponio D. 1, 2, 2, 12.

‘*In praesenti leges condere soli imperatori concessum est*’ (Giustiniano C. 1, 14, 12, 3).

PARTE QUINTA

Tema: 'Il diritto dei barbari'.

A Diritto dei Longobardi.

Nel 643 Rotari aduna l'assemblea del popolo a Pavia e proclama la legge della gente longobarda. Gli adunati confermano solennemente la legge battendo a terra la lancia.

Con quella plastica rappresentazione si rende in modo evidente e facilmente comunicativa l'importanza del famoso Edictum Regis Rothari. Ancor meglio si può renderla aggiungendo la documentazione di essa, con la riproduzione della così detta Lombarda, tratta dal codice cassinese, e quella del liber regis longobardorum, ricavata dalla Papiensis.

Ricordare con sculture, meglio che con pitture, le figure dei legislatori Rotari, Grimoaldo, Liutprando, Rachis e Astolfo, i quali ultimi accrebbero il valore e l'importanza dell'editto.

Accanto ai legislatori, i giureconsulti: la Scuola di Pavia con i suoi dottori Gualcosio, autore della Valcausina, Lanfranco, Bonifilio e Guglielmo; lo storico e giurista contemporaneo Paolo Diacono; i commentatori Ariprando, Vaccella e Carlo di Tocco.

All'artista non sarà difficile trarre ispirazione da qualcuno dei principali e più caratteristici istituti di diritti longobardo che qui si ricordano per esprimere il carattere della legislazione.

Mundio e Mundoaldo. Il mundio era la tutela e mundoaldo era il tutore che poteva sì essere il Re verso i suoi vassalli, sì il padre verso i membri della famiglia. Si suggerisce come espressione dell'assunzione del mundio, la rappresentazione di un padre che accoglie nelle braccia un bambino, mentre tutta la famiglia (figli, moglie, nuore e servi) lo attornia.

Faida e guidrigildo. Faida è la vendetta contro l'offensore e guidrigildo è la multa penale. L'uno e l'altro obbligano l'intera famiglia.

Sacramentales. Del pari il giuramento giudiziario era avvalorato da quello dei 'congiuratori' familiari del giurante.

Duello giudiziario. Ordalia decisiva delle sorti di una lite. Le armi si purificavano con solennità formali, i campioni si presceglievano per coae-quare o la virtù fisica o la qualità giuridica (liberi, nobili o inferiori) dei contendenti, e il duello si svolgeva alla presenza del giudice e degli astantes).

B Diritto dei Franchi.

Nell'assemblea di Aquisgrana dell'802, Carlo Magno riordina le antiche leggi della gente franca e altre ne compila, creando così e solennemente proclamando i Capitolari.

Questa figurazione, resa con gli stessi mezzi artistici di quella prescelta per l'editto di Rotari, deve quasi far da contrapposto a questa ultima,

rappresentando entrambe l'origine storia e l'inizio dei due diritti. Con lo stesso criterio di contrapposizione saranno ricordati legislatori, giuristi e istituti del diritto franco.

Creazione del feudo. L'atto di vassallaggio può essere rappresentato o nella commendatio per manus (il vassallo inginocchiato tende le mani al Signore che glielo stringe, accettando così la promessa di fedeltà) o nella presentazione del dono (armi o cavallo o stemma) che il Signore faceva al suo vassallo come riconoscimento e controprestazione della fedeltà promessa. Consigliabile una contaminazione cioè una confusione dei due momenti in unica rappresentazione.

Scabinato. Sarebbe opportuno far risaltare la differenza fra il procedimento franco e quello longobardo. Entrambi esigono il giudizio popolare, ma mentre in quello longobardo era tutto il popolo che assisteva e partecipava al giudizio (adstantes), in quello franco solo una rappresentanza del popolo (scabini) scelti con preordinati criteri di selezione, partecipava al giudizio affiancando il giudice.

Ricordare le raccolte legislative dei Capitolari di Carlo Magno, i Capitolari di Ludovico il Pio, quelli di Carlo il Calvo e le Costituzioni di Corrado Secondo; i Libri Feudorum, le Assise dei Normanni (Assisae regum regni Siciliae) e le costituzioni del Regno di Sicilia di Federico II, pubblicate nel Parlamento di Melfi.

Dei giuristi ricordare i principali feudalisti: il Capagisto, Anselmo e Gherardo Dall'Orto, Cuiacio e Ugolino.

PARTE SESTA

Tema: 'Universalità e vitalità del diritto di Roma'.

Il diritto romano si diffonde nel mondo greco, non è sopraffatto dal diritto barbarico accanto al quale vive rigogliosamente grazie alla 'personalità' della legge accolta dal diritto degli invasori, si afferma nelle scuole, si rinvigorisce con il rinascimento e con l'umanesimo, informa di sé le prime codificazioni attraverso la prassi del 'diritto comune'.

La vastità del tema lascia perplessi sulla scelta dei mezzi figurativi, ma non esitiamo a mantenere lo stesso ordine finora seguito, cioè affidare alla rappresentazione pittorica, affreschi parietali, i momenti di maggior risalto, e alla scultura la rappresentazione delle figure più rappresentative.

Universalità del diritto romano.

Ricordare qualcuna delle traduzioni che la diffusione del diritto romano nel mondo greco-bizantino rese necessarie. Ne citiamo le principali: la Parafrasi di Teofilo, i libri basilici di Basilio il Macedone, quelli di Leone il filosofo, l'Ecloga di Leone Isaurico, il Prochiron, l'Epanagoge e l'Epitome. Consigliamo di scegliere la creazione dei libri basilici, rappresentando ad

esempio l'imperatore che affida l'incarico della traduzione alla commissione all'uopo nominata.

Vitalità del diritto romano.

Rappresentare le quattro scuole di diritto romano di cui si ha testimonianza: la scuola di Bologna, la scuola di Roma, la scuola di Ravenna e la scuola di Napoli (*Seminarium doctrinae*). Per la rappresentazione non è consigliabile l'adozione di mezzi identici, che determinerebbe inevitabilmente una ripetizione a scapito della chiarezza. Per Napoli si può riprodurre il frontone in bassorilievo che fregia il nuovo edificio della Università e come documentario riprodurre la costituzione di Federico II. Per quella di Bologna, raffigurare Irnerio e i quattro discepoli *Bulgarus*, *Martinus*, *Ugo* e *Jacopus*, con la leggenda dettata dal caposcuola (*lucerna juris*):

'*Bulgarus os aureum, Martinus copia legum, Mens legum est Ugo, Jacopus id quod ego*'.

Per la scuola di Ravenna, ricordare la disputa di Pier Damiani e per quella di Roma, di cui non si ricorda altro che il beneficio imperiale che ne consacrava l'ufficialità, ricorrere ad una espressione di maniera in cui la sede di Roma sia precisata con una visione dell'Urbe del tempo.

Alla scultura resta affidata la rappresentazione dei continuatori dell'insegnamento, dei dottori scolastici, dei pratici, dei glossatori e postglossatori, dei dialettici e dei commentatori, di cui citiamo i più autorevoli: Rogerio, Alberico da Ravenna, Piacentino, Accursio, Odofredo, Rolandino, Bartolo, Cino da Pistoia, Giovanni da Imola, Paolo Castrense, il Socino.

La tradizione dell'insegnamento romanistico si ravviva grazie al fervore dei primi umanisti Angiolo Poliziano, Lorenzo Valla e Pomponio Leto che rintracciano e iniziano lo studio critico dei vecchi testi, il cui vero restauratore è Alciato. Quest'opera può essere resa raffigurando con affresco la decifrazione di vecchie pergamene e con sculture le sembianze dei quattro citati ricostruttori.

Ad illustrare poi l'uno e l'altro motivo tematico (universalità e vitalità) non è fuori di luogo ricordare le scuole straniere, collegate per più versi al movimento italiano, sia perché molte di esse furono fondate da giuristi italiani, sia perché si tennero ognora con le nostre in una proficua emulazione, sia infine perché da esse si diffusero i semi che attraverso costumanza e norme locali resero possibili la prima grande codificazione moderna, che è a un tempo la maggiore glorificazione del diritto di Roma, cioè il codice Napoleone, dovuto al genio di un italiano.

Di queste scuole basterà ricordare i massimi esponenti: Guiacio e Molineo e Gotofredo per la Francia, Grozio, Hubero e Voet per l'Olanda; Zasio e Hugo per la Germania.

PARTE SETTIMA

Tema: 'Il diritto della Chiesa'.

Illustrando uno dei tanti Concili d'Oriente, per esempio quello di Nicea, da rendere con un affresco, si può rappresentare con artistica e chiara evidenza sia l'organo legislativo (concilio) sia la norma o precetto solennemente dettato (canones).

La raccolta dei canoni attraverso le varie collectiones (citare la *Collectio Isidori*, la *Collectio Anselmi*, la *Lex romana canonicae compta*) culmina col *Decretum Gratiani*. Consigliamo di rappresentarlo raffigurando il Papa Gregorio XIII che ordina ai *Doctores decretorum* di rivedere il *Decretum*.

Altro affresco potrà ricordare la successiva luminosa tappa costituita dalla raccolta dei *Decretales* di Gregorio IX, ricordando le successive compilazioni col solo titolo e con la riproduzione de' volumi che ne costituiscono le cinque parti: *Decretum*, *Decretales*, *Sextus* di Bonifazio VIII, le *Clementinae* e le *Estravagantes*.

Ricordare nel modo migliore i maggiori commentatori del *Decreto* (*Paucapalea* e *Sicardo* vescovo di Cremona) e dei *Decretali* (*Damaso* e *Innocenzo IV*).

Il Concilio di Trento che riformò tanta parte del diritto canonico può essere rappresentato da un affresco che faccia riscontro con quello del primo Concilio. Lo spettatore avrà facilmente l'idea del ciclo della importantissima opera dei Concili avendo sott'occhio il primo e l'ultimo.

Il nuovo *Corpus juris canonici* opera dei Pontefici Pio X e Benedetto XV, può essere ricordata dalla mostra di una edizione ufficiale e da busti che raffigurano, oltre i due Pontefici, anche il compilatore del codice, il Cardinale Pietro Gasparri.

PARTE OTTAVA

Tema: 'Diritto dei comuni e delle Corporazioni'.

La pace di Costanza del 1183 riconosce il diritto dei Comuni a reggersi con leggi proprie. Alberico definisce questo diritto di libero reggimento '*jus proprium quod quilibet sibi populus constituit*'. L'artista può scegliere per la raffigurazione o uno dei momenti della lotta per la libertà dei Comuni, o la sottoscrizione della pace che questa lotta conclude.

Per ricordare gli 'statuta' si suggerisce di raffigurare le singole città o riproducendone i panorami o i motti dai calchi di sigilli dell'epoca o rappresentandone gli stemmi o i simboli. Sconsigliamo in ogni modo riproduzioni fotografiche. Per ciascuna città sarà ricordato il titolo della propria legge.

Statuto di Pistoia, Usus di Pisa, *Consuetudines* di Genova, *Consuetudines* di Alessandria, Statuta di Palermo, di Catania, di Messina, Consue-

tudines Mediolanenses di Milano, Consuetudines di Savona, Consuetudines di Breccia, Consuetudines di Alba, Consuetudines di Como, Statuta di Aosta, di Ivrea, di Novara, di Susa, di Vercelli, di Torino, di Biella, di Cuneo, Constitutum di Firenze, Statuta di Reggio Emilia, di Bergamo, di Lodi, di Mantova, di Modena, di Parma, di Ferrara, di Piacenza, di Ravenna, di Gradara, di Orvieto, di Roma, di Viterbo, la Carta de logu di Sardegna.

La riproduzione o l'esposizione in originale di alcuni fra i più significativi Statuti comunali, offrirà in questo campo facile e doviziosa documentazione.

Non sarà inopportuno ricordare pittoricamente due momenti della formazione del diritto comunale, e cioè la pubblicazione della legge che si faceva sempre in modo solenne, e solitamente consisteva nella consegna e nel deposito dello Statuto nella cattedrale del capoluogo, per la sua religiosa custodia; e la consultazione di esso, al quale scopo un esemplare era costantemente tenuto sul tavolo dei Reggitori o dei Magistrati della città, assicurato con una catena di argento o di bronzo.

Dell'opera dei giuristi, può essere ricordata quella di Bartolo da Sassoferrato, che mirò a risolvere i conflitti fra i vari comuni con la formazione di un diritto intermunicipale, che è considerato giustamente il primo saggio di diritto internazionale privato.

Appartengono al diritto municipale anche gli Statuti di curia e di corporazione che costituiscono le prime affermazioni del diritto commerciale, e particolarmente del diritto marittimo. Per non generare confusioni con gli statuti propriamente detti comunali e per evitare ripetizioni, consigliamo la rappresentazione di queste manifestazioni giuridiche per mezzo di una carta geografica, a imitazione delle prime stampe, che mostri il Mediterraneo e l'Italia naturale dominatrice di questo mare, su cui per primo si avvia il traffico commerciale e sorge la necessità di una legge. Ad ogni città farà riscontro un cartiglio con l'indicazione della legge.

Ricordare la legge Rodia di Rodi, la Tavola Amalfitana di Amalfi, gli Ordinamenta et consuetudo maris di Trani, il Capitulare nauticum di Venezia e lo Statuto del Tiepolo pure di Venezia, lo Statuto marittimo di Ancona, il Breve Curiae maris di Pisa, il Regolamento di Gazaria di Genova, il Breve Portus Kalaritani di Cagliari, il Consulatus maris di Barcellona.

Particolari istituti possono essere ricordati come antecedenti storici del moderno diritto di traffico e di mercatura, come: a) la prima lettera di cambio tratta da Genova su Palermo dal banchiere Simone de Rossi il 6 aprile 1207; b) la compagnia dei Lombardi, la prima compagnia di commercio terrestre; c) il Banco di Venezia e il Banco di San Giorgio di Genova, le prime banche di cui si abbia notizia; d) i Monti di Pietà, le prime agenzie di pegno, tutte creazioni e vanto del diritto italiano.

Ricordare infine i giuristi più insigni nel campo commerciale come Michele de Jorio compilatore del codice Ferdinando pel Regno di Napoli; l'Azuni, che preparò un progetto di leggi di commercio per gli Stati Sardi e il Baldasseroni che allestì analogo progetto pel Regno italiano.

PARTE NONA

Tema: 'La codificazione'.

Alla codificazione si perviene non attraverso un fatto storico-politico, ma attraverso una attività filosofica che escogitando un sistema ideale e razionale di norme generali crea il diritto naturale.

La impossibilità di rendere con figurazioni questo concetto, consiglia di rappresentare le figure più eminenti di questo movimento:

1 Giambattista Vico, autore di 'De universi juris uno principio et fine' e 'Principi di scienza nuova'.

2 Alberico Gentili, autore di 'De jure belli'.

3 Gaetano Filangieri, autore di 'Scienza della legislazione'.

4 Nicolò Spedalieri, autore dei 'Diritti dell'uomo'.

5 Giandomenico Romagnosi, autore di un 'Progetto di codice penale'.

6 Cesare Beccaria, autore del libro 'Dei delitti e delle pene'.

Alle pareti può essere riservata la rappresentazione delle promulgazioni dei primi codici o delle prime attuazioni della riforma preparata e richiesta dai filosofi e scienziati del diritto.

Si indicano all'uopo i seguenti temi o motivi:

1 Il Regno italiano adotta solennemente il codice Napoleone.

2 Ferdinando IV fonda la colonia di San Leucio.

3 Carlo Alberto promulga il codice Sardo, o forse meglio lo Statuto.

4 Pio VII nomina le tre commissioni per i codici civile, penale e commerciale.

5 Vittorio Emanuele II promulga il codice civile pel Regno d'Italia.

6 Umberto I promulga il codice commerciale, il codice penale e il codice di procedura penale.

A ricordo e documento della mirabile attività scientifica dei giuristi italiani dalla unificazione del Regno d'Italia ad oggi nella sala saranno riprodotti busti scultorei dei seguenti maestri di cui saranno esposte in vetrine le opere più importanti:

Diritto civile: Pasquale Stanislao Mancini, Giuseppe Pisanelli, Emanuele Gianturco.

Diritto processuale civile: Matteo Pescatore, Luigi Mattiolo e Giuseppe Chiovenda.

Diritto commerciale: Alberto Marghieri, Alfredo Rocco e Gustavo Bonelli.

Diritto romano: Contardo Ferrini, Vittorio Scialoja e Pietro Bonfante.

Diritto penale: Francesco Carrara, Enrico Pessina e Giuseppe Zanardelli.

Se la capienza della sala lo consentirà e il numero dei busti non risulterà eccessivo, si consiglia anche di ricordare i legislatori dei quattro codici (civile, procedura civile, penale e commerciale) del secolo XIX e del codice di procedura penale del secolo XX prima dell'avvento dei fasci.

PARTE DECIMA.

LA MOSTRA DEL DIRITTO CREATO IN REGIME FASCISTA

Tema: 'La legge dei Fasci'.

Il motivo dominante della legislazione fascista sarà espresso da una leggenda corrente per tutta la sala, tratta dalle parole del Duce: 'Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca: bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana'.

Le quattro pareti saranno riservate ad illustrare i seguenti momenti che costituiscono le più luminose tappe di un prodigioso movimento di riforma politica e sociale. Si elencano in ordine cronologico, ma la rappresentazione dovrà seguire un più opportuno ordine di importanza o di significato, dando in ogni caso la maggiore evidenza al motivo 2 (Carta del Lavoro) per la cui rappresentazione suggeriamo di riservare tutta una parete.

Nelle sale saranno contenuti, a documentazione dell'attività del Regime in questo campo, esemplari ufficiali delle leggi.

I motivi prescelti sono:

1 Istituzione del Gran Consiglio del Fascismo.

L'affresco riprodurrà una delle più importanti riunioni del Gran Consiglio a Palazzo Venezia.

2 Proclamazione della Carta del Lavoro.

Affresco di vaste proporzioni. Il Duce in primissimo piano legge le 30 norme della Carta agli operai che affluiscono dal fondo in numerose colonne, divergenti a raggiera. Gli operai avranno gli arnesi di lavoro. In fondo a ciascuna delle colonne, si vedrà all'orizzonte raffigurata l'attività da ciascuna di essa svolta (corporazioni). Per i lavoratori della terra, sarà espressa o la battaglia del grano o la bonifica; per gli industriali, officine; per i lavoratori del commercio, naviglio in partenza o locomotiva ecc.

3 Patti lateranensi.

Riprodurre in affresco la sottoscrizione del Concordato e del Trattato, al Palazzo del Laterano.

4 Legislazione penale.

Rappresentare con affreschi e con scritti i principi fondamentali della riforma che mette a fianco della repressione la prevenzione della delin-

quenza. Pene e misure di sicurezza. Tutta la nuova legislazione è pervasa dall'idealità di redimere il condannato nella fase esecutiva.

Si dovrebbe a questo punto mettere bene in evidenza i principi fondamentali della nuova legislazione penale tracciati dal Duce nel Programma del Partito: 'Vanno intensamente promossi i mezzi preventivi e terapeutici della delinquenza (riformatori, scuole per traviati, manicomi criminali, ecc.) La pena, mezzo di difesa della società nazionale lesa nel diritto, deve adempiere normalmente la funzione intimidatrice ed emendatrice: i sistemi penitenziari vanno, in considerazione della seconda funzione, igienicamente migliorati e socialmente perfezionati (sviluppo del lavoro carcerario)'.

Rappresentare con un affresco a trittico i tre fattori della emenda del condannato (scuola, religione, lavoro).

Mettere in evidenza la diminuzione della delinquenza.

5 Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Riprodurre in affresco la seduta Reale della inaugurazione del nuovo organo legislativo.

6 Proclamazione dell'Impero.

Riprodurre l'indimenticabile scena notturna dell'annuncio del Duce al popolo, da Palazzo Venezia, delle decisioni del Gran Consiglio. In alto sul lontano Colosseo nel cielo stellato, raffigurare i vessilli degli aquiliferi romani che avanzano nel fatale ritorno sui colli di Roma.

7 Legislazione minorile.

Rappresentare la vita interna di un istituto per i minorenni (Nella documentazione corrispondente all'affresco mostrare documenti, effigie, decorazioni dei minorenni caduti per la Patria fascista).

8 Legislazione civile.

Riprodurre in affresco la consegna del primo esemplare del codice civile fatta dal Ministro Guardasigilli al Governatore di Roma, al cospetto del Duce, nella sala di Giulio Cesare.

9 Riproduzione dei principi della nuova legislazione civile e di tutte le altre nuove legislazioni fasciste in affreschi, e indicazione dei punti essenziali delle nuove leggi.

10 Dimostrazione come le nuove leggi si adeguano alle nuove esigenze della vita italiana.

PARTE UNDECIMA

Tema: 'Il Fascismo nello sviluppo del diritto internazionale'.

Dimostrazione dell'influenza delle leggi fasciste nel progresso della civiltà mondiale e nella vita dei popoli.

PARTE DODICESIMA

Tema: 'La civiltà fascista nella sua fase trionfale'.

Una sala conclusiva con affreschi esprimenti il trionfo delle civiltà fascista realizzata negli ordinamenti giuridici.

In questa sala la figura del Duce, che ha portato l'Italia in ogni campo alla nuova grandezza e alla nuova civiltà, dovrà avere la massima potenza espressiva per segnalare agli italiani e agli stranieri il passato, il presente e l'avvenire del diritto italiano.

16. LETTERA DEL PRESIDENTE DEL DOPOLAVORO AVVOCATI DI GENOVA ALL'ECCELLENZA DINO GRANDI, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (23 SETTEMBRE 1942)²⁰⁴.

Il sottoscritto avendo avuto affidamento che la Eccellenza Vostra lo avrebbe ricevuto e si sarebbe compiaciuta di sentirlo in merito alla manifestazione che il Dopolavoro Avvocati di Genova, dal sottoscritto presieduto, avrebbe deciso di attuare per il prossimo 21 aprile, allo scopo di meglio fissare quanto sarà oggetto del colloquio, si onora di esporre:

Tra le manifestazioni che il Dopolavoro Avvocati ha deciso di indire, per il prossimo anno XX, vi è la Mostra del Diritto 'Dai Codici di Giustiniano ai Codici di Mussolini'.

Il programma della Mostra – come dice il titolo – è vasto, e molteplici erano le idee che i Dirigenti il Dopolavoro intendevano attuare onde fare della manifestazione un avvenimento culturale di importanza non solo nazionale ma anche internazionale: le contingenze dello storico momento che stiamo attraversando e le molteplici difficoltà inerenti al momento stesso, hanno però costretto a ridurre – per quest'anno almeno – il programma della Mostra entro meno ambiziosi confini.

Una delle principali difficoltà è quella dovuta alla impossibilità di ottenere le riduzioni ferroviarie, in quanto la mancanza di queste viene ad incidere fortemente sia sul lato economico del nostro bilancio preventivo, sia sulla preventivata affluenza di pubblico.

Ad ogni modo – e rimandando a manifestazioni successive il più ampio programma – questo Dopolavoro intenderebbe attuare per quest'anno una Mostra a carattere Nazionale, pur dando adeguata e meritato posto nella manifestazione alla legislazione, ai trattati ed ai codici dell'alleata Germania.

Nella Mostra troveranno posto in apposita sezione libri e codici antichi e rari che – adeguatamente assicurati per il viaggio e l'esposizione – ci

²⁰⁴ In ACS, Ministero di Grazia e Giustizia, Gabinetto. Riforma dei Codici e affari diversi (1926-1943), b. 24, f. 37 *Mostra del Diritto: Dai Codici Giustiniani ai Codici di Mussolini*.

verranno favoriti sia da Biblioteche Civiche ed Universitarie sia da privati professionisti e bibliofili. Per la prima volta si potranno vedere ed ammirare riuniti i più rari codici, le preziose edizioni di Diritto, i trattati antichi, i volumi creati o sui quali hanno studiato i più grandi giureconsulti del nostro glorioso passato giuridico.

Altra sezione raccoglierà invece – forniti dalle varie case editrici che esporranno in appositi e distinti banchi di vendita, con speciali riduzioni limitate al periodo della Mostra – i trattati moderni e recentissimi specie quelli relativi ai nuovi codici in vigore.

A dare agilità e a rendere piacevole la Mostra, si è pensato di creare una III Sezione, riservata alle curiosità legali e professionali, ai libri umoristici che trattano di avvocati, magistrati e del diritto in genere, alla esposizione di piastrelle in ceramica con motti riferentesi alla professione, alle stampe antiche e moderne illustranti scene ed episodi di vita forense, ai quadri il cui soggetto abbia attinenza col carattere della manifestazione.

Durante il periodo della Mostra il sindacato Fascista Avvocati e Procuratori di Genova avendo già in proposito interpellato il Segretario avv. Garibaldi, d'intesa con questo Dopolavoro organizzerà speciali conferenze tenute dai più illustri Professori, Magistrati e professionisti d'Italia, e discussioni a carattere pratico ispirate ai rilievi ed alle esperienze maturate in un anno di pratica applicazione dei Codici Mussolini.

La Presidenza del Dopolavoro creerà due Comitati:

uno formato da Professori universitari, Magistrati e professionisti, incaricato della scelta dei volumi meritevoli di esposizione e della organizzazione delle conferenze;

l'altro che curerà la parte economica della manifestazione, il ricevimento e l'assistenza dei visitatori e degli studiosi, il loro alloggio e vitto durante la permanenza a Genova, la visita della città, etc.

Questo Eccellenza per sommi capi il programma ideato e che già fu sottoposto a Sua Eccellenza il Prefetto di Genova ed alle Gerarchie Sindacali Superiori di Categoria.

Alla iniziativa del Dopolavoro di Genova il sottoscritto chiederebbe l'appoggio dell'Eccellenza Vostra e tutte quelle facilitazioni che nell'ambito delle contingenze attuali possano assicurarne il successo.

Ben lieto ancora se l'Eccellenza Vostra vorrà suggerire qualche preziosissima idea che il Dopolavoro di Genova e tutti i suoi aderenti saranno felici ed onorati di sviluppare ed attuare.

Vincere!